



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di San Remo – Sezione Penale

COMPOSIZIONE COLLEGALE

Dott. PAOLO LUPPI	Presidente Est.re
Dott. LORENZO PURPURA	Giudice
Dott. ANNA BONSIGNORIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

1. **PELLEGRINO Giovanni**, nato a Seminara (RC) il 18.01.1970.

Arrestato il 13.06.2010

Residente in Bordighera, via degli Inglesi s.n.c.,
domiciliato in Bordighera, strada Corombeire n. 38.

*Difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco Bosio e Marzia Ballestra,
del Foro di Sanremo.*

DETENUTO - PRESENTE

2. **PELLEGRINO Maurizio**, nato a Seminara (RC) il 28.11.1972.

Arrestato il 13.06.2010

Residente in Bordighera, via Regina Margherita n. 50,
domiciliato in Bordighera, via Cornice dei due Golfi n. 138.

*Difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco Bosio e Marzia Ballestra,
del Foro di Sanremo.*

DETENUTO - PRESENTE

SENTENZA

n° 424/2011

del 24.11.2011

N° 762/10 RGT

N° 1626/09 RGNR

3. **PELLEGRINO Roberto**, nato a Seminara (RC) il 02.04.1977.

Arrestato il 13.06.2010 - 25-28.06.10 R.I.L. Tribunale del Riesame

Residente in Bordighera, Via Cornice dei due Golfi n. 138.

*Difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco Bosio e Marzia Ballestra,
del Foro di Sanremo.*

LIBERO - ASSENTE

4. **BARILARO Francesco**, nato a Anio (RC) il 15.01.1947.

Arrestato il 13.06.2010 – R.I.L. il 09.12.2010

Residente in Bordighera, via degli Inglesi n. 103.

*Difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco Bosio e Marzia Ballestra,
del Foro di Sanremo.*

DETENUTO p.a.c. – ASSENTE PER RINUNCIA

5. **VALENTI Francesco**, nato a Bordighera (IM) il 23.01.1964. **amm. G.P.**

Arrestato il 13.06.2010 – Arr. dom. il 09.12.2010

Arrestato il 13.05.2011 – R.I.L. il 24.11.2011 con la presente sentenza.

Residente in Bordighera, via Vittorio Emanuele n. 381 (dom.dich).

Difeso di fiducia dall'Avv. Marco Bosio del Foro di Sanremo.

DETENUTO – PRESENTE

6. **STALTARI Paolo**, nato a Bordighera (IM) il 10.12.1954. **amm.G.P.**

Residente in Bordighera, strada Giambranca n.12 (dom.dich.)

Difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Icardi del Foro di Sanremo.

LIBERO – PRESENTE

7. **BANDIERA Attilio**, nato a Ventimiglia il 30.07.1951. **amm.G.P.**

Residente in Ventimiglia, corso Limone Piemonte n. 138 (dom.dich.)

Difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro Moroni del Foro di Sanremo.

LIBERO – PRESENTE

8. OLTEAN Maria, nata il 01.11.1980 a Oradea (Romania).

Residente in Sanremo, via Padre Semeria n. 518/4,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia.

Difesa di fiducia dall'Avv. Fabrizio Spigarelli del Foro di Sanremo.

LIBERA – PRESENTE

9. DI TANO Giovanni, nato a il 06.06.1966 a Rocourt (Belgio).

Residente in Taggia, via I. Novaro n. 9,
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. Luca Ritzu del Foro di Sanremo.

LIBERO – CONTUMACE

10. DE MARTE Rocco, nato a Seminara (RC) il 25.11.1969,

Arrestato il 13.06.2010

Residente in Sanremo, strada carrozzabile San Lorenzo n. 22.

*Difeso di fiducia dall'Avv. Cesare Flavio Cicorella del foro di
Busto Arsizio.*

DETENUTO – PRESENTE

11. BELLICINI Renato, nato il 26.09.1968 a Romano di Lombardia (BG).

Residente in Ospedaletti, Corso Garibaldi n. 3 (dom.dich.).

Difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Icardi del Foro di Sanremo.

LIBERO - PRESENTE

12. BARILARO Antonino, nato ad Anoaia (RC) il 20.09.1956.

Residente in Camporosso, via Papa Giovanni XXIII n. 21 (dom.dich.).

Difeso di fiducia dall'Avv. Marco Bosio del Foro di Sanremo.

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

PELLEGRINO Roberto

A. del delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 – c. 2 c.p. perché minacciava di morte l'Ass. P.S. MAGLIANO Rocco, profferendo nei suoi confronti le frasi *"ti scanno...so dove abiti, ti vengo a prendere quando voglio"* colpendolo contestualmente al volto con uno schiaffo, il fatto commettendo in sede di esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal G.I.P. di Sanremo per violazione della Legge sulle armi. Con la recidiva.

In Bordighera, 29.4.2009.

PELLEGRINO Giovanni

B. del delitto p. e p. dagli artt. 99, 81 cpv. e 612 – c. 2 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, parlando al telefono dapprima con ZOCCALI Giovanni e poi con l'Ass. P.S. MAGLIANO Rocco, minacciava quest'ultimo di morte dicendo che gli avrebbe sparato e staccato la testa se in Questura qualcuno avesse usato violenza nei confronti del fratello Roberto, arrestato nelle ore precedenti. Con la recidiva reiterata.

In Ventimiglia, 29.4.2009.

C. del delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 – c. 2 c.p. perché minacciava di lesioni gravi il giornalista TENERELLI Fabrizio, dicendogli che gli avrebbe tagliato tre dita della mano se avesse continuato a scrivere *"cose sbagliate"* in relazione al processo che vedeva il fratello PELLEGRINO Roberto imputato di violazione della legge sulle armi, il fatto commettendo il giorno in cui il G.U.P. di Sanremo condannava PELLEGRINO Roberto alla pena di anni due di reclusione in relazione a detta imputazione. Con la recidiva reiterata.

In Sanremo, 25.11.2009.

BARILARO Antonino

D. del delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 – c. 2 c.p. perché minacciava di morte il M.llo dei CC. COTTERCHIO Aldo, da lui indicato erroneamente con il cognome ALESSANDRINI, dicendo, alla presenza di altri militari dell'Arma, che a detto sottufficiale avrebbe sparato alla testa con una pistola, a costo di farsi l'ergastolo, il fatto commettendo in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del fratello BARILARO Francesco dal G.I.P. di Sanremo per il delitto di minaccia a rappresentanti di un corpo politico-amministrativo. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In Sanremo, 13/6/2010

PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco

E. del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 338 e 339 c.p. per aver, in concorso tra loro e con PELLEGRINO Maurizio (posizione questa definita con sentenza ex art. 425 c.p.p.), usato implicitamente minaccia nei confronti dell'Assessore del Comune di Bordighera SFERRAZZA Marco, recandosi PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco presso l'abitazione dell'Assessore e chiedendogli conto - a fronte del sostegno elettorale in precedenza ricevuto - del parere negativo da lui espresso in sede di Giunta in merito al rilascio di una licenza per l'apertura di una sala giochi nel territorio comunale, richiesta in data 2.10.2008 dalla società "R.M. di PEPE' Lucia & C. s.a.s." a loro riconducibile, il fatto commettendo al fine di influire sulle deliberazioni degli organi collegiali del Comune e valendosi della forza intimidatrice derivante dalla convinzione, nel contesto sociale, della loro appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Con la recidiva reiterata per PELLEGRINO Giovanni e la recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.

In Bordighera, epoca successiva all'ottobre 2008.

BARILARO Francesco

F. del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 338 e 339 c.p. per aver, in concorso con PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO Maurizio (posizioni queste definite con sentenza ex art. 425 c.p.p.), usato implicitamente minaccia nei confronti dell'Assessore del Comune di Bordighera INGENITO Ugo, recandosi BARILARO presso lo studio privato del predetto e chiedendogli se il parere negativo da lui espresso in sede di Giunta in merito al rilascio di una licenza per l'apertura di una sala giochi nel territorio comunale, richiesta in data 2.10.2008 dalla società "R.M. di PEPE' Lucia & C. s.a.s." riconducibile alla loro famiglia, *"era un fatto personale contro di loro, contro la loro famiglia"*, il fatto commettendo al fine di influire sulle deliberazioni del Comune e valendosi della forza intimidatrice derivante dalla convinzione, nel contesto sociale, della loro appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Con la recidiva reiterata per PELLEGRINO Giovanni e la recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.

In Bordighera, epoca successiva all'ottobre 2008.

PELLEGRINO Giovanni, STALTARI Paolo, VALENTI Francesco, BELLICINI Renato, BANDIERA Attilio, OLTEAN Maria e DI TANO Giovanni.

G. del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 - nn. 1) e 8) - e 4 n.7) legge 20/2/1958 n. 75 per aver, in concorso tra loro e con PELLEGRINO Maurizio e BURGISI Massimiliano (posizioni queste definite con sentenza ex art. 425 c.p.p.), avuto in esercizio e comunque gestito, diretto e amministrato un locale sotto l'insegna "*La Grotta del Drago*", sito in Via Martiri della Libertà 52, destinato di fatto all'attività di casa di prostituzione, favorendo e sfruttando in tale contesto la prostituzione di YORDANOVA Severina, COPREAN Alina e di altre donne impiegate come "*entraineuse*" all'interno del predetto locale, in particolare consentendo loro di procurarsi i clienti all'interno del predetto locale e di appartarsi con gli stessi ovvero di allontanarsi con loro fuori del locale,

previo pagamento nelle loro mani di parte dei compensi concordati per le prestazioni sessuali. Con la recidiva reiterata per PELLEGRINO Giovanni e VALENTI Francesco, recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio e BANDIERA Attilio.

In Sanremo, sino al 13 giugno 2010.

PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Rocco, VALENTI Francesco

L) del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 56, 629 – c. 2 - c.p. perché in concorso tra loro, e quindi in più persone riunite, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, a fronte di un prestito di 2.000,00 euro effettuato da DE MARTE Rocco ad ANDREOTTI Giovanni nell'aprile 2009, usavano violenza e minaccia nei confronti dell'ANDREOTTI allo scopo di ottenere in restituzione il doppio della somma ricevuta nonché la gestione dell'agriturismo "*Il Povero*" gestito dall'ANDREOTTI in Seborga, in particolare VALENTI prospettando ad ANDREOTTI Giovanni gravi conseguenze per la sua persona se non avesse consegnato a DE MARTE Rocco quanto da lui preteso, PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco aspettando ANDREOTTI presso il predetto agriturismo e colpendolo ripetutamente con una bottiglia, una paletta di ferro ed un manico di scopa, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con la recidiva specifica e reiterata per DE MARTE, recidiva reiterata per VALENTI, recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.

In Seborga ed altre località, sino al 31.10.2009.

PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco

M) del delitto p e p. dagli artt. 99, 110, 582, 585, 576 e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo G), colpendo ripetutamente ANDREOTTI Giovanni con una bottiglia, una paletta di ferro ed un manico di scopa, cagionavano volontariamente allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10. Con la recidiva specifica e reiterata per DE MARTE, recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.

In Seborga, 31.10.2009.

PARTE CIVILE

COTTERCHIO Aldo, nato a Brindisi il 15.04.1961, residente in Ospedaletti (IM), via Cavalieri di Malta n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. **Alessandra TOMMASI** del Foro di Sanremo.

Ammissa in udienza il 24.02.2011, nei confronti di **BARILARO Antonino**.

COMUNE DI BORDIGHERA, in persona del Sindaco Pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. **Andrea ARTIOLI** del Foro di Sanremo.

Ammissa in udienza il 24.02.2011, nei confronti di **PELLEGRINO Giovanni** e **BARILARO Francesco**.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Richieste del **PUBBLICO MINISTERO**:

PELLEGRINO Roberto

- capo A): anni 1 di reclusione.

PELLEGRINO Giovanni

- capi B) e C): art. 81 cpv. c.p., anni 1 e mesi 6 di reclusione;
- capo E): anni 4 e mesi 6 di reclusione;
- capo G): anni 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa.

BARILARO Antonino

- capo D): anni 1 e mesi 3 di reclusione.

BARILARO Francesco

- capi E) e G): art. 81 cpv. c.p., anni 4 di reclusione.

STALTARI Paolo

- capo G): attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

BELLICINI Renato

- capo G): attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

BANDIERA Attilio

- capo G): attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 1.200,00 di multa.

OLTEAN Maria

- capo G): attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

DI TANO Giovanni

- capo G): attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

VALENTI Francesco

- capo G): anni 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;
- capo L): anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1.500,00 di multa.

PELLEGRINO Maurizio

- capi L) e M): art. 81 cpv. c.p., anni 4 e mesi 2 di reclusione ed € 1.300,00 di multa.

DE MARTE Rocco

- capi L) e M): art. 81 cpv. c.p., anni 5 e mesi 2 di reclusione ed € 1.600,00 di multa.

L'avv. **Andrea ARTIOLI**, per la parte civile **COMUNE DI BORDIGHERA**:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarata ed accertata la penale responsabilità degli imputati ed irrogata nei confronti degli stessi la pena ritenuta di giustizia, condannare i signori Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco in solido tra loro al risarcimento dei danni materiali e morali cagionati alla parte civile costituita, nella misura meglio vista e ritenuta, ovvero demandando a successivo separato giudizio civile la determinazione dell'ammontare del risarcimento stesso, con condanna altresì alla rifusione a favore della parte civile delle spese legali del presente procedimento come da notula depositata con condanna ad effettuare il relativo pagamento”.

L'avv. **Alessandra TOMMASI**, per la parte civile **Aldo COTTERCHIO**:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenere l'imputato Antonino Barilaro colpevole dei reati ascritti di cui agli artt. 99 e 612 c. 2 c.p., per l'effetto condannarlo alla pena di giustizia e al risarcimento di tutti i danni morali patiti e patienti dalla parte civile costituita liquidati anche in via equitativa in € 10.000,00 o nella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione, con la clausola della provvisoria esecuzione tenuto conto che la parte civile è a capo di una famiglia monoreddito di quattro persone. Con vittoria delle spese di costituzione di parte civile e processuali in genere, come da separata nota spese”.

L'avv. **Alessandro MORONI** difensore di **BANDIERA Attilio**:

assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine perché il fatto non sussiste, in ulteriore subordine perché il fatto non costituisce reato.

L'avv. **Vincenzo ICARDI** difensore di **STALTARI Paolo** e **BELLICINI Renato**:

per entrambi assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto o con la formula meglio vista. In ulteriore subordine, chiede benefici di legge e attenuanti generiche.

L'avv. **Fabrizio SPIGARELLI** difensore di **OLTEAN Maria**:

assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto o con la formula meglio vista, in subordine minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge.

L'avv. **Luca RITZU** difensore di **DI TANO Giovanni**:

assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto o con la formula meglio vista, in subordine previa esclusione dell'aggravante contestata, riconosciute le attenuanti generiche, minimo della pena, pena sospesa.

L'avv. **Cesare CICORELLA** difensore di **DE MARTE Rocco**:

assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine NDP per mancanza di procedibilità per mancanza di querela, in ulteriore subordine minimo della pena e rimessione in libertà, in estremo subordine chiede la revoca della misura cautelare.

L'avv. **Marco BOSIO** difensore di **PELLEGRINO Giovanni**:

assoluzione dal capo E) perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; assoluzione dal capo G) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o in via subordinata ex art. 530 II comma c.p.p.; assoluzione dai capi B) e C) perché il fatto non costituisce reato o NDP per difetto di querela

e in via subordinata previa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, col minimo aumento per la continuazione, contenere la pena nei minimi.

L'avv. **Marco BOSIO** difensore di **BARILARO Francesco**:

assoluzione dai capi E) e F) perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

L'avv. **Marco BOSIO** difensore di **PELLEGRINO Maurizio**:

assoluzione dai capi L) e M) perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. In via subordinata previa derubricazione nell'art. 393 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e il minimo aumento per la continuazione, contenere la pena nei minimi. Con la sospensione condizionale della pena.

L'avv. **Marco BOSIO** difensore di **VALENTI Francesco**:

assoluzione dal capo G) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o in via subordinata ex art. 530 II comma c.p.p.; assoluzione dal capo L) perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. In via subordinata previa derubricazione nell'art. 393 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e il minimo aumento per la continuazione contenere la pena nei minimi. Con la sospensione condizionale della pena.

L'avv. **Marco BOSIO** difensore di **PELLEGRINO Roberto**:

assoluzione dal capo A) perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; o NDP per difetto di querela.

L'avv. **Marco BOSIO** difensore di **BARILARO Antonino**:

assoluzione dal capo D) perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del GUP presso il Tribunale di Sanremo, emesso in data 6 dicembre 2010, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO, BARILARO FRANCESCO, DE MARTE ROCCO, VALENTI FRANCESCO (tutti in stato di detenzione), BARILARO ANTONINO, PELLEGRINO ROBERTO, STALTARI PAOLO, BELLICINI FRANCO, BANDIERA ATTILIO, OLTEAN MARIA e DI TANO GIOVANNI venivano rinviati all'odierno giudizio, nel quale tutti comparivano, ad eccezione del Di Tano, il quale rimaneva contumace, per rispondere dei reati di cui in epigrafe, loro rispettivamente ascritti .

.....

Ammessa la costituzione di Parte Civile del Comune di Bordighera in relazione alle imputazioni di cui ai capi "E" ed "F" e di Cotterchio Aldo con riguardo ai fatti contestati al capo "D", risolte le questioni preliminari proposte, acquisite le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti, all'udienza del 24 febbraio 2011, aveva inizio l'istruzione dibattimentale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or similar character, followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Nel corso della stessa è stata ulteriormente acquisita una copiosa quantità di documenti e sono stati escussi i testi accertanti nonché numerosi altri testimoni.

Prima di esporre i fatti e di dar conto degli elementi di prova valutati in relazione alle posizioni dei vari imputati, per una migliore e più facile comprensione dell'oggetto della accuse mosse a questi ultimi si riporteranno di volta in volta i singoli capi d'imputazione contestati.

Risulta ancor prima necessario premettere che la trattazione congiunta di vicende apparentemente slegate tra loro, sia da un punto di vista soggettivo che sotto l'aspetto oggettivo, è stata decisa a monte (con la richiesta di rinvio a giudizio), sulla base dell'apprezzamento di un (ritenuto dall'accusa) contesto ambientale connotato dalle tipiche caratteristiche della mafiosità, che costituì l'*humus* nel quale i singoli reati sarebbero stati commessi.

Va sottolineato che la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un contesto di tal fatta, nel quale inserire i singoli episodi delittuosi contestati, ha costituito l'oggetto preliminare e fondamentale dell'attività del PM, svolta (a prescindere dal mancato recepimento da parte di questo collegio del risultato auspicato da tale parte processuale) con intelligenza e lucidità.



Alcuni dati storico-ambientali sono indiscussi e risultano di comune conoscenza. Sono, quindi, ancor più noti ai membri di questo collegio giudicante, che da vari lustri operano nel settore penale nei Tribunali dell'estremo Ponente Ligure.

A partire dalla metà degli anni '50 i comuni che si trovano in tale zona (e specialmente quello di Ventimiglia) furono scelti per l'invio in soggiorno obbligato di numerosi soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni criminali (ed in particolare, elementi di origine calabrese ritenuti organici o vicini all'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta*).

Da tale scelta di politica-criminale è notoriamente derivato, anziché l'estirpazione della *'ndrangheta* dalla regione d'origine, il preoccupante propagarsi in territorio ligure di culture e metodi d'agire tipicamente mafiosi.

Per una migliore e più agevole comprensione dei fatti che si esamineranno questi verranno trattati seguendo l'ordine con il quale furono contestati dal PM, salvo soltanto raggruppare gli stessi allorché facenti parte di una medesima vicenda criminale.

Capo "A" :

contestato a PELLEGRINO ROBERTO:

(Minacce all'assistente della Polstato Rocco Magliano).

delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 - c. 2 c.p.

".... perché minacciava di morte l'Ass. P.S. MAGLIANO Rocco, profferendo nei suoi confronti le frasi "ti scanno...so dove abiti, ti vengo a prendere quando voglio" colpendolo contestualmente al volto con uno schiaffo, il fatto commettendo in sede di esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal G.I.P. di Sanremo per violazione della Legge sulle armi. Con la recidiva. In Bordighera, 29.4.2009.

Nessun dubbio sussiste con riguardo alla penale responsabilità dell'imputato in ordine alla sopra descritta imputazione.

Il contenuto e le circostanze nelle quali furono proferite le frasi minacciose sono state evidenziate con chiarezza e precisione dall'Assistente della Polstato Rocco Magliano all'udienza del 5 maggio 2011.

Da tale deposizione emerge che, durante l'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei suoi confronti, Pellegrino Roberto colpì



del delitto p. e p. dagli artt. 99, 81 cpv. e 612 – c. 2 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, parlando al telefono dapprima con ZOCALI Giovanni e poi con l'Ass. P.S. MAGLIANO Rocco, minacciava quest'ultimo di morte dicendo che gli avrebbe sparato e staccato la testa se in Questura qualcuno avesse usato violenza nei confronti del fratello Roberto, arrestato nelle ore precedenti. Con la recidiva reiterata.

In Ventimiglia, 29.4.2009.

Anche tale violazione risulta provata.

Il fatto è strettamente collegato alla vicenda di cui al capo "A".

In data 29 aprile 2009 Pellegrino Roberto venne arrestato per una vicenda inerente la detenzione di armi in concorso.

Tra i poliziotti che eseguirono la misura cautelare vi era stato l'Ass. Rocco Magliano. Come si è precisato motivando con riguardo al capo "A", durante l'esecuzione dell'ordinanza cautelare furono proferite da Pellegrino Roberto minacce e fu dato uno schiaffo all'agente Magliano.

Pellegrino Giovanni, fratello di Roberto, fece una telefonata (la stessa già sopra citata) con il proprio apparecchio cellulare (ut. 3289335990) a Zoccali Giovanni, zio del Magliano, ingiungendogli di chiamare il nipote e di avvertirlo che, se per ritorsione verso quanto fatto da Roberto, il medesimo fosse stato "toccato"



(cioè:picchiato) dalla polizia, lui (Pellegrino Giovanni) gli avrebbe sparato e staccato la testa.

La conversazione fu intercettata dagli inquirenti che indagavano sulla vicenda delle minacce agli assessori Sferazza e Ingenito (oggetto dell'imputazione di cui ai capi "E" ed "F").

Si riporta il testo eloquente della telefonata tra Pellegrino Giovanni e Zoccali Giovanni (Tel. n°: 787 del 29/04/2009 alle ore 8,:13)

ZOCCALI pronto?

GIOVANNI Gianni?

ZOCCALI si?

GIOVANNI Buongiorno sono Gianni Pellegrino

ZOCCALI Oh ciao

GIOVANNI ascolta ...stamattina tuo nipote ha arrestato mio fratello

Roberto

ZOCCALI ah

GIOVANNI mio fratello Roberto...perchè appena arrivai gli ho detto tutto quello che ti ho detto a te a tuo nipote che sei un pagliaccio e un coso lordo. Ok..

ZOCCALI io?

GIOVANNI mio fratello gli ha tirato uno schiaffo a tuo nipote..digli una cosa Gianni ..chiama subito a tuo nipote ci stanno registrando guarda (intende dire che è a conoscenza che ha il telefono sotto controllo)..chiama subito a tuo nipote e gli dici ha detto Gianni



Pellegrino che se per caso toccano un capello a mio fratello gli stacco la testa a tuo nipote ZOCCALI cosa c'entra adesso...

GIOVANNI Gianni chiama a tuo nipote e gli dici che ha detto Giovanni Pellegrino che se gli toccate un solo capello a suo fratello a costo che mi faccio l'ergastolo, viene e ti stacca la testa dagli queste parole a tuo nipote e pregano il signore che non tocchino mio fratello neanche con un dito

ZOCCALI perchè l' hanno arrestato ?

GIOVANNI te lo ridico in Italiano Giovanni, chiama tuo nipote..

ZOCCALI ho capito! Ma perchè l'hanno arrestato ?

GIOVANNI e gli dici a tuo nipote di non permettersi a toccargli un capello, nessuno a mio fratello Roberto..altrimenti...se so che mio fratello Roberto prende uno schiaffo in Questura a tuo nipote gli stacco la testa Gianni

ZOCCALI va bene ora...

GIOVANNI chiama subito tuo nipote..nel modo più assoluto non tocchino mio fratello...piuttosto mi faccio l'ergastolo oppure se è capace viene e mi spara lui a me e vado e l'ammazzo a tuo nipote vedi.

ZOCCALI ma scusami non penso che sei così coglione no?

GIOVANNI avvisa subito tuo nipote ..non mi tocchino a mio fratello e mi richiami dopo Gianni..non mi tocchino a mio fratello nel modo più assoluto ..se no vado e l'ammazzo e ti sto dicendo che ci stanno



registrando e non me ne fotte un cazzo a mio fratello non lo devono toccare con un dico gli devi dire.

ZOCCALI va bene

GIOVANNI e mi richiami Gianni.

ZOCCALI si


Le parole del Pellegrino furono immediatamente riferite da Zoccali Giovanni al nipote Magliano Rocco. Quest'ultimo richiamò Pellegrino Giovanni pochi minuti dopo (si fece dare dallo zio il numero di cellulare del Pellegrino).

Magliano ha precisato all'udienza del 5 maggio 2011 che nella telefonata a Pellegrino Giovanni il medesimo lo invitò.... *a lasciare stare i parenti.*

L'ass. Magliano ha riferito che nella stessa giornata del 29 aprile davanti al Tribunale di Sanremo vi fu un incontro fra lui e la famiglia Pellegrino, presente anche Pellegrino Giovanni, nel corso del quale quest'ultimo si scusò per le frasi proferite la mattina nella conversazione con Zoccali Giovanni.

Risulta, dunque, provata con certezza la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo "B".

La difesa ha cercato di sminuire la gravità dei fatti asserendo che la rabbiosità con la quale si espresse il Pellegrino Giovanni sarebbe stata legata alla percezione di un intento persecutorio verso di lui manifestato dal Magliano: qualche tempo prima, infatti, un ex



cognato del Pellegrino Giovanni (Frisina Davide) sarebbe stato fermato dal Magliano per un controllo e l'assistente gli avrebbe chiesto notizie utili alla polizia riguardanti appunto Pellegrino Giovanni. Il Frisina avrebbe riferito l'accaduto all'ex cognato e da ciò sarebbe sorto un atteggiamento prevenutamente rancoroso da parte di Pellegrino Giovanni verso il Magliano.

Va rilevato che il Magliano ha negato la veridicità di una tale ricostruzione fatta dall'imputato.

Anche l'asserzione della difesa per cui non vi sarebbe prova che il Magliano avesse ricevuto dallo zio informazione sul contenuto della minaccia (con conseguente mancata consumazione del reato) risulta inaccoglibile.

Lo stesso Magliano ha riferito che lo zio, Zoccali Giovanni, lo informò della chiamata che il medesimo aveva poco prima ricevuto da Pellegrino Giovanni. In ogni caso, attesa la gravità del contenuto delle espressioni proferite dal predetto imputato, era ovvio che il nipote venisse informato di cosa Pellegrino Giovanni aveva detto allo Zoccali.

A conferma di ciò stanno sia la successiva chiamata di Magliano a Pellegrino Giovanni che le scuse rivolte da quest'ultimo al poliziotto lo stesso pomeriggio del 29 aprile 2009. Scuse che si giustificano solo in relazione al contenuto gravemente minaccioso delle frasi proferite nella conversazione con lo Zoccali e dirette a Magliano Rocco.



PELLEGRINO GIOVANNI - Capo C:

(Minacce al giornalista Fabrizio Tenerelli)

- delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 – c. 2 c.p.: *perché minacciava di lesioni gravi il giornalista TENERELLI Fabrizio, dicendogli che gli avrebbe tagliato tre dita della mano se avesse continuato a scrivere “cose sbagliate” in relazione al processo che vedeva il fratello PELLEGRINO Roberto imputato di violazione della legge sulle armi, il fatto commettendo il giorno in cui il G.U.P. di Sanremo condannava PELLEGRINO Roberto alla pena di anni due di reclusione in relazione a detta imputazione. Con la recidiva reiterata.*

In Sanremo, 25.11.2009.

Il fatto in questione si verificò il 25 novembre 2009, dopo che il GUP del Tribunale di Sanremo aveva condannato Roberto Pellegrino, con rito abbreviato, alla pena di due anni di reclusione per una vicenda di detenzione di armi in concorso con altri.

La ricostruzione dei fatti è avvenuta principalmente in base a quanto riferito da Fabio Pin, giornalista del quotidiano IL SECOLO XIX, presente quel giorno nel palazzo di giustizia di Sanremo insieme al Tenerelli.



A detta di Pin il clima era teso sin dal momento dell'inizio dell'udienza. Tenerelli quella mattina avrebbe riferito a Pin di aver ricevuto lamentele da parte dei parenti del Pellegrino a causa di articoli e fotografie pubblicate sul suo sito *on line* (Riviera 24) e, in generale, per l'eccessiva attenzione che egli avrebbe dedicato all'arresto di Pellegrino Roberto.

Pin, evidentemente preoccupato, gli consigliò di lasciare il tribunale prima della lettura della sentenza. Tenerelli non diede retta al collega ed attese l'emissione della decisione del GUP.

Fuori dal palazzo di giustizia molti parenti di Pellegrino Roberto ne attendevano l'uscita per salutarlo. Ad un certo momento, secondo quanto riferito da Pin, Pellegrino Giovanni fece cenno a Tenerelli di avvicinarsi, si presentò e gli rimproverò di aver scritto delle inesattezze sulla vicenda che riguardava il fratello Roberto. Quindi, accompagnando le parole con il gesto del dito indice e del medio divaricati come per raffigurare delle cesoie, disse a Tenerelli che "**... se non avesse scritto cose giuste gli avrebbe tagliato le dita della mano**". Pin in quel momento si trovava un metro circa dietro al collega Tenerelli.

- Anche tale accusa deve ritenersi fondata.

La deposizione di Fabio Pin è stata precisa, chiara e lineare.

La difesa ha cercato di incrinare l'attendibilità delle accuse mosse dal Pin all'imputato ponendo in luce una serie di contrasti tra le



dichiarazioni del giornalista del Secolo XIX e quelle della persona offesa Tenerelli.

Quest'ultimo, infatti, ha negato di aver detto al collega di aver ricevuto lamentele per il proprio operato da parte dei Pellegrino la mattina del 25 novembre 2009.

Ha altresì escluso che Pin lo avesse consigliato di lasciare anzitempo il tribunale.


Infine Tenerelli non ha confermato che la persona che pronunciò le frasi minacciose e che fece il gesto delle forbici si fosse prima presentata come Pellegrino Giovanni.

Queste ed altre (più lievi) divergenze tra le due deposizioni non incrinano in alcun modo la versione dei fatti prospettata dalla Pubblica Accusa.

Infatti lo stesso Tenerelli, pur escludendo di aver visto fare il gesto delle forbici con le dita, ha affermato di aver udito qualcuno (senza riconoscerlo) all'uscita dal tribunale che gli diceva ***"fai attenzione a quello che scrivi, se no ti tagliamo tre dita"***.

Dunque lo stesso Tenerelli non ha sostanzialmente negato che il fatto si sia verificato nei termini descritti con precisione del Pin.

E' possibile, invece Pin abbia sentito Pellegrino Giovanni presentarsi e Tenerelli no; oppure può essere accaduto che, poiché Pin conosceva meglio di Tenerelli Pellegrino Giovanni, abbia avuto una più agevole possibilità di ricollegare alla sua persona il gesto fatto e le parole minacciose proferite dal medesimo.



In ogni caso le dichiarazioni rese dal Pin in maniera pacata ma netta, come si è già evidenziato, se non trovano conferma su alcuni punti nella deposizione di Tenerelli, non vengono neppure smentite dal medesimo nella loro essenza.

- Ovviamente superfluo è il fatto che il Tenerelli non si sia sentito spaventato dalle minacce ricevute, essendo tale soggettivo stato d'animo irrilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art.612 cp. .

CAPO - D - BARILARO ANTONINO:

(Minacce al m.llo dei CC. Aldo Cotterchio).

delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 – c. 2 c.p. perché minacciava di morte il M.llo dei CC. COTTERCHIO Aldo, da lui indicato erroneamente con il cognome ALESSANDRINI, dicendo, alla presenza di altri militari dell'Arma, che a detto sottufficiale avrebbe sparato alla testa con una pistola, a costo di farsi l'ergastolo, il fatto commettendo in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del fratello BARILARO Francesco dal G.I.P. di Sanremo per il delitto di minaccia a rappresentanti di un corpo politico-



amministrativo. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In Sanremo, 13/6/2010

Anche tale accusa risulta fondata.

Ancora una volta destinatario delle minacce è un appartenente alle forze dell'ordine (il m.llo Cotterchio appartiene all'Arma dei Carabinieri).


Il fatto si verificò anche in questo caso in correlazione con un'attività di PG svolta a carico di membri delle famiglie Pellegrino-Barilaro.

Infatti il 13 giugno 2010, nelle prime ore del mattino, fu arrestato Barilaro Francesco, suocero di Pellegrino Giovanni, accusato di minaccia a corpo politico-amministrativo – imputazione oggetto di questo processo ai capi E ed F.

Alcuni parenti delle persone tratte in arresto si erano portati presso il palazzo di giustizia di Sanremo.

Ad un certo punto il capitano dei carabinieri Pizziconi e l'appuntato scelto Uras furono avvicinati da Barilaro Antonino, fratello di Barilaro Francesco.

L'uomo dapprima si lamentò con i due militari per le modalità con le quali nella mattinata stessa era stata effettuata la perquisizione domiciliare nell'abitazione di Barilaro Francesco, eseguita insieme all'ordinanza di custodia cautelare contro il medesimo. Quindi, sempre rivolto ai due carabinieri, Barilaro Antonino proferì parole pesantemente minacciose nei confronti di un sottufficiale che aveva




prestato servizio a Bordighera e che aveva partecipato un paio d'anni prima (il 31 ottobre 2008) ad una perquisizione domiciliare nell'abitazione di Barilaro Mara (figlia di Antonino), all'epoca incinta. Barilaro Antonino raccontò che il citato sottufficiale avrebbe mantenuto un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti di sua figlia Mara. Lo descrisse come il maresciallo molto alto, che ha prestato servizio a Bordighera.

Ad un certo punto l'uomo, a detta dei testi Pizzioconi ed Uras, avrebbe pronunciato la frase minacciosa : *non mandate più il m.llo Alessandrini altrimenti gli sparo alla testa con una pistola*, a costo di farmi l'ergastolo.

Va sottolineato che le dichiarazioni rese dai testi Pizziconi ed Uras sono risultate precise e coerenti e non sono state sostanzialmente smentite dall'imputato, il quale ha scelto di rimanere contumace.

Alle dichiarazioni testimoniali citate si aggiungono quelle della persona offesa costituita parte civile la quale ha raccontato in sede d'esame le modalità con le quali fu informato dai colleghi delle minacce formulate nei suoi confronti. Il Cotterchio ha posto in evidenza di aver adottato da quel momento cautele a tutela della sicurezza propria e dei suoi familiari (quali, ad esempio, l'abitudine di uscire di casa sempre armato, anche al di fuori dell'orario di servizio, un maggiore controllo dei movimenti della figlia, etc...).

Gli elementi sopra descritti sono senz'altro sufficienti per dimostrare la fondatezza dell'imputazione mossa a Barilaro Antonino.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'K' or a similar symbol, located on the right side of the page.

La difesa ha puntato su tre argomenti per mettere in luce la debolezza della prospettazione accusatoria.

1) La mancanza di una prova certa che il Barilaro intendesse minacciare proprio il m.llo Cotterchio quando proferì le frasi indicate nell'imputazione in esame.

2) il fatto che nel verbale della perquisizione alla quale partecipò il M.llo Cotterchio non fosse indicato come presente l'imputato Barilaro Antonino (il quale, dunque non avrebbe potuto sapere della presenza del sottufficiale).

3) La carenza di dolo, non essendovi certezza che le espressioni minacciose proferite dal Barilaro Antonino, in assenza del destinatario delle stesse, sarebbero giunte per interposta persona al medesimo.

- La prima obiezione è davvero debole. Barilaro Antonino nelle fasi che precedettero la pronunzia delle frasi minacciose ha fornito elementi che avrebbero condotto inevitabilmente all'individuazione del soggetto destinatario delle espressioni intimidatorie. Lo ha indicato come "molto alto". E Cotterchio ha un'altezza non consueta (oltre un metro e novanta centimetri) mentre Alessandrini è alto circa 180 cm (una statura, quindi, assai più diffusa). Inoltre, se è vero che entrambi hanno prestato servizio a Bordighera, è però certo che alla perquisizione del 31 ottobre 2008 partecipò soltanto il Cotterchio e non l'Alessandrini.



Quanto al fatto che Barilaro Antonino non fosse indicato nel verbale come presente alla perquisizione compiuta in quella data, tale elemento non incrina la ricostruzione accusatoria.

Può essere accaduto, infatti, che nel verbale di perquisizione siano state indicate solo le persone presenti all'inizio della perquisizione (e non chi, come forse il Barilaro, può essere sopraggiunto successivamente).

O può essere accaduto che il "maresciallo di Bordighera, molto alto" sia stato indicato a Barilaro Antonino da persone (come la figlia Mara) presenti alla perquisizione.

In ogni caso, sulla base degli elementi sopra evidenziati, può affermarsi con tranquillità che il soggetto destinatario delle minacce proferite da Barilaro Antonino era il m.llo Aldo Cotterchio.

- Per quel che concerne l'ultima obiezione difensiva, va rilevato che quando Barilaro Antonino proferì le espressioni minacciose, lo fece rivolgendosi ad un capitano e ad un appuntato dei carabinieri (conoscendone la qualifica, atteso che si rivolse ai due militari dicendo loro *"in caso di altre misure di PG da eseguire.....non mandate più il m.llo Alessandrini"*).

Quindi il Barilaro era ben consapevole che le frasi proferite sarebbero state riportate al sottufficiale minacciato (che fu, infatti, facilmente individuato dal cap.Pizziconi sulla base delle indicazioni fornite dall'imputato nel suo veemente slancio intimidatorio). E ciò avvenne puntualmente ed inevitabilmente.



In primo luogo perché il capitano aveva, evidentemente, il dovere di accertare se le rimostranze del Barilaro circa il comportamento del Cotterchio nel corso della perquisizione del 21 ottobre 2008 avessero un qualche fondamento.


Secondariamente perché, a fronte delle gravi minacce rivolte ad un appartenente all'Arma, era ovviamente prevedibile che il sottufficiale sarebbe stato allertato dell'accaduto anche al fine tutelare la propria incolumità.

MINACCE A CORPO POLITICO AMMINISTRATIVO

Capo "E":

IMPUTATI: PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco

del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 338 e 339 c.p. per aver, in concorso tra loro e con PELLEGRINO Maurizio (posizione questa definita con sentenza ex art. 425 c.p.p.), usato implicitamente minaccia nei confronti dell'Assessore del Comune di Bordighera SFERRAZZA Marco, recandosi PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco presso l'abitazione dell'Assessore e chiedendogli conto - a fronte del sostegno elettorale in precedenza ricevuto - del parere negativo da lui espresso in sede di Giunta in merito al rilascio




di una licenza per l'apertura di una sala giochi nel territorio comunale, richiesta in data 2.10.2008 dalla società "R.M. di PEPE' Lucia & C. s.a.s." a loro riconducibile, il fatto commettendo al fine di influire sulle deliberazioni degli organi collegiali del Comune e valendosi della forza intimidatrice derivante dalla convinzione, nel contesto sociale, della loro appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Con la recidiva reiterata per PELLEGRINO Giovanni e la recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.
In Bordighera, epoca successiva all'ottobre 2008.

Capo "F"

IMPUTATO: BARILARO Francesco

del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 338 e 339 c.p. per aver, in concorso con PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO Maurizio (posizioni queste definite con sentenza ex art. 425 c.p.p.), usato implicitamente minaccia nei confronti dell'Assessore del Comune di Bordighera INGENITO Ugo, recandosi BARILARO presso lo studio privato del predetto e chiedendogli se il parere negativo da lui espresso in sede di Giunta in merito al rilascio di una licenza per l'apertura di una sala giochi nel territorio



e da Pellegrino Giovanni (lo Sferazza) e dal solo Barilaro Francesco (l'Ingenito).

Barilaro Francesco è suocero di Pellegrino Giovanni che, a sua volta, è fratello di Pellegrino Maurizio (marito di Lucia Pepè, titolare della società che richiese la licenza commerciale sopra citata).

A questo punto va evidenziato che la famiglia Pellegrino è assai nota nell'estremo Ponente Ligure in quanto titolare di un'importante ditta che opera nel settore del "movimento terra", vincitrice di molti appalti pubblici (alcuni dei quali banditi proprio dal comune di Bordighera).


Alcuni membri della famiglia Pellegrino hanno avuto problemi con la giustizia:

Pellegrino Maurizio nel 2007 fu arrestato e poi condannato per favoreggiamento di un latitante appartenente ad un sodalizio mafioso;

lo stesso Pellegrino Maurizio ed il fratello Michele nel 1994 furono colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare e poi condannati per detenzione illecita di armi.

Pellegrino Giovanni ha precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Altre vicende giudiziarie hanno poi riguardato i Pellegrino in epoca successiva alle presunte minacce delle quali ci stiamo occupando.




Dunque i carabinieri, dopo aver ricevuto le allarmanti informazioni confidenziali sopra evidenziate, iniziarono un'attività di verifica della fondatezza delle stesse.

Il M.llo Marco Dainese, comandante della Stazione di Bordighera, approfittando del rapporto di conoscenza personale da lui intrattenuto con i due amministratori comunali (in particolare, con lo Sferazza), contattò dapprima quest'ultimo e, in un secondo momento, l'assessore Ugo Ingenito, convocando entrambi, separatamente, in caserma.

Nel frattempo fu informata la sezione di PG presso la Procura della Repubblica di Sanremo, con un'annotazione di PG datata 16 aprile 2009 (ma iscritta nel registro delle notizie di reato il 17 aprile).

Nel corso del processo, forse a causa dell'informalità dei colloqui che il m.llo Dainese ebbe con i due assessori, è emersa una certa difficoltà da parte del teste nel ricordare e indicare con certezza la data in cui gli incontri avvennero (il sottufficiale ha parlato, in un primo tempo, del 19 aprile 2009 ma tale indicazione è sicuramente errata in quanto nella citata annotazione di PG del 16 aprile si fa già menzione del risultato delle conversazioni con lo Sferazza e con l'Ingenito). E' quindi pacifico che gli incontri tra il militare e i due amministratori comunali precedettero di qualche giorno l'annotazione di PG del 16 aprile 2009.

Nel corso della sua deposizione il m.llo Dainese ha riferito di aver colto nei due assessori un senso di paura e di preoccupazione,



determinato dalle visite ricevute da parte di Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco (lo Sferazza) e del solo Barilaro (l'Ingenito).

Il sottufficiale ha ricordato che lo Sferazza gli disse che i due imputati si erano presentati a casa sua dopo avergli preannunziato telefonicamente la visita e gli avevano chiesto conto della sua posizione in merito all'istanza presentata dalla congiunta Pepè Lucia.

Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni avrebbero concluso l'incontro con le seguenti parole: **"quando avete avuto bisogno dei nostri voti ve li abbiamo dati"** (con evidente riferimento all'appoggio elettorale dato dai Pellegrino-Barilaro alla coalizione di centro-destra che, con successo, si era candidata ad amministrare Bordighera ed al sostegno che tali famiglie avevano dato, specificamente, allo Sferazza).

Quest'ultimo avrebbe anche riferito al sottufficiale che, dopo essere stato contattato dai due personaggi sopra citati, aveva nutrito forti timori per la propria incolumità fisica e per quella della figlia e si sarebbe determinato, prudenzialmente, a dormire con la pistola sotto il cuscino (la difesa ha posto in evidenza che, assai sorprendentemente, di tali importanti circostanze nè si fece menzione nella annotazione di PG del 16 aprile 2009, che determinò l'inizio del procedimento penale, né tali informazioni furono fornite al m.llo Del Franco, responsabile dei carabinieri della Sezione di PG).




Dal colloquio con Ingenito il m.llo Dainese desunse che anche questi era spaventato e preoccupato.

Oltre a riferire sul contenuto delle minacce che il medico gli aveva detto di aver ricevuto (consistite nelle parole: "*per caso non ce l'avete con la nostra famiglia?*") il m.llo ha insistito a lungo sulla propria capacità di evincere dalla gestualità delle persone gli stati d'animo delle stesse, in quanto esperto in "prossemica" (la prossemica è la disciplina che studia lo spazio e le distanze all'interno di una comunicazione, sia verbale che non verbale).

In sostanza il sottufficiale avrebbe colto nei due assessori gli stati di paura e di preoccupazione sopra descritti dal loro modo di atteggiarsi, dallo sguardo, dal tono della voce, dalla posizione delle mani, etc..

Il M.llo Dainese ha evidenziato in sede d'esame che il dottor Ingenito al momento della convocazione in caserma era talmente spaventato da non avere neppure il coraggio di pronunciare il nome della persona (Barilaro Francesco) che, ai primi di novembre del 2008, gli aveva fatto visita nel proprio studio medico per domandargli spiegazioni sulla rigida posizione da lui assunta in ordine alla domanda proposta da Pepè Lucia, relativa all'apertura della sala-giochi.

A detta del militare l'Ingenito appariva altresì preoccupato che qualcuno potesse venire a sapere che egli aveva parlato con i carabinieri e che aveva rivelato il nome del Barilaro.



Il Dainese ha riferito che il dottor Ingenito *"si guardava intorno per individuare eventuali telecamere presenti nell'ufficio e manifestava il timore che vi fossero registratori o microspie"*. Ha aggiunto che fu, forse, per tale ragione che l'assessore, anziché dire a voce chi fosse stata la persona che si era recata da lui in studio, si risolse a scrivere il nome di Barilaro Francesco su un foglietto.

Il "pizzino" con sopra scritto il nome "Barilaro" non fu, tuttavia, conservato dal m.llo Dainese.

Sin d'ora va detto che Sferazza e Ingenito, che erano stati ascoltati dal Dainese informalmente (senza cioè che venisse redatto un verbale delle sommarie informazioni da loro rese), hanno recisamente smentito in sede dibattimentale le affermazioni del sottufficiale.

I due assessori hanno asserito con nettezza che gli incontri con Barilaro e Pellegrino avvennero in un clima assolutamente sereno e che nel corso degli stessi non fu loro rivolta alcuna minaccia.

Entrambi i testi hanno poi precisato che le parole proferite dagli imputati nel corso dei due colloqui (parole oggettivamente prive di un reale contenuto intimidatorio) vennero percepite come semplici manifestazioni di disappunto o, al limite, di rimostranza per una scelta (il diniego della licenza per l'apertura della sala-giochi) non condivisa e ritenuta pregiudizievole per un membro della loro famiglia (la citata Pepè Lucia, cognata di Giovanni Pellegrino).



Si riporteranno più avanti ampi stralci delle dichiarazioni dibattimentali sul punto rese dai testi Sferazza e Ingenito.

Nell'analizzare le ulteriori emergenze dell'istruzione dibattimentale in ordine agli specifici fatti di cui ai capi "E" ed "F" contestati a Pellegrino Giovanni ed a Barilaro Francesco è opportuno tracciare un quadro delle vicende che seguirono sia la presentazione della citata domanda da parte della società di Pepè Lucia che le asserite minacce, fulcro delle imputazioni mosse ai predetti imputati.

Come si è detto l'istanza volta al rilascio della licenza per l'apertura di una sala giochi nel territorio comunale di Bordighera fu presentata in data **2.10.2008**.

Al n.395 di Via V.Emanuele la Pepè (rectius: la società "*R.M. di PEPE' Lucia & C. s.a.s.*") era già titolare di un bar (successivamente la richiesta, in data 6 aprile 2009, per l'inidoneità degli ambienti dell'immobile originariamente prescelto, fu modificata con indicazione di altro locale ubicato nella stessa via ma in un diverso numero civico, il n.282).

L'interessamento dei fratelli Pellegrino all'apertura della sala-giochi è stato evidenziato in sede d'esame dalla deposizione del teste Giovanni Andreotti.

Il dato è emerso anche da alcune intercettazioni telefoniche e non è comunque negato dalla difesa degli imputati.



Nei giorni successivi alla presentazione della menzionata richiesta di licenza intervennero i primi incontri informali tra i componenti della Giunta Comunale per discutere della questione.

Fu manifestata una pressoché generale contrarietà dei membri dell'organo esecutivo del Comune. In particolare fu nettissimo il dissenso da parte di alcuni assessori (i menzionati Sferazza ed Ingenito, ma anche Giulio Viale ed il vicesindaco Mario Jacobucci).

Pur essendo emerso in seno all'Amministrazione Comunale un orientamento di principio sfavorevole all'apertura di sale-giochi a Bordighera, anche grazie alle informazioni di carattere giuridico ricevute dal responsabile dell'Ufficio Commercio (dr. Caria) e dal direttore generale del Comune (dr. Cantaro), Sindaco e Assessori compresero che non sarebbe stato possibile porre un divieto assoluto al rilascio di licenze nel settore (v. deposizioni del sindaco di Bordighera Giovanni Bosio e del presidente del consiglio comunale Giovanna Borelli).

Fu, quindi, ritenuto che l'unica possibilità di contenere il proliferare di locali di intrattenimento ludico, considerati perniciosi per la comunità cittadina, fosse di approvare un regolamento (sino a quel momento inesistente) che, disciplinando con rigore gli ambiti topografici, le caratteristiche dei locali, il numero di apparecchi installabili etc., rendesse quantomeno scarsamente appetibile, sotto il profilo economico, l'apertura di sale-giochi in città.



Poiché l'approvazione di un tale regolamento richiedeva tempo, la Pepè, con una finalità meramente dilatoria, fu invitata dai funzionari dell'Ufficio Commercio (in tal senso istruiti dagli amministratori comunali) a integrare la documentazione allegata alla domanda di apertura della sala giochi.

Fu, quindi, delegata alla Polizia Locale un'attività istruttoria che consentisse successivamente di tracciare gli ambiti territoriali in cui l'apertura di sale-giochi era consentita e quelli in cui veniva preclusa (v. deposizione dei testi Satta e Caria).

Nel frattempo alcuni assessori, tra cui lo Sferazza, avevano reperito su internet schemi di regolamenti approvati in altre città italiane, sulla cui falsariga poter elaborare l'atto che disciplinasse la possibilità ed i limiti di apertura di sale-giochi a Bordighera.

Una prima bozza delineò una maggiore estensione dell'area di preclusione (ad est da P.zza Mazzini; ad Ovest V.Pasteur; a sud la passeggiata a mare; a nord la Via Romana).

Tale delimitazione non fu poi ritenuta opportuna. Infatti si valutò che, poiché la stessa escludeva totalmente non solo il centro cittadino ma anche la più immediata periferia, si sarebbe corso il rischio di un'impugnazione dell'atto amministrativo che l'avesse recepita.

Il rettangolo cittadino off-limits per le sale giochi venne, conseguentemente, ristretto sui lati est (via Marconi) ed ovest (via V.Veneto).



Il regolamento fu approvato l'11 febbraio 2009.


Il deliberato prevedeva dunque delimitazioni che escludevano l'apertura di sale-giochi nel centro di Bordighera e conteneva nel numero di cinque le *sloats machines* installabili nell'esercizio.

I limiti (anche territoriali) che poneva tale regolamento avrebbero comunque consentito alla Pepè di ottenere la licenza richiesta, trovandosi il locale della sua società destinato ad ospitare la sala-giochi fuori del perimetro territoriale oggetto di divieto.

Va sottolineato sin d'ora che la Pepè, la quale, prima dell'emanazione del regolamento, avrebbe potuto aprire la sala giochi con una semplice DIA, non si era avvalsa di tale facoltà.

Alla richiesta di integrazione della documentazione presentata (formulata dall'Ufficio Commercio, su indicazione della Giunta, che aveva bisogno di prender tempo per approvare il regolamento) la Pepè nulla obiettò.


Tale regolamento (che, come si è detto, non avrebbe precluso, con riguardo all'ubicazione indicata, l'apertura della sala giochi richiesta dalla Pepè), con le limitazioni poste rese scarsamente interessante (sotto il profilo economico) l'apertura dell'esercizio: il locale si sarebbe non solo trovato in una zona decentrata della città, ma in esso sarebbero stati installabili soltanto pochi apparecchi da gioco. Fu forse per questo che la Pepè non diede seguito all'istanza originariamente presentata.



Sin d'ora si evidenzia che il regolamento approvato nel febbraio del 2009 dal consiglio comunale di Bordighera è stato successivamente confermato dalla **Commissione Straordinaria Prefettizia** che ha retto l'amministrazione della città a partire dal maggio 2011, quando il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con Decreto del Presidente della Repubblica.

La conferma dell'originario regolamento da parte della citata Commissione Straordinaria Prefettizia dimostra, ad avviso di questo Tribunale, che l'operato degli organi rappresentativi ed esecutivi del comune di Bordighera, per quel che concerne la vicenda in oggetto, ebbe come risultato la produzione di uno strumento di contenimento del proliferare delle sale giochi, giuridicamente ineccepibile e idoneo alla realizzazione dello scopo perseguito.

Ora, senza in alcun modo voler sindacare le scelte operate dall'autorità politico- amministrativa, se si considera che, a leggere la relazione del Ministro dell'Interno al Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera fu determinato principalmente da una ritenuta impossibilità di funzionare dell'organo collegiale rappresentativo, dovuta alle intimidazioni di stampo mafioso rivolte ai due assessori Ingenito e Sferazza in merito alla vicenda sala-giochi, appare sorprendente che l'organismo prefettizio (la Commissione Straordinaria che surrogò gli organi comunali ordinari, asseritamente sottoposti a turbative), abbia, a distanza di pochi mesi, ritenuto ineccepibile




l'attività dei due assessori, della Giunta che predispose il regolamento citato e del Consiglio Comunale che lo approvò, pervenendo a compiere scelte sostanzialmente identiche a quelle operate dagli organi surrogati.

Ciò significa che, quantomeno sul fronte della capacità di resistere alle (presunte) intimidazioni che avrebbero potuto indurre gli organi comunali ad un atteggiamento di supinità (e così consentire il proliferare di sale-giochi in città, ipotizzabilmente, gestite da organizzazioni criminali interessate a investire o riciclare denaro "sporco" nel settore), gli organismi comunali di Bordighera operarono con tempestività ed efficienza, senza preoccuparsi di condizionamenti esterni di alcun genere.

Naturalmente tale conclusione, in sé, non implicherebbe necessariamente l'esclusione della sussistenza dei reati contestati agli imputati Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni, atteso che, come subito vedremo, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art.338 cp. non è necessario che le violenze o le minacce al corpo amministrativo raggiungano lo scopo desiderato dagli agenti, essendo sufficiente che dalle condotte poste in essere derivi un turbamento dell'attività degli organi presi di mira.

66 77 11 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100




Inquadramento giuridico dei fatti secondo la prospettazione
accusatoria.

L'addebito mosso a Barilaro Francesco e a Pellegrino Giovanni ha come oggetto la violazione dell' artt 338 cp. aggravato ai sensi dell' art. 339 cp.

La fattispecie in esame, che nel codice penale è collocata nel Libro II ("Dei delitti"), al titolo II ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione"), nel capo II ("Dei delitti dei privati contro la P.A.") è rubricata come **violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.**

La condotta incriminata è così descritta:
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita' costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.....

L'art. 339 prevede poi alcune circostanze aggravanti:
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona



travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni).

La fattispecie di cui all'art.338 cp è reato comune.

L'interesse tutelato dalla norma è il regolare funzionamento e il prestigio della P.A.

La norma mira a garantire la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione dei pubblici uffici impersonalmente considerati (e delle imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità), contro la violenza o la minaccia dirette a impedire, a turbare o a coartare l'esercizio delle loro funzioni ovvero l'organizzazione o l'esecuzione dei loro servizi.

Si tratta dunque di fattispecie criminosa che, a differenza di quella di "violenza o minaccia a p.u." prevista dall'art.336 cp (che mira alla tutela di singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio



contro condotte volte alla coartazione dei loro atti), ha lo scopo di proteggere gli organi impersonalmente considerati.

Sicuramente nell'ambito dei corpi amministrativi (indicati specificamente dalla norma e rientranti nel più generale concetto di pubblico ufficio) rientrano le giunte e i consigli comunali.

A differenza dell'art.336 cp. l'art.338 cp. è fattispecie con la quale si mira a reprimere anche fatti diretti alla semplice perturbazione dell'attività funzionale (cioè la produzione di condizioni oggettive o soggettive tali da alterare il normale e tranquillo andamento delle adunanze o lo svolgimento dell'esercizio delle funzioni).

Va posto in luce come la violenza, fisica o morale, esercitata sui **singoli membri** del corpo o del collegio integri sicuramente la fattispecie *de qua* allorchè sia virtualmente idonea a produrre l'effetto considerato dalla legge in relazione al corpo o al collegio stesso (v. in senso conforme Cass Sez.III 18 maggio 2005 n. 33067).

Alla luce di tale indirizzo, pertanto, già ora può dirsi come una delle obiezioni proposte su questo punto dalla difesa debba ritenersi priva di pregio.

E' stato, infatti, sostenuto dal legale di Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco che, poichè l'atto che poteva ostacolare l'accoglimento della domanda della Pepè (il regolamento comunale in materia di esercizi commerciali) era di competenza del Consiglio Comunale, le presunte minacce nei confronti di due soggetti



(assessori) estranei a tale organo collegiale non avrebbero potuto in alcun modo turbarne il funzionamento e condizionarne le decisioni.

Tale assunto non può essere assolutamente accolto.

E', infatti, evidente, in primo luogo, che, se l'approvazione del regolamento era di competenza del Consiglio Comunale, il potere di proposta era certamente anche di spettanza della Giunta. E l'esercizio o meno di tale potere poteva essere determinante per contrastare o accogliere le richieste formulate da chi avesse minacciato i due assessori.

In secondo luogo (e ciò spiega la, volutamente ed intelligentemente, generica contestazione, operata dal PM, che ha indicato quale fine delle minacce l' "*influire sulle deliberazioni degli organi collegiali del comune*") la tesi difensiva appare errata perché la stessa Giunta deve essere considerata "corpo amministrativo" (che, nel caso, era suscettibile di essere turbato da un'azione minacciosa).

Se, infatti, le minacce *de quibus* fossero state davvero poste in essere ben avrebbero potuto gli assessori in tal modo intimiditi, condizionare il funzionamento dell'organo esecutivo del Comune (decidendo o meno di prendere un'iniziativa per l'approvazione di un regolamento comunale in materia di commercio; delimitando le prescrizioni regolamentari in un senso favorevole o sfavorevole al soggetto che presentò l'istanza per l'apertura della sala-giochi etc., impartendo o meno ai funzionari comunali direttive atte ad



ostacolare l'accoglimento dell'istanza di apertura della sala giochi, etc).

In ogni caso risulta di tutta evidenza che l'azione intimidatoria su Ingenito e Sferazza si sarebbe logicamente riverberata sulle decisioni del consiglio comunale, a causa della naturale azione di convincimento e persuasione che gli assessori normalmente sono in grado di esercitare sui consiglieri comunali che sostengono la loro maggioranza.

Va notato che una tale conclusione è rafforzata dalla lettura della norma incriminatrice in esame, dove si evidenzia che il fine di tutela perseguito dalla stessa è di evitare che l'attività dei corpi.....amministrativi sia impedita...o turbata "**comunque**". E tale avverbio indica che il turbamento può avvenire nelle forme più varie e con atti diretti o indiretti purchè idonei ad influire sull'azione e sulle decisioni dei corpi amministrativi stessi.

Il dolo del reato è specifico, non risultando necessario, come sopra si è anticipato, per integrare la fattispecie di cui all'art.338 cp il conseguimento dell'obiettivo di impedire o turbare le attività e le decisioni dei corpi amministrativi

«.....»

Nel caso in esame, agli imputati il reato di cui all'art.338 cp è stato contestato nella forma aggravata dal fatto di ***aver posto in essere le minacce sopra descritte valendosi della forza intimidatrice***



derivante dalla convinzione, nel contesto sociale, della loro appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso.


Più avanti si evidenzierà come l'eventuale accertamento dell'appartenenza (o della contiguità) di Barilaro e Pellegrino a sodalizi mafiosi avrebbe altresì imposto di valutare con una diversa e più severa ottica la sussistenza in fatto delle minacce addebitate. Infatti non sarebbe ovviamente possibile, prescindere, nell'apprezzamento della portata intimidatoria delle espressioni proferite, dalla qualità dei soggetti che le pronunziarono e dal contesto nel quale i medesimi erano inseriti.

«oooooooooooooooooooooooooooo»

- La lunga e complessa istruzione dibattimentale svolta ha dimostrato l'infondatezza dell'accusa mossa a Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco in relazione alle imputazioni loro contestate ai capi "E" ed "F".

Va innanzitutto evidenziato che le testimonianze rese in sede dibattimentale da **Ugo Ingenito** e **Marco Sferazza** non hanno supportato gli addebiti mossi dal PM .

Sferazza ha affermato in modo assolutamente netto che, quando il M.llo Dainese lo convocò in caserma a Bordighera, egli gli riferì che nel corso della visita di Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco a casa propria vi fu un colloquio con i due assolutamente tranquillo.



L'incontro fu preceduto da una telefonata (tra l'altro sul cellulare dello Sferazza) con la quale gli si chiedeva se egli poteva riceverli; i due imputati, accolti in casa con cordialità (stanti i pregressi rapporti - di lavoro e non - dei quali si dirà, tra l'assessore e Pellegrino Giovanni), rinfacciarono allo Sferazza l'appoggio elettorale datogli nelle elezioni comunali ma non proferirono alcuna espressione neppure velatamente minacciosa.

Ora, appare improbabile che chi intende intimidire qualcuno faccia precedere la propria visita da una telefonata. E' chiaro, infatti, che un incontro non preannunziato assume una maggiore efficacia intimidatrice (se questa fosse stata l'intenzione degli imputati).

Quanto alla ammissione fatta al M.Ilo Dainese dallo Sferazza (il quale aveva dichiarato al sottufficiale di avere una pistola) l'assessore in sede d'esame ha riferito di non aver mai detto al militare (diversamente da quanto da quest'ultimo sostenuto) di *"dormire con l'arma sotto il cuscino"*.

Sferazza ha precisato di aver evidenziato al militare che, abitando in una casa lontana dal centro abitato, l'arma poteva servirgli per difendersi da eventuali malintenzionati, ma ha escluso di aver voluto fare nella circostanza qualsivoglia riferimento a Pellegrino e a Barilaro.

Un altro episodio che la pubblica accusa aveva interpretato come rivelatore di intimidazioni subite dallo Sferazza ha trovato altra precisa smentita dibattimentale.




IL PM aveva evidenziato che in data 16 giugno 2010, Sferazza, a oltre un anno e mezzo dalle (presunte) minacce subite nel corso della visita di Pellegrino e Barilaro, mentre in moto percorreva una strada di Bordighera, vedendo un appuntato dei carabinieri da lui conosciuto (Baldan Luca), fermo ad un posto di controllo, aveva arrestato la marcia per chiedere, spaventato, di essere protetto dall'Arma.

Circa tale episodio, Sferazza, in sede d'esame, ha ricordato di essere stato fermato dal Baldan e di non essersi, invece, spontaneamente accostato per chiedere di parlare al militare.

Sferazza ha confermato che il Baldan gli aveva detto di stare tranquillo e che sarebbe passata spesso una pattuglia dell'Arma sotto casa sua. A detta dello Sferazza, tuttavia, la maggior frequenza dei controlli che i carabinieri avrebbero effettuato non sarebbe stata determinata dalla manifestazione da parte sua di timori nei confronti dei Pellegrino-Barilaro.

Il teste ha altresì evidenziato come, prima delle parole del m.llo Dainese e dell'app. Baldan, non avesse neppure immaginato di essere in pericolo, non avendo mai percepito alcun connotato minaccioso nelle parole di Barilaro e Pellegrino.

Solo nel giugno 2010, quando furono arrestati tali imputati, egli si impaurì, temendo che, contrariamente a quella che era la realtà, potessero essere a lui ricollegate le iniziative giudiziarie che



avevano portato all'adozione delle misure cautelari nei confronti di Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni.

- Il dottor Ugo Ingenito, in sede d'esame, ha anch'egli recisamente escluso di essere stato minacciato dal Barilaro, allorchè questi si presentò presso il proprio studio medico (nel quale era presente anche la moglie del professionista, che assistette al colloquio) .

Ha negato di aver scritto il nome di Barilaro su un foglietto per timore che nella stanza della caserma dei carabinieri di Bordighera in cui avvenne il colloquio con il m.llo Dainese fossero presenti microspie.

L'Ingenito ha dichiarato che, come medico, era abituato a scrivere mentre, seduto ad una scrivania, parlava con i pazienti; ha, dunque, affermato che il nome di Barilaro fu da lui vergato distrattamente, e non per le ragioni indicate dal Dainese.

- Un altro elemento enfatizzato dalla Pubblica Accusa si è rivelato di non particolare solidità:

il fatto che i Pellegrino si fossero rivolti ad un avvocato dopo che era stata divulgata dalla stampa la notizia delle minacce ad Ingenito e Sferazza (ma senza che fossero stati indicati i loro nomi quali sospetti autori delle stesse) testimonierebbe, ad avviso del PM, che Pellegrino e Barilaro si ritenevano responsabili di tali (presunte)



intimidazioni ed avevano, conseguentemente, cercato di premunirsi chiedendo l'intervento di un legale.

Tale dato, in realtà, ad avviso di questo collegio non dimostra alcunchè.

Dopo la pubblicazione sulla stampa locale della notizia delle minacce a Sferazza e Ingenito era, infatti, prevedibile, in primo luogo, che potesse essere ipotizzata una responsabilità per tali fatti di persone vicine alla Pepè, in quanto portatrici di un interesse all'apertura della sala giochi richiesta da quest'ultima, ed alla quale si erano opposti i due assessori.

In secondo luogo l'espressione usata da Pellegrino Giovanni (*"non se ne può più"*), che è stata colta (in una delle intercettazioni telefoniche nelle quali si palesa la volontà dei Pellegrino di contattare un legale) costituisce un dato che rivela addirittura come i Pellegrino (dal loro punto di vista) si sentissero ingiustamente perseguitati per fatti ai quali si ritenevano estranei.

Riguardo all'attendibilità delle deposizioni di Ingenito e Sferazza va osservato che nel corso dell'istruzione dibattimentale non è emersa alcuna prova che i due testimoni abbiano subito intimidazioni affinché nel presente processo dichiarassero il falso.

E' vero che Sferazza subì nel giugno del 2010, a distanza di poche settimane l'una dall'altra, due manomissioni dei freni del proprio motociclo (che per poco non ebbero conseguenze per lui letali) e ricevette una telefonata di minacce rivolte a lui ed alla propria



famiglia da persona che parlava con spiccato accento siciliano. Tuttavia non è emerso alcun legame tra tali episodi e le vicende di questo processo, né è stato in alcun modo provato che tali atti criminali provenissero dagli imputati o da persone ai medesimi legate.


A prescindere, tuttavia, dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale da Sferazza ed Ingenito, con riguardo ai fatti contestati a Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni ai capi E ed F, va evidenziato che il comportamento dei due assessori durante e dopo le visite degli imputati non appare quello, descritto dalla Pubblica Accusa, di persone terrorizzate dopo essere state minacciate da esponenti mafiosi.

Lo dimostra innanzitutto la loro reazione durante i colloqui in cui fu loro rinfacciato di essersi opposti all'apertura della sala giochi richiesta dalla Pepè (di fronte a Barilaro e a Pellegrino i due ribadirono recisamente la loro contrarietà all'apertura di sale-giochi a Bordighera).

Si riportano le deposizioni di Sferazza e Ingenito all'udienza del 14 aprile 2011.

Testimonianza SFERAZZA:

“ Il clima è stato un clima tra persone che si conoscono senza nessun timore, assolutamente. Io ho detto loro che le sale gioco, le macchinette non le ritengo socialmente utili perché, comunque, rovinano le persone, rovinano le famiglie. Io sono contrario, è una cosa che proprio, se io



potessi, ripeto, le toglierei dai bar, dalle tabaccherie, cioè sono completamente contrario. È una cosa che io non avrei mai accettato.

AVV. BOSIO - Quindi, lei ha esternato la sua posizione.

TESTE SFERRAZZA - Certo!

AVV. BOSIO - Precisa, chiara, in ordine, appunto, alla questione delle sale gioco. E dall'altra parte che tipo di reazione ha avuto, che tipo di domande? C'è stato un dialogo io credo, no?

TESTE SFERRAZZA - Sì. Loro sostenevano che era una attività come tante altre. Ho detto: sì, per voi sì, per me no!

AVV. BOSIO - Quindi, c'è stata una discussione.

TESTE SFERRAZZA - Esatto! Ho detto: a me non piace! E loro: ma non c'è niente di male perché le macchinette ci sono dappertutto. Sì, però a me non mi piace. Siccome a Bordighera non ce n'è neanche una, se io potessi le toglierei dai bar e dai tabaccai. Essere etichettato come uno di quelli che ha dato il la a questo tipo di attività a me non piace. Cioè una discussione più o meno ma in maniera...

AVV. BOSIO - Quindi, c'è stata una discussione pacifica, tranquilla.


TESTE SFERRAZZA - Certo!

AVV. BOSIO - Lei ha già detto che i toni non sono stati minacciosi.

TESTE SFERRAZZA - Assolutamente!

Testimonianza Ingenito:

Io risposi semplicemente che non c'era nulla di personale, che questo era dovuto a motivi ben diversi che ho già esposto prima, e quindi che



ero contrario ieri, lo sono oggi e lo sarò domani. Alché il Barillaro ne prendeva atto, mi salutava e se ne andava. .

«??»

La valenza intimidativa delle parole proferite dagli imputati

In ordine al carattere intimidatorio che, a prescindere dai sentimenti soggettivi provati dai due assessori, sarebbe stato insito nelle parole dei due imputati, in quanto e proprio perchè (ritenuti) appartenenti o contigui ad ambienti criminali mafiosi, può sin d'ora osservarsi come, prima che la stampa si occupasse della vicenda sala-giochi e delle minacce *de quibus*, la conoscenza di tali presunte appartenenze o contiguità dei due imputati a detti ambienti non fosse così diffusa tra la popolazione di Bordighera come ha, invece, sostenuto la Pubblica Accusa: Barilaro Francesco era incensurato e i precedenti penali dei Pellegrino non erano tali (e così noti) da allarmare più di tanto i due assessori (sul punto ci si soffermerà più avanti trattando dell'aggravante contestata di cui all'art.339 cp.).

A tali considerazioni va aggiunto che i rapporti personali tra i due assessori e gli imputati non erano limitati alla (già evidenziata) comune appartenenza politica ed erano cordiali e risalenti nel tempo.

Sferazza era in possesso del numero di cellulare di Pellegrino Giovanni e viceversa.



Lo stesso assessore dirigeva una squadra ciclistica sponsorizzata dai Pellegrino, con i quali tra l'altro, aveva avuto rapporti di lavoro (e li continuerà ad avere anche dopo le presunte minacce delle quali ci si occupa e addirittura - con la ditta gestita dai fratelli di Giovanni e Maurizio - dopo gli arresti di questi ultimi nel giugno 2010).

Ingenito era il ginecologo delle donne che, per nascita o per matrimonio, appartenevano alle famiglie Pellegrino e Barilaro (il medico aveva fatto nascere i quattro figli della sopra citata Pepè Lucia e la prole di tanti altri componenti delle due famiglie).

Il rapporto era di tale intensità che, normalmente, quando un membro delle famiglie Pellegrino/Barilaro si sposava l'Ingenito veniva immancabilmente invitato alle nozze.

A ciò, come si è detto, si aggiungeva una contiguità politica tra gli assessori (entrambi appartenenti al partito "Forza Italia") ed i Pellegrino, che appoggiavano la coalizione della quale facevano parte i primi.

- Conclusivamente questo Tribunale rileva che all'esito dell'istruzione dibattimentale non è emersa alcuna prova che consenta di ritenere sussistenti i fatti addebitati agli imputati ai capi "E" ed "F".

Nel dar conto dei criteri di valutazione giuridica che, in relazione al capo che si esamina, hanno condotto alla decisione assolutoria va



evidenziato come cardine della tesi accusatoria siano stati gli elementi indicati dal m.llo Dainese, comandante della stazione dei CC. Di Bordighera.


Il sottufficiale ha riferito al processo quanto a lui sarebbero stato dichiarato dai due assessori Sferazza e Ingenito in ordine alle sopra descritte minacce.

I due amministratori comunali, sentiti al dibattimento come testi, hanno fornito una versione dei fatti diametralmente opposta a quella data dal m.llo Dainese e le loro dichiarazioni sono apparse precise, chiare e coerenti.

Ora, Sferazza e Ingenito furono convocati in ufficio dal sottufficiale per un colloquio informale e non vennero invitati a rendere sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art.351 cpp e con le modalità di cui all'art.357 cpp.

Conseguentemente l'ufficiale di PG Dainese, in sede d'esame, ha potuto essere autorizzato a riferire il contenuto delle dichiarazioni informalmente a lui rese dai predetti assessori (non operando il divieto ex art.195 cpp per tali dichiarazioni non formalizzate)

Tale modalità di acquisizione delle informazioni ha però impedito al PM, nel momento in cui, in sede di esame, si sono verificate le suaccennate divergenze tra le dichiarazioni acquisite informalmente in sede di indagine e quelle rese al dibattimento dai testi,




l'effettuazione di formali contestazioni ex art.500 cpp. (mancava materialmente, tra l'altro, un verbale su cui fossero riportate le informazioni rese da Sferazza ed Ingenito al m.llo Dainese)

Ne è conseguita l'impossibilità di attribuire ogni valore probatorio a quanto riferito *de relato* dal teste Dainese.

Va sottolineato che comunque, anche nel caso in cui le evidenziazioni operate dal PM in relazione alle indicate divergenze fossero stato considerabili come contestazioni in senso tecnico, il valore probatorio insito nelle stesse sarebbe stato assai limitato. Come è noto, infatti, l'art.500 comma 2 cp prevede che le ***dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste*** .

Certamente il PM ben poteva ritenere menzognere le dichiarazioni rese al dibattimento da Sferazza e Ingenito (perchè totalmente divergenti rispetto a quelle informalmente rese in sede di indagine) e chiedere conseguentemente la trasmissione degli atti al proprio ufficio (cosa che non è avvenuta).



Tale evenienza, tuttavia, non avrebbe minimamente spostato il quadro probatorio formatosi dopo la deposizione dei testi.

- Poteva poi prospettarsi la possibilità di attribuire valore probatorio (pieno) alle citate dichiarazioni informali riferite dal teste Dainese, qualora si fosse dimostrato che le stesse erano


state rese nel corso delle indagini preliminari da soggetto che fosse stato successivamente oggetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di somme di danaro (ex art.500 comma 4 cpp).

Ma a prescindere dal fatto che l'accertamento incidentalmente svolto nel corso del processo non ha fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della norma in questione, va sottolineato come un ulteriore ostacolo all'ingresso, in sede di valutazione probatoria, delle dichiarazioni *de quibus* sarebbe stato dato nuovamente dal carattere estemporaneo ed informale delle informazioni asseritamente rese al teste Dainese da Sferazza e Ingenito.

Resta dunque il peso insormontabile delle dichiarazioni rese al processo dei due assessori Ingenito e Sferazza.

Tali testimoni hanno recisamente escluso di essere stati minacciati prima di essere interrogati ed esaminati affinché fornissero una versione dei fatti favorevole agli imputati.

Anche i tentativi di dimostrare con testimonianze esterne che i due assessori furono minacciati si sono rivelati in sede dibattimentale assolutamente inefficaci.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Esemplificativa in tal senso è stata la testimonianza di un medico psichiatra, la dottoressa Giovanna Baldassarre, psicologa della ASL n.1 imperiese, che ebbe in cura lo Sferazza a partire dalla fine del 2010 .

Il fatto che Marco Sferazza si fosse rivolto ad una psicologa, è stato indicato dalla pubblica accusa come dimostrativo dello stato di angosciata preoccupazione in cui l'assessore versava dopo le minacce per sé e per la propria famiglia.

Tale dato, in sede d'esame, è stato diversamente e convincentemente spiegato dall'interessato.

Sferazza ha, infatti, reiteratamente sostenuto che i problemi psicologici che lo indussero a rivolgersi, alla fine del 2010, alla dottoressa Giovanna Baldassarre non furono determinati dalle (asserite) intimidazioni dei Pellegrino (risalenti a quasi due anni prima).

A indurre lo Sferazza a contattare la psichiatra furono invece altri eventi: la telefonata in dialetto siciliano, dal contenuto minaccioso, l'episodio dei freni (di cui si è già detto sopra) e, infine, il fatto che le notizie pubblicate sulla stampa dopo gli arresti di Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco sembravano correlare tali misure alle accuse mosse nei confronti di questi ultimi dallo stesso Sferazza (e da Ingenito).

La dottoressa Baldassarre, significativamente liberata dal proprio paziente da ogni vincolo a rispettare (opponendolo al processo) il




segreto professionale, ha dichiarato che mai lo Sferazza le confidò di nutrire sospetti sui Pellegrino in ordine alle minacce ricevute. La stessa psicologa ha, inoltre, evidenziato che il tipo di disturbo dal quale era affetto lo Sferazza era uno stato d'ansia di tipo transitorio, reattivo (quindi conseguente ad eventi recenti rispetto alla sua insorgenza).

La Baldasserre ha riferito senza incertezze che a spaventare lo Sferazza erano stati avvenimenti verificatisi poco prima del novembre-dicembre 2010 quando il medesimo la contattò.

La dottoressa ha assolutamente escluso un possibile legame con fatti risalenti più indietro nel tempo, anche perchè fu lo stesso Sferazza nel corso della visita medica a fare espresso riferimento alle telefonate in dialetto siciliano ricevute ed agli episodi dei freni sabotati, verificatisi nel giugno del 2010 (pagg. n. 7 e 11 della deposizione Baldassarre).

- Senza tacere che eventi successivi ai fatti inerenti il presente processo hanno gettato inquietanti ombre sulla presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso nell'estremo Ponente Ligure, va evidenziato che tali ombre hanno investito anche le famiglie Pellegrino e Barilaro. Persone appartenenti a tali famiglie sono state oggetto di misure cautelari personali e reali in relazione a indagini della Direzione Distrettuale Antimafia.



Naturalmente, in attesa degli esiti che avranno i relativi procedimenti penali e di prevenzione, questo Tribunale ha valutato gli addebiti mossi agli imputati in relazione ai fatti specifici contestati dalla Pubblica Accusa senza, doverosamente, subire condizionamenti legati a campagne politiche e mediatiche che, anche con una certa superficialità, hanno emesso nelle rispettive sedi giudizi talvolta assai affrettati.

Questo Tribunale, doverosamente, ha giudicato sulla base del patrimonio probatorio offerto dalle parti attenendosi strettamente al rispetto delle regole giuridiche processuali e sostanziali.

All'esito del dibattimento questo Collegio ha ritenuto che le parole pronunziate all'indirizzo (in particolare) di Sferazza, confermate dal medesimo in sede d'esame (*"quando avete avuto bisogno dei nostri voti noi ve li abbiamo dati"*) non fossero dotate di un intrinseco valore intimidatorio ma fossero, semmai, sintomatiche di un degrado della vita politica, anche ai livelli più bassi. Uno scadimento dovuto principalmente alla personalizzazione (non solo in ambiti territoriali ristretti, come nella presente vicenda processuale) delle competizioni elettorali ed alla perdita di ancoraggi ideologici nella dialettica tra i partiti. Espressioni come quella sopra riportata sono, infatti, rivelatrici, di una concezione aberrante della politica, vista sempre di più, anche al di là del fenomeno criminale del c.d. voto di scambio, come attività nella quale il perseguimento del bene



danno di un corpo amministrativo etc. *si sia avvalso della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete esistenti o supposte.*

La formulazione della norma pone certamente all'interprete qualche dubbio sullo spettro di operatività della stessa.

Ad una prima lettura, ad esempio, non sembra neppure richiedersi che l'autore delle minacce o violenze, il quale si sia valso della forza intimidatrice di associazioni segrete/mafiose, debba essere partecipe di tali sodalizi.

Potrebbe dunque profilarsi il caso di un soggetto che eserciti l'attività di intimidazione su corpi amministrativi etc.. valendosi di personali rapporti con appartenenti ad associazioni del tipo descritto senza essere organico alle stesse.

Addirittura non deve neppure ritenersi necessaria l'esistenza effettiva dell'associazione segreta/mafiosa, essendo sufficiente che tale esistenza sia supposta nel contesto sociale nel quale operano i membri del corpo amministrativo fatti oggetto delle violenze o intimidazioni.

Tali requisiti della circostanza aggravatrice in esame (analogamente a quanto si è evidenziato con riguardo alla delineazione della fattispecie di cui all'art.338 cp come reato di mero pericolo) testimoniano una particolare e penetrante volontà del legislatore di tutelare l'attività di organi collegiali (politici, amministrativi e giudiziari) in considerazione della straordinaria importanza per la



collettività che le decisioni di tali corpi siano sempre ispirate alla legalità ed al perseguimento dell'interesse pubblico, senza subire intralci o turbative di alcun genere.

Ricalandoci nella vicenda sottoposta a giudizio va, dunque, rilevato che, per ritenere integrata l'aggravante di cui all'art.339 comma 1° u.p. cp., sarebbe stato necessario alla Pubblica Accusa dimostrare che Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni, quando si rivolsero ai due assessori per chieder conto del loro ostracismo alla richiesta di apertura della sala-giochi presentata dalla congiunta, si fossero in qualche modo avvalsi di una forza intimidatrice derivante da associazioni segrete o mafiose.

Dunque, come si è premesso (e diversamente da quanto è stato indicato dal PM nella contestazione in fatto della circostanza), non sarebbe neppure stato necessario provare la appartenenza degli imputati a sodalizi segreti/mafiosi, bastando, ai fini dell'affermazione di una loro responsabilità, che gli stessi avessero utilizzato tali associazioni (esistenti o supposte che fossero da parte di Ingenito e Sferazza) per turbare, condizionandole, le scelte del Comune di Bordighera inerenti l'apertura di sale-giochi in città.

Naturalmente, se in capo ai due assessori vi fosse stato tale convincimento (di un possibile intervento di associazioni segrete o mafiose, alle quali fossero appartenuti o meno i loro interlocutori) ciò avrebbe avuto non solo un rilievo in relazione alla valutazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.339 cp., ma




avrebbe comportato altresì la necessità di apprezzare sotto una diversa e più rigorosa prospettiva, il contenuto delle espressioni proferite dai due imputati in occasione degli episodi del novembre 2008.

E' chiaro, infatti, che le parole pronunziate da chi sia organico o contiguo ad un sodalizio mafioso (o anche da un soggetto che si limiti soltanto a far credere alla sua vittima di avere alle spalle un tale sodalizio, sebbene in realtà inesistente) appaiono certamente dotate di un'efficacia intimidatrice assai rafforzata. In tali casi anche parole che non sembrano avere un significato minatorio (e addirittura espressioni di compiacimento o di felicitazione) possono rivelare una spiccata valenza intimidatrice.

E' risultato dunque di particolare importanza analizzare quale fosse il contesto nel quale si presentavano i due imputati e le loro famiglie nella realtà di Bordighera all'epoca delle famose visite in casa Sferazza e nello studio del dottor Ingenito.

Tale valutazione era peraltro imposta a questo collegio dopo che la **Suprema Corte di Cassazione (Sez.II Penale)** - decidendo con sentenza n.4151 del 2011 un ricorso contro la custodia cautelare in carcere applicata a Barilaro Francesco per i fatti inerenti le minacce agli assessori di Bordighera - aveva annullato, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova che aveva ripristinato la misura predetta (in precedenza revocata dal GUP di Sanremo).



I giudici di legittimità, nella decisione cautelare citata, a proposito dei fatti addebitati al Barilaro scrivevano: *“..... l'incisività dell'intervento del ricorrente (Barilaro Francesco) sugli amministratori locali appare attenuata, nella sua “pesantezza”, dalla forma soltanto implicita della condotta intimidatoria dell'imputato, dal momento che il ricorrente si sarebbe soltanto lamentato di un presunto atteggiamento persecutorio di un assessore comunale nei confronti della sua famiglia e la minaccia sarebbe piuttosto riferibile (implicitamente o indirettamente) alla forza intimidatrice derivante dalla “convinzione” nel contesto sociale, dell'appartenenza dello stesso ricorrente e dei suoi familiari ad una non meglio identificata associazione di tipo mafioso”*. Proseguono i Giudici: *“....Peraltro la presunta mafiosità del Barilaro non si è tradotta in corrispondenti specifiche qualificazioni giuridiche, non essendo stata nemmeno contestata l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. n.152 del 1991 e, in questi termini, resta aperta la questione, da approfondire nella sede processuale del vaglio dibattimentale dell'ipotesi accusatoria, se e in quale misura il ricorrente avesse nel tempo con condotte concrete suscitato la propria fama criminale, per poi “spenderla” strumentalmente per la consumazione del reato di cui agli artt.338 e 339 cp., o se si tratti di una reputazione incolpevole, al limite corrispondente ad un pregiudizio etnico nei suoi confronti (l'imputato è di*




origine calabrese, essendo nato ad Anoina) più o meno diffuso nell'ambiente di Bordighera o addirittura al più limitato ambito istituzionale che costituisce lo scenario del reato”.

Ma è soprattutto vero che la supposta aureola mafiosa del Barilaro finisce paradossalmente con il costituire un argomento a suo favore, sotto il profilo delle esigenze cautelari, posto che non risulta che il ricorrente se ne sia in qualunque modo avvalso dopo la realizzazione dei fatti addebitatigli per condizionare lo sviluppo delle indagini, per quanto nel procedimento siano coinvolti anche altri esponenti del suo clan familiare, e nonostante l'assoluta libertà di movimento consentitagli dalla incondizionata revoca della misura restrittiva nei suoi confronti.....”.

Dunque, come si diceva, è stato onere di questo Tribunale sottoporre a vaglio tutti quegli elementi introdotti nel processo utili ad accertare se, in concreto, le presunte minacce poste in essere da Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni fossero dotate di quella maggiore temibilità legata alla forza intimidatrice derivante da associazioni segrete o mafiose esistenti o supposte.

Nel compiere la valutazione in oggetto ci si è ovviamente basati sulla situazione esistente al momento del fatto, senza attribuire rilevanza ad accadimenti successivi, riguardanti gli imputati (Barilaro Francesco è stato colpito nel giugno del 2011 da




ordinanza di custodia cautelare per violazione dell'art.416 bis cp. ed altre vicende giudiziarie hanno interessato la famiglia Pellegrino).

Va subito affermato che l'esito della verifica è stato nel senso di escludere, in linea generale, che esistesse a Bordighera una diffusa convinzione di vicinanza dei due imputati ad organizzazioni mafiose.

Più specificamente, deve ritenersi che, alla fine del 2008, nel momento in cui gli assessori Sferazza ed Ingenito furono avvicinati da Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni, le parole da costoro proferite (oggettivamente non connotabili come minacciose) non potessero acquisire un implicito significato intimidatorio, derivante da una (allora impensabile) vicinanza o appartenenza dei due imputati ad associazioni segrete o mafiose.

Nel compiere l'accertamento in questione questo Tribunale ha, doverosamente, tenuto ben presente la necessità di verificare attentamente (come peraltro espressamente indicato dai giudici della Suprema Corte nella sopra citata sentenza n.1033 del 2011) quale fosse nel contesto locale di Bordighera la percezione comune (ma addirittura anche quella, specifica, che ne avevano i due assessori) della personalità dei due imputati, in relazione alla possibilità che le loro parole (apparentemente di mero rimprovero e di delusione per la condotta degli assessori) potessero invece assumere una colorazione intimidatrice, legata alla loro appartenenza o contiguità con associazioni mafiose o segrete.



L'esito di tale valutazione non è stato conforme alle prospettazioni accusatorie.

Il delicato accertamento in oggetto è stato compiuto sulla base dei dati emersi nel corso del processo e della documentazione acquisita, senza trascurare il dato notorio, sempre fondato su elementi oggettivi, processualmente utilizzabili (e non si è basato sulle personali conoscenze dei giudicanti, che pure vivono ed esercitano le loro funzioni sul territorio da vari lustri).

Si indicheranno appresso alcuni elementi (già più sopra evidenziati) che potevano pesare contro gli imputati Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni per poi mettere in evidenza quelli, ritenuti assolutamente prevalenti, favorevoli agli stessi.

- Pellegrino Giovanni è soggetto gravato da un precedente penale per il reato di cui all'art.74 del DPR n.309 del 1990 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti);
- Pellegrino Maurizio, fratello di Giovanni, ha riportato una condanna per favoreggiamento personale di un latitante, Costagrande Carmelo, suo parente, che si era sottratto a un ordine di esecuzione di una condanna definitiva per il delitto di cui all'art.416 bis cp.;




- Pellegrino Roberto ha un precedente penale per violazione della normativa sulle armi.

- I Pellegrino e i Barilaro sono di origine calabrese e provengono da zona della provincia di Reggio Calabria ad alta presenza di cosche mafiose (tale ultimo dato sarebbe stato ritenuto non degno di evidenziazione se non fosse stato adombrato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione come elemento a rischio di un atteggiamento prevenuto verso i soggetti giudicandi (si ricorda ancora l'inciso della sentenza in questione in cui si afferma la necessità di valutare :.....***se e in quale misura il ricorrente avesse nel tempo con condotte concrete suscitato la propria fama criminale, per poi "spenderla" strumentalmente per la consumazione del reato di cui agli artt.338 e 339 cp., o se si tratti di una reputazione incolpevole, al limite corrispondente ad un pregiudizio etnico nei suoi confronti (l'imputato è di origine calabrese, essendo nato ad Anoa) più o meno diffuso nell'ambiente di Bordighera o addirittura al più limitato ambito istituzionale che costituisce lo scenario del reato***").

A fronte di tali elementi va rilevato che:

- Barilaro Francesco è soggetto incensurato.



- I Pellegrino operano da molti anni nell'estremo ponente imperiese nel settore del "movimento terra" e sono risultati vincitori di numerose gare d'appalto per lavori pubblici bandite dai comuni della zona, compreso quello di Bordighera.
- Per poter partecipare a tali gare e conseguire gli appalti pubblici le ditte devono risultare in regola con la certificazione antimafia
- In base alla normativa vigente (*Art. 10 Legge 575 del 31/5/1965, Art. 7 Legge 55 del 19/3/1990 - D. Lgs. 490 del 10/8/1994 - D.P.R. 3/6/1998 n. 252, art. 118 D. Lgs. 163 del 12/04/2006, pertanto*, essendo risultate più volte aggiudicatarie di appalti pubblici (anche in seguito a gare disposte dal comune di Bordighera) le società facenti capo ai fratelli Pellegrino dovevano essere in regola con la normativa antimafia.

Poiché per aggiudicarsi appalti pubblici di servizi e di forniture di beni nei settori ordinari, quando l'importo dell'appalto è superiore ai 206.000 euro, l'ente pubblico deve richiedere alla Prefettura la "informazione scritta antimafia", e poiché le società dei Pellegrino si aggiudicarono appalti per importi ben più cospicui, ne deriva che gli enti (in genere territoriali) appaltanti dovettero richiedere alla Prefettura di Imperia le informazioni scritte antimafia inerenti tali soggetti.


Ne consegue che, se, **fino alla data del marzo 2009**, le autorità pubbliche competenti a verificare la sussistenza dei requisiti di non mafiosità, non avevano avuto alcunché da rilevare sul punto a



carico dei Pellegrino (pur disponendo di incisivi e penetranti strumenti di indagine), non si vede come e perché gli assessori Sferazza e Ingenito, avrebbero dovuto riconnettere a Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco elementi di mafiosità e sentirsi per tale ragione intimiditi dalle loro parole (che nella loro materialità non presentavano alcuna connotazione di intimidatorietà).

Se, infatti, le autorità pubbliche competenti (in particolare: Prefetture e Camere di Commercio) che acquisirono informazioni tramite i Carabinieri e le altre forze di polizia, per molti anni non ebbero a rilevare alcun elemento di mafiosità in capo ai Pellegrino (le cui ditte, insieme a pochissime altre operanti nel settore del movimento terra, conseguirono da parte di enti pubblici numerosi e lucrosi appalti di lavori e forniture di materiali in provincia di Imperia) certamente né il cittadino comune di Bordighera, né il pubblico amministratore, potevano ritenere che i soggetti *de quibus* fossero partecipi o contigui ad organizzazioni mafiose.

Anzi, il conseguimento degli appalti lasciava presumere il contrario (poteva apparire come una sorta di "patente di non mafiosità"), non potendosi immaginare che soggetti pubblici come le Camere di Commercio e (soprattutto) i Prefetti avessero sottaciuto nelle informazioni rese agli enti territoriali appaltanti un elemento così importante e delicato, quale l'appartenenza o la vicinanza dei soggetti aggiudicatari degli appalti a sodalizi mafiosi.



Nessuna prova è agli atti di omissioni o valutazioni superficiali compiute dagli organismi citati, talchè la presunzione di non mafiosità dei fratelli Pellegrino, agli occhi degli amministratori del Comune di Bordighera, si fondava su un elemento di non trascurabile peso.

Questo Tribunale è, come si è detto, consapevole che la forza intimidatrice considerata nella descrizione della circostanza aggravante di cui all'art. 339 comma 1 u.p. cp. può anche derivare da associazioni mafiose delle quali non siano partecipi coloro che proferiscono le minacce (o da sodalizi fatti credere come reali ma che siano, invece, inesistenti).

Tuttavia in tali casi pare evidente la necessità, per ravvisare la sussistenza dell'aggravante in questione, che coloro i quali intendano utilizzare tale più efficace strumento di intimidazione evochino - esplicitamente o implicitamente - un intervento di siffatte organizzazioni criminali. Intervento la cui sola prospettiva sia capace di indurre timore e sospingere il soggetto a cui le espressioni vengono rivolte a soddisfare le aspettative dell'autore dell'intimidazione.

Orbene, nel caso in esame tale evocazione non è avvenuta, né esplicitamente né implicitamente.

In conclusione va ribadito che i due assessori che per l'accusa sarebbero stati minacciati hanno recisamente escluso di aver colto nella condotta di Pellegrino Giovanni e Barilaro Francesco, in

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

occasione dei due famosi incontri con i medesimi, del novembre 2008, un benché minimo atteggiamento minaccioso, che potesse colorare di intimidatorietà le espressioni dagli stessi pronunziate (in sé, come si è già detto, prive di tale carattere).


I due assessori hanno onestamente detto di essere stati genericamente a conoscenza dei problemi giudiziari di alcuni membri della famiglia Pellegrino.

Le parole dei due imputati furono dunque interpretate da Sferazza ed Ingenito come le rimostranze di loro elettori nei confronti di aspettative disattese da parte dei propri rappresentanti nell'amministrazione del comune (per di più di dimensioni trascurabili, dove il rapporto personale tra rappresentati e rappresentanti è assai stretto).

E, in un paese democratico la rimostranza nei confronti dei pubblici amministratori (se la protesta è contenuta in limiti civili) risulta condotta assolutamente legittima.

Oltretutto va nuovamente evidenziato che, in base all'assetto giuridico vigente al momento della proposizione della domanda di apertura della sala-giochi, la società di Pepè Lucia avrebbe avuto una legittima aspettativa al rilascio della licenza.

Il Comune di Bordighera, infatti, all'epoca non era dotato di alcuno strumento che regolamentasse la materia. Dunque, come giustamente fecero presente agli organismi esecutivi del Comune i


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a horizontal line extending to the right.

funzionari competenti, un rigetto *tout court* dell'istanza sarebbe stato impossibile ed illegittimo.

Ora, nel caso specifico, il pregiudizio dei due assessori nei confronti delle sale-giochi, era indiscutibilmente basato su considerazioni eticamente, culturalmente e socialmente commendevoli. Tuttavia, sotto il profilo strettamente giuridico, la loro posizione non era giustificabile. E allora ci si deve domandare come sarebbe stata valutata la condotta degli imputati, nella diversa ipotesi in cui la contrarietà degli amministratori all'istanza citata fosse stata dovuta a ragioni meno apprezzabili, magari di tipo personale (ad esempio: la volontà di danneggiare l'istante o l'intento di favorire altri soggetti interessati all'apertura di una sala-giochi).

In un caso del genere, qualora fossero state proferite espressioni davvero minacciose o violente, sappiamo che sarebbe stato addirittura possibile scriminare tali condotte sulla base dell'art. 4 del Decreto Luogot. N.288 del 1944 ("reazione legittima agli atti arbitrari di un p.u.", causa di giustificazione applicabile anche all'ipotesi di reato di cui all'art.338 cp.).

Tale ipotetica situazione (certo non pertinente al caso in esame, nel quale non vi fu da parte dei due assessori, come si è detto, alcun intento di compiere atti emulativi o discriminatori) è stata evidenziata per mettere in luce come la frase proferita da Barilaro Francesco ("*avete qualcosa contro le nostre famiglie?*") ben poteva essere letta come manifestazione di un'attività "esplorativa" volta a



comprendere le reali ragioni di una posizione espressiva di una (giuridicamente ingiustificata) contrarietà all'istanza presentata da una familiare dei due imputati.


- Infine questo Tribunale non può che evidenziare la (pressoché totale) irrilevanza probatoria di due documenti prodotti dalla pubblica accusa:

a) **l'atto di scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera** (disposto dal Presidente della Repubblica il 24 marzo 2011 su proposta del Ministro dell'Interno);

b) **l'applicazione** (da parte del Tribunale di Imperia in data 20 giugno 2011) **di misure reali di prevenzione antimafia aventi ad oggetto beni appartenenti alla famiglia Pellegrino.**

Dalla lettura di tali provvedimenti si evince che l'elemento centrale su cui le due decisioni (in particolare l'atto sub "a") si sono fondate è dato dal fatto che nei confronti di Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni era stato avviato un procedimento penale per il reato di violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo.....e tale circostanza risultava, dunque emblematica di un *pesante condizionamento dell'amministrazione comunale di Bordighera da parte della criminalità organizzata.*

Viene, dunque, iniziato un procedimento penale nel quale si formula una grave imputazione (la minaccia a corpo politico-amministrativo,



aggravata dalla forza intimidatrice derivante da associazioni segrete/mafiose).


L'avvio di tale procedimento penale risulta sufficiente per portare allo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera e all'applicazione di misure di prevenzione dei confronti degli imputati del menzionato grave reato.

Quindi si producono nel processo penale l'atto amministrativo di scioglimento del consiglio comunale e il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione per poi indicarli come prova della responsabilità degli imputati.

E' facile ed ovvio rilevare come il contenuto dei due provvedimenti citati, nella parte (la più significativa) in cui si descrivono le imputazioni che la Pubblica Accusa ritenne integrare il reato di cui agli artt.338 e 339 cp., non può certamente valere a dimostrare la sussistenza dei fatti addebitati ai capi E ed F a Barilaro Francesco e Pellegrino Giovanni.

La decisione politico-amministrativa di pervenire allo scioglimento di un consiglio comunale è stata frutto di un'autonoma scelta basata su informazioni acquisite attraverso le prefetture e le autorità di pubblica sicurezza del territorio (atti che questo Tribunale, tra l'altro, non conosce, essendone stata disposta la secretazione).

La decisione inerente l'applicazione di misure di prevenzione antimafia può, come è noto fondarsi, anche sul mero sospetto di appartenenza o contiguità del prevenuto a sodalizi di tipo mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned on the right side of the page.

Le decisioni giurisdizionali con le quali si sancisce la responsabilità penale non possono invece, ovviamente, basarsi che su prove.

Ed elementi come quelli contenuti nei due documenti sopra indicati non sono risultati in grado di fornire alcun contributo dimostrativo della sussistenza dei reati di cui agli artt.338 e 339 cp. (hanno solo provato che l'avvio del presente procedimento penale è servito a consentire all'autorità politico-amministrativa di pervenire alla determinazione di richiedere ed ottenere lo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera, e al Tribunale di Imperia di ritenere sussistenti gli elementi di pericolosità sociale a carico dei prevenuti sulla base dei quali disporre il sequestro dei loro beni ex art.2 ter della legge n.575 del 1965 (V. Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 21717 del 08/04/2008, proc. Failla e altro: "In tema di misure di prevenzione antimafia, l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza"*).


Questa e soltanto questa è, dunque, la valenza probatoria di tali atti.

VICENDA GROTTA DEL DRAGO:

Capo G:

Imputati: PELLEGRINO Giovanni, STALTARI Paolo, VALENTI Francesco, BELLICINI Renato, BANDIERA Attilio, OLTEAN Maria e DI TANO Giovanni.

Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 - nn. 1) e 8) - e 4 n.7) legge 20/2/1958 n. 75 per aver, in concorso tra loro e con PELLEGRINO Maurizio e BURGISI Massimiliano (posizioni queste definite con sentenza ex art. 425 c.p.p.), avuto in esercizio e comunque gestito, diretto e amministrato un locale sotto l'insegna "La Grotta del Drago", sito in Via Martiri della Libertà 52, destinato di fatto all'attività di casa di prostituzione, favorendo e sfruttando in tale contesto la prostituzione di YORDANOVA Severina, COPREAN Alina e di altre donne impiegate come "entraineuse" all'interno del predetto locale, in particolare consentendo loro di procurarsi i clienti all'interno del predetto locale e di appartarsi con gli stessi ovvero di allontanarsi con loro fuori del locale, previo pagamento nelle loro mani di parte dei compensi concordati per le prestazioni sessuali. Con la recidiva reiterata per PELLEGRINO Giovanni e VALENTI Francesco, recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio e BANDIERA Attilio.



favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione, ex art.3 n.8 della legge n. 75 del 1958.

- Non sono, invece, non sono risultate provate:

a) la commissione del fatto da parte del Pellegrino in concorso con gli altri imputati (STALTARI Paolo, VALENTI Francesco, BELLICINI Renato, BANDIERA Attilio, OLTEAN Maria e DI TANO Giovanni);

b) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.4 n.7 della menzionata legge (la commissione del favoreggiamento/sfruttamento in danno di più prostitute);

c) l'addebito di esercizio di casa di prostituzione.

«*****»

L'accusa, come si è anticipato, si è fondata principalmente sulle intercettazioni telefoniche, effettuate per un non breve periodo di tempo (dal marzo 2009 al giugno 2010), sulle risultanze dell'accesso compiuto alla Grotta del Drago (GDD) il 13 febbraio 2010 da parte della Guardia di Finanza di Sanremo, nonché sulle informazioni raccolte da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria che venne (più o meno fortuitamente) a trovarsi nel corridoio antistante gli uffici della



Procura della Repubblica di Sanremo, dove erano stati convocati alcuni frequentatori dell' "associazione culturale" sopra citata.

Si esporranno appresso i risultati del vaglio dibattimentale al quale sono stati sottoposti i menzionati elementi probatori.

Sin d'ora, in fatto, possono evidenziarsi alcuni punti fermi che le intercettazioni telefoniche effettuate e il controllo compiuto dalla G.di F. nel febbraio 2010 hanno dimostrato:

1) Pellegrino Giovanni era il titolare del locale GDG.

Tale imputato, infatti, al momento del controllo effettuato alla GDD dalla Guardia di Finanza:

- era in possesso del PC sul quale era annotata la contabilità della GDD;
- deteneva la password di accesso ai dati del predetto PC;
- impartiva al personale direttive sulle modalità di organizzazione ed effettuazione delle attività;
- è stato indicato quale titolare del night dalla sua collaboratrice Maria Oltean, con dichiarazione resa ai militari delle Fiamme Gialle nel corso dell'accesso al locale (dichiarazione pienamente utilizzabile e che non incorre nel divieto di cui all'art.195 comma 4 cpp in quanto è stata rilasciata al momento e nell'ambito di un procedimento amministrativo-fiscale).
- Infine è stata rinvenuta ed acquisita agli atti una scrittura privata dalla quale emerge che Pellegrino Giovanni, con un

contratto stipulato con Giudice Calogero (già membro del direttivo della Grotta del Drago) si era accollato i debiti dell'associazione per un ammontare di 95.000 euro ed era diventato cessionario dei crediti vantati dall'associazione medesima verso terzi;

2) Il locale era un night-club e non un circolo culturale-ricreativo (come, invece, emergeva dallo statuto dell'associazione GDD).

3) i collaboratori del Pellegrino si occupavano della gestione del locale, del reclutamento delle ragazze (in genere dell'est Europa) che lavoravano alla GDD, della loro sistemazione alloggiativa, del pagamento delle loro spettanze etc.

L'attività dibattimentale è stata indirizzata, innanzitutto a verificare se le ballerine e le *entraineuses* che lavoravano alla GDD si prostituissero nel locale o utilizzassero il night per adescare i clienti. Può anticiparsi che, all'esito del processo, è emersa prova soltanto del fatto che Pellegrino Giovanni trasse profitti dalla prostituzione di una delle ragazze che lavoravano alla GDD (Yordanova Severina), la quale si accompagnava fuori dal locale con clienti che, per fruire



delle sue prestazioni sessuali, dovevano recarsi nel night e lì effettuare costose consumazioni.

Va, invece, evidenziato come, in assenza di prove circa lo svolgimento nel locale dell'attività di meretricio, gli elementi sopra menzionati siano risultati neutri (e quindi inidonei ad affermare la penale responsabilità di tutti gli altri imputati in ordine al reato di sfruttamento/favoreggiamento commesso da Pellegrino Giovanni).

E' chiaro, infatti, che, se le ballerine/entraineuses si fossero prostitute nel locale e tali imputati si fossero resi conto che le ragazze fornivano ai clienti prestazioni sessuali a pagamento, le condotte dai medesimi serbate (reclutamento, assistenza alloggiativa, trasporto dalle abitazioni al night, etc.) avrebbero comportato la loro compartecipazione nel reato ravvisato a carico del titolare Pelegrino Giovanni (e diverse sarebbero state altresì le conclusioni con riguardo alla sussistenza del reato di esercizio di casa di prostituzione).

Dunque non sono stati dimostrati né la responsabilità, a titolo di concorso, di STALTARI Paolo, di VALENTI Francesco, di BELLICINI Renato, di BANDIERA Attilio, di OLTEAN Maria e di DI TANO Giovanni nello sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione ravvisato a carico di Pellegrino Giovanni, né la sussistenza del reato di esercizio di casa di prostituzione.



Sul piano probatorio va osservato che, nel corso del processo, nessuno dei clienti ha mai ammesso di avere intrattenuto rapporti sessuali con le ragazze che lavoravano nel locale.

Anche se il PM, alla luce del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha ritenuto che le dichiarazioni di tali soggetti debbano essere considerate menzognere (tanto da chiedere la trasmissione degli atti al proprio ufficio per procedere nei loro confronti per il delitto di falsa testimonianza) deve comunque darsi atto, seppur sinteticamente, di quanto riferito in sede d'esame da queste persone.

Richiamiamo allora alcuni stralci delle dichiarazioni dibattimentali più significative di tali testi:

Carini Giovanni: P.M. - *Ha mai conosciuto all'interno di quel locale una ragazza chiamata Francesca?*

TESTE CARINI - *Sì, l'ho conosciuta.*

P.M. - *Ha mai avuto rapporti sessuali con lei a pagamento?*

TESTE CARINI - *No, mai.*

Campisano Girolamo: P.M. - *Signor Campisano, lei ha mai frequentato il locale La Grotta del drago?*

TESTE CAMPISANO - *Sì.*

P.M. - *Ha conosciuto delle ragazze all'interno di quel locale?*

TESTE CAMPISANO - *Sì, andando lì si conosce qualsiasi ragazza.*

P.M. - *Con qualcuna di queste ragazze ci ha fatto anche sesso insieme?*

TESTE CAMPISANO - No.

P.M. - Lei è sicuro?

TESTE CAMPISANO - Sì.

Verrando Alessandro:

TESTE VERRANDO - Diciamo che io alla Grotta del drago era più di venti anni che andavo, anche prima.

P.M. - Quindi anche prima del cambio di gestione?

TESTE VERRANDO - Sì, sono venti anni che andavo io.

P.M. - La nuova gestione da chi era stata presa?

TESTE VERRANDO - Non lo so da chi era stata presa, io so che quando mi hanno fatto la tessera, a me la tessera l'ha fatta il signor Paolo Startari.

P.M. - Il signor Pellegrino Giovanni lo conosce?

TESTE VERRANDO - Sì, lo conosco.

P.M. - Lei era per caso in debito con il signor Pellegrino?


TESTE VERRANDO - Ero in debito di un prestito personale che mi aveva fatto.

P.M. - Non era per caso in debito per una prestazione sessuale con una ragazza che era uscita con lei?

TESTE VERRANDO - Assolutamente no.

Di Benedetto Alessandro:

P.M. - Ha mai frequentato locali notturni qui in Sanremo e in



particolare la Grotta del Drago?

TESTE DI BENEDETTO - Una volta sola.

P.M. - Soltanto una volta?

TESTE DI BENEDETTO - Due volte in tutta la mia vita, una volta la Grotta.

P.M. - E l'ha trovato un locale interessante per le sue frequentazioni?

TESTE DI BENEDETTO - Quella volta che sono andato per un addio

al celibato con amici.

P.M. - E quindi quanto tempo fa?

TESTE DI BENEDETTO - Un anno, due anni, non so neanche quanto è passato.

P.M. - E ha conosciuto delle ragazze all'interno di questo locale?

TESTE DI BENEDETTO - Sì, ho conosciuto e parlato così.

P.M. - Con queste ragazze ha mai avuto degli approcci o comunque ha mai fatto proposte con queste ragazze di avere rapporti sessuali?

TESTE DI BENEDETTO - No!

- Nessuna delle ragazze esaminate nel corso del dibattimento ha poi fatto dichiarazioni che smentissero quanto affermato dai clienti. Solo **Yordanova Severina** ha dichiarato di prostituirsi occasionalmente fuori dal locale con amici (e, in relazione a tali




uscite, come fra poco si evidenzierà, è emerso che Pellegrino Giovanni traeva un vantaggio dall'attività meretriciaria svolta dalla ragazza).

- Naturalmente tali dati non sarebbero sufficienti per avvalorare la tesi difensiva, ben potendo entrambe le due categorie di testimoni (clienti e *entraineuses* della GDD) avere un interesse a negare l'assunto dell'accusa (i clienti per evitare negative ripercussioni nell'ambito delle loro relazioni familiari, le ragazze per il timore di non essere considerate affidabili allorchè, in futuro, dovessero chiedere di essere assunte dai gestori di altri locali notturni).

Gli elementi ulteriori che avrebbero dovuto supportare l'accusa (anche in relazione al concorso di tutti gli altri imputati nello sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione e all'addebito di esercizio di casa di prostituzione) erano, come si è detto, l'accesso della GDF del 13 febbraio 2010 e le intercettazioni telefoniche.

Riguardo alla prima delle menzionate attività d'indagine va rilevato che la stessa fu sicuramente preordinata, come ha dichiarato il cap. Arianna Roetto, all'individuazione di prove della responsabilità degli imputati in ordine al reato in esame.

Si evince, peraltro, tale conclusione secondo logica. Infatti il capitano Roetto, che guidò l'accesso citato, il M.llo Trimarchi e il M.llo Algeri Roberto, hanno precisato che il controllo nella GDD fu compiuto dapprima con due operanti in borghese, i quali



entrarono nel locale fingendosi clienti. Quindi, in un secondo momento, dopo pochi minuti, con militari in divisa che si qualificarono ed effettuarono le acquisizioni di documentazione e gli ulteriori accertamenti fiscali ed amministrativi.

Se il controllo fosse stato effettuato a meri fini fiscali le modalità prescelte (l'accesso nel locale con uomini in borghese) non sarebbero state necessarie. Non si trattava, infatti, alle due della notte, di verificare se i clienti ricevessero gli scontrini delle consumazioni effettuate.

In ogni caso il risultato dell'accesso al locale, se ha consentito di acquisire importante documentazione in relazione al ruolo di Pellegrino Giovanni nella gestione del locale e del personale, non è risultato di particolare utilità in funzione dell'acquisizione di prove della commissione del reato di esercizio di casa di prostituzione.

Infatti i due finanzieri entrati nel locale in borghese, che subito vennero avvicinati da due *entraineuses*, non accettarono l'invito loro rivolto dalle stesse di bere qualcosa (magari nel *privé*). Certamente se avessero accolto tale proposta i militari avrebbero potuto accertare con facilità se le prestazioni offerte sarebbero debordate nella proposta di atti sessuali a pagamento. I due finanzieri si limitarono, invece, a guardare cosa accadeva nel locale, dopo di che entrarono in scena i loro colleghi in divisa.

Non è il caso di domandarsi per quale ragione non sia stata prescelta una diversa tecnica di indagine (frequentemente risultata

utile nell'accertamento di questo tipo di reati) basata sull'utilizzo di personale della PG che, come è accaduto fino ad un certo momento nel caso in esame, si finge cliente ed interessato ad intrattenersi con le *entraineuses*, per poi acquisire prove dirette ed inequivocabili del compimento da parte delle stesse di atti a pagamento a sfondo sessuale.

Certamente una tale scelta (così come pure la collocazione di videocamere o di "cimici" nella GDD) avrebbe reso più semplice l'accertamento dei fatti.

Tuttavia non è compito di questo Tribunale sindacare le scelte e le modalità investigative adottate dalla Pubblica Accusa (che possono essere state determinate da fattori contingenti e legate alle più varie ragioni), essendo unicamente tenuto il giudicante a valutare le prove offerte a dimostrazione di fatti penalmente rilevanti.

Tornando all'accesso compiuto dalle Fiamme Gialle il 13 febbraio 2010, dunque, da tale attività non sono scaturiti elementi che aggiungano un contributo rafforzativo dell'assunto accusatorio.

Come si è detto, è soltanto emerso:

- che i due militari in borghese, entrati per primi ed in incognita nel locale (ed ai quali non fu chiesto di esibire alcuna tessera di iscrizione alla "Associazione culturale"), furono avvicinati da due ragazze in abiti succinti (come avviene normalmente nei night-club dove lavorano *entraineuse*, ballerine etc.);

- che le ragazze e la Oltean Maria (la quale era alla cassa) chiesero loro se volevano bere qualcosa;
- che nel locale esistevano dei *privé* ma che dal bancone-bar non si poteva vedere quel che accadeva all'interno di tali spazi separati.

Dunque, tale atto a sorpresa ha segnato un punto assai favorevole per la tesi difensiva. Infatti al momento dell'ingresso dei militari nella GDD (ad un'ora assai tarda: erano circa le 2 della notte), erano presenti alcuni clienti che, seduti sui divanetti insieme alle *entertaineuses*, stavano bevendo insieme alle stesse. Non è stato, invece, evidenziato alcun compimento di atti sessuali da parte di queste ultime nei confronti dei primi.

Il PM ha cercato con professionale sforzo maieutico di far sì che i testi Roetto e Trimarchi evidenziassero in maniera "fotografica" la situazione che si presentò ai loro occhi al momento del loro ingresso nella GDD. Tuttavia il capitano Roetto non ha potuto che descrivere una situazione di "prossimità fisica" tra i clienti e le ragazze in abiti succinti operanti nel locale.

Ma certamente la prossimità fisica è una situazione differente rispetto a quella che integra gli "atti sessuali" ("prossimità fisica" è, ad esempio, lo stare seduti l'uno accanto all'altro).

Questo Tribunale è consapevole che il concetto giuridico di "atto di prostituzione" non implica necessariamente il contatto fisico tra chi, dietro compenso, offre il proprio corpo e chi accetta tale offerta



(essendo sufficiente che la proposta serva al soddisfacimento della *libido* del cliente). Tuttavia, come si è già detto, nel caso in esame non è stato dimostrato il compimento di alcun atto sessuale (v. Cass.. Cass. Sez. Sez. 3, n. 36157 del 03/06/2004 *Imputato: Bongì*. nella quale si evidenzia come *non sia necessario il contatto fisico tra il cliente e la meretrice perchè possa individuarsi una "atto di prostituzione", atteso che non è necessaria una congiunzione carnale, ma sono sufficienti atti sessuali compiuti dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzati, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione*).

Con riguardo alle intercettazioni telefoniche va rilevato che le stesse, se hanno fornito prova della responsabilità di Pellegrino Giovanni circa il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di Yordanova Severina, non hanno aggiunto un particolare supporto probatorio alla contestazione del reato di "esercizio di casa di prostituzione" e al contributo prestato dagli imputati diversi da Pellegrino Giovanni al favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione realizzato da quest'ultimo.

Le intercettazioni copiosamente effettuate, come si è già anticipato, hanno dimostrato che i vari collaboratori di PG si occupavano della gestione delle *entraineuses*, della loro sistemazione logistica e nulla

di più (in questo senso paiono irrilevanti le intercettazioni di cui ai nn.1809 del 7 maggio 2009; n 2810 del 17 maggio; n.2811 del 17 maggio; n.1916 dell'8 maggio; n.2460 del 14 maggio; tel.n.189 e n.4089 del 29 maggio;).


Alcune conversazioni risultano addirittura evidenziare lo svolgimento di un'attività commerciale per vero assai meno redditizia di quanto non siano, normalmente, quelle di una casa di tolleranza.

A questo proposito, nella tel. 2908 del 18 maggio 2009 Pellegrino Giovanni chiede al suo collaboratore Staltari Paolo, in relazione all'incasso della serata, precedente *".....com'è andata ieri poi?"* e Staltari gli risponde *"..eh..abbastanza ..cosi...più o meno, abbiamo pagato tutti ed è rimasto qualcosa...."*

E questo non pare né il linguaggio utilizzato tipicamente da due prosseneti né l'abituale risultato dello sfruttamento di prostitute.

A molte intercettazioni telefoniche la Pubblica Accusa ha poi attribuito un significato che va assai oltre il dato testuale e che non può assolutamente ritenersi univoco.

Non si analizzeranno minutamente tutte le telefonate richiamate dal PM nelle sue conclusioni ma si porrà in rilievo, con riguardo ad alcune delle conversazioni più significative, la possibilità di interpretazioni diverse da quelle prospettate dal pubblico accusatore.



Ad esempio nella telefonata di cui al Decreto n°:132/09

Progressivo n°: 1048

Intervenuta tra GIOVANNI PELLEGRINO Giovanni e SEVERINA YORDANOVA (30/04/2009 21:04:10 1'45" utenze :393897859166 393289335990) Pellegrino Giovanni si informa sulle condizioni di salute della ragazza che lavora nel locale.

Lei gli risponde che si è rifatta i seni e non potrà lavorare nel locale per un po' di tempo a causa delle cicatrici. Ora è evidente che una ballerina o anche una semplice *entraineuse*, dopo un intervento di chirurgia plastica al seno può avere difficoltà a svolgere la propria attività lavorativa, anche se la stessa non consiste nel compimento di atti sessuali.

Quanto poi al fatto che Pellegrino Giovanni manifesti in una telefonata il timore che la ragazza vada a lavorare con la concorrenza questo dato può tranquillamente essere interpretato nel senso della preoccupazione del titolare del night che una delle sue migliori *entraineuses* vada a svolgere l'attività in altro locale notturno. Queste considerazioni non hanno escluso, tuttavia, di ritenere provato che, in casi sporadici e al di fuori del locale, la Yordanova avesse fornito prestazioni sessuali a pagamento dalle quali Pellegrino Giovanni trasse profitto.

Il PM ha poi ritenuto di arguire che, poiché le *entraineuses* ricevevano una retribuzione di 50 euro a sera (v. intercettazione n.488 del 17 giugno 2009 tra La Yordanova e tale Monica,



un'altra delle ragazze) la percezione di somme maggiori (desunta dall'esame della contabilità rilevata nel PC di Pellegrino Giovanni o dal tenore i talune intercettazioni) dimostrerebbe che il *surplus* sarebbe derivato dal compenso in percentuale spettante alle ragazze per le prestazioni sessuali a pagamento dalle stesse fornite ai clienti della GDD.

Tuttavia tale conclusione non considera che, come avviene nella maggior parte dei locali notturni, spesso le *entraineuses* ricevono una percentuale sul corrispettivo delle bevande che siano riuscite a far consumare ai clienti.

- Vi sono poi intercettazioni che non solo non dimostrano l'assunto accusatorio ma addirittura ne incrinano fortemente la solidità: nella conversazione tra Valenti e Pellegrino Giovanni (n. 4094 del 29 maggio 2009) i due parlano della GDD e, ad un certo punto, Pellegrino, temendo che qualcuno possa ascoltare la conversazione, consiglia a Valenti di non parlare per telefono e pronunzia la frase: **"....a posto a posto non parliamo per telefono Franco che poi capiscono minchia per cazzi....."**. E Valenti gli risponde: **".....Gianni cosa stanno capendo? Del locale..capiscono quello che vogliono Gianni"**. Ciò pare dimostrare che non vi fosse nulla da nascondere circa l'attività svolta presso la GDD .

Ancora per provare il compimento di atti sessuali intrattenuti all'interno della GDD la Pubblica Accusa ha fatto ricorso alla




testimonianza di **Alberotanza Giovanni**, un vice Commissario della Polizia Penitenziaria che venne a trovarsi nei corridoi degli uffici della Procura della Repubblica di Sanremo il giorno in cui numerosi clienti del locale erano stati convocati in procura per essere interrogati.

E' verosimile che la presenza dell'Alberotanza nel corridoio della Procura, quel giorno e a quell'ora fosse stata (legittimamente) programmata al fine di acquisire elementi di prova dalle persone dei frequentatori della GDD, convocate nel medesimo contesto.

A tale conclusione si giunge in base alla logica considerazione che un funzionario della Polizia Penitenziaria, senza essere stato all'uopo autorizzato preventivamente, non andrebbe mai ad ingerirsi in un'indagine in corso. E' chiaro, infatti, che, intromettendosi con domande inerenti fatti sui quali le persone interpellate stanno per essere sentite dall'A.G., egli rischierebbe di danneggiare l'esito degli interrogatori.

Comunque, preordinata o meno che fosse all'acquisizione di elementi di prova dei fatti inerenti la vicenda della GDD, la testimonianza del'Alberotanza ha fornito elementi più utili alla difesa che non alla tesi accusatoria.

- Il funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria, infatti, quando venne a trovarsi a contatto con alcuni clienti della GDD, fingendosi anch'egli frequentatore del locale, cercò di capire dai



medesimi se nel locale di Bordighera si potessero ottenere prestazioni sessuali a pagamento.

In sede d'esame L'Alberotanza, benché autorizzato a consultare atti da lui redatti ex art.499 comma 5 cpp., ha fornito informazioni alquanto confuse. Ha, ad esempio, parlato di un night di Bordighera, mentre il locale notturno si trovava a Sanremo.

Il teste ha, quindi, fornito precisazioni che, sostanzialmente, supportano la tesi difensiva, evidenziando che alcuni degli uomini presenti nell'anticamera dell'ufficio del procuratore manifestavano sorpresa ed incredulità circa il fatto che si fosse potuto ipotizzare il compimento nella GDD di atti sessuali (vantato dall'Alberotanza nell'ambito della citata strategia maieutica dal medesimo improvvisata). Si riportano alcuni significativi passi della deposizione dell'Alberotanza:

PM: *Che si faceva sesso oppure no all'interno di queste...?*

TESTE ALBEROTANZA - *Che si poteva fare, soprattutto lì a Bordighera perché c'era il privè, c'era un privè dove c'era spazio. Invece, nella Grotta del Drago era scomodo, io ricordo di questa utilizzazione, scomodo perché c'erano dei divanetti comunque. C'erano dei divanetti dove, evidentemente, ci si poteva appartare).*

AVV. MORONI - *In queste conversazioni che lei ha riferito si diceva che era possibile o non era possibile fare sesso all'interno della Grotta del Drago? Perché non ho compreso questo passaggio!*



TESTE ALBEROTANZA - *No, non fu escluso, nel senso che si disse che era scomodo perché c'erano dei divanetti, si fece riferimento proprio ad uno spazio specifico di questi divanetti.*

AVV. MORONI - *Lei riferisce dichiarazioni di chi?*

TESTE ALBEROTANZA - *Praticamente coloro che dichiaravano erano Di Benedetto e poi c'era il discorso più acceso tra Verrando e Di Benedetto.*

AVV. MORONI - *Non so dire se è una contestazione visto che è una sua annotazione di servizio. Ma lei riportava una dichiarazione di Di Benedetto.*

TESTE ALBEROTANZA - *Sì.*

AVV. MORONI - *Il quale mi chiedeva, inoltre - glielo riporto testuale - se avevo scopato con una tale Francesca e lo scrivente chiedendo di descriverla sostenendo di non ricordare chi fosse tra le ragazze viste alla Grotta del Drago. Rispondeva il Verrando: è quella bruna! - facendo il gesto eccetera -*

TESTE ALBEROTANZA - *Sì.*

AVV. MORONI - *Poi il Di Benedetto dice: "Ma scusa, dove ti sei messo lì dentro?" "Sui divanetti!" Come dire...?*

TESTE ALBEROTANZA - *Sì, individuando lo spazio. Io avevo dichiarato di sì perché avevo capito che era quello lo spazio, quindi, avevo dichiarato di sì.*

AVV. MORONI - *Sì, ma è una domanda che sembra sottintendere che non ci fosse lo spazio, che fosse incredulo l'interlocutore.*



TESTE ALBEROTANZA - Questo non lo so, è una valutazione. Una cosa è chiara, che lì c'era il privé e quindi c'era uno spazio specifico ed erano abbordabili. Lì c'erano questi divanetti che erano scomodi. Però non è che è stato detto che non si faceva nulla. Lo ripeto, è stato detto che era scomodo, era una zona scomoda.

PRESIDENTE - Da quello che ho capito la domanda del difensore è, se io pongo la domanda: "Ma come cavolo hai fatto a farlo in quel tipo di ambiente?" Questa domanda lascia presumere che sia un'incredulità e quindi, come dire ...fosse quasi impossibile agli occhi del suo interlocutore. Questa è la spiegazione che lei voleva?

AVV. MORONI - Esatto! E poi l'ho tratto dalla sua verbalizzazione.

TESTE ALBEROTANZA - Sì, si parlava di scomodità, proprio: come si fa! Un altro periodo c'era con riferimento, perché c'è un'altra dichiarazione sempre sui divanetti che ricordo e che era relativa alle informazioni assunte su quel locale di Sanremo. Di nuovo riferito che l'Arcobaleno era scomodo rispetto a quello di Bordighera perché c'era uno spazio limitato per potersi appartare.

- Infine vi sono le dichiarazioni rese da **Gianni Andreotti**.

Questi è lontano parente dei Pellegrino e figura come persona offesa nella vicenda dell'Agriturismo "Il Povero" (che ha visto Pellegrino Maurizio essere dichiarato nel presente processo responsabile delle relative imputazioni di cui ai capi "L" ed "M", commesse in danno appunto dell'Andreotti).



Bene, le dichiarazioni rese da tale teste (il quale ha affermato di aver saputo – non si sa da chi - che “...le donne si prostituivano all'interno della GDG”) risultano assolutamente apodittiche. Ecco alcuni stralci della deposizione dell'Andreotti:

(P.M. - Un'ultima cosa.....Sapeva se i fratelli Pellegrino e chi di loro gestivano un night club? Dove?

TESTE ANDREOTTI - Sapevano che avevano preso la Grotta Del Drago a Sanremo. So che avevano preso il locale a Sanremo ma perché ci facevano dei lavori dentro. Poi se l'avessero preso loro direttamente o fossero solo gli esecutori materiali dei lavori, non lo so.

P.M. - Quindi, lei non sa quali dei fratelli Pellegrino erano interessati a questa vicenda?

TESTE ANDREOTTI - No.

P.M. - Chi gliene parlò di questa vicenda della Grotta Del Drago?

TESTE ANDREOTTI - Sono stato con Valente a visitarla nel momento in cui ci facevano i lavori.

P.M. - Lei a me disse anche, questa vale come contestazione: è sotto il loro controllo - intendo la Grotta del Drago - perché furono gli stessi Gianni e Maurizio a dirmelo in un'occasione in cui mi recai presso il locale.

Dunque l'istruzione dibattimentale non ha assolutamente dimostrato che all'interno della “GDD” venissero somministrate ai clienti

prestazioni sessuali a pagamento da parte delle ragazze che nel locale lavoravano.

Da ciò l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di **esercizio di casa di prostituzione**.

- Prima di passare agli altri punti inerenti l'imputazione di cui al capo "G" va precisato che, sotto il profilo strettamente giuridico, le considerazioni espresse da varie difese sull'erroneità della contestazione operata dal PM al punto "G" non paiono condivisibili. E' stata messa in discussione la possibilità di ravvisare il concorso tra i reati di **"esercizio di casa di prostituzione"** e **"favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione"**.

Sono state prodotte massime di sentenze della Suprema Corte nelle quali si è esclusa la configurabilità di tale concorso di reati (*V.Cass.Sez. III n38941 del 28 settembre 2011; Cass sez.III 27 febbraio 2007 n.21090*).

Tali decisioni appaiono assolutamente incongruenti rispetto al caso sottoposto all'odierno giudizio. In tali sentenze non è stata, infatti, esclusa la possibilità astratta del concorso tra le violazioni *de quibus*, bensì è stato affermato che nel caso concreto, tale concorso di reati non era ravvisabile.


Ma il concorso tra i due reati è, in linea astratta, sicuramente possibile. Invero se taluno pone a disposizione di chi intende esercitare la prostituzione locali che rendano più agevole tale attività, incentivando in tal modo la somministrazione di prestazioni

sessuali a pagamento e rendendo più agevole l'accesso della clientela a tale mercimonio, tale soggetto risponderà soltanto del reato di cui all'art.3 comma 2 n.2 della L.n.75 del 1958.

Ma se, invece, in conseguenza del tipo di attività svolta nell'immobile da lui dato in uso a chi si prostituisce, tale soggetto pretenderà un *surplus* rispetto al prezzo di mercato della locazione (o di altro contratto inerente l'immobile), allora il disvalore della condotta serbata non troverebbe completa punizione con l'applicazione della sola fattispecie di cui esercizio di casa di prostituzione. In tali casi dovrà quindi, correttamente, ritenersi altresì integrata la fattispecie di sfruttamento della prostituzione di cui all'art.3 n.8 della legge n.75 del 1958. (v.Cass.ez. 3, **Sentenza n. 9447 del 21/01/2010 Ud.** (dep. 10/03/2010) *Imputato: Memoli e altro: ".....Il delitto di esercizio di casa di prostituzione può concorrere con quello di sfruttamento dell'altrui prostituzione nel caso in cui l'esercente, tenutario della casa, partecipi ai guadagni in misura superiore a quella corrispondente al valore dei servizi resi"*.

- Pur essendo l'ulteriore puntualizzazione che ora si evidenzierà sostanzialmente irrilevante (stante l'accertata, in concreto, insussistenza del fatto integrante il reato di esercizio di casa di prostituzione) va, tuttavia, precisato che, non pare corretta un'altra affermazione delle difese.

Si è, infatti, sostenuto che, poiché per "casa di prostituzione" deve intendersi un "ambiente circoscritto in cui si svolge la prostituzione



“con accesso indeterminato” (Cass.Pen. Sez.III n.21190 del 20007) la GDG non avrebbe avuto tali requisiti, in quanto circolo culturale con accesso riservato ai soci.

L'istruzione dibattimentale ha, invece, dimostrato che nessuna limitazione veniva posta a coloro che avessero voluto accedere al locale ed ai suoi servizi.

Lo testimonia il fatto che i finanziari Algeri e Trimarchi entrarono nel locale notturno senza che fosse loro chiesta alcuna tessera o che fossero invitati ad iscriversi all'associazione GDD. Analoga libertà di accesso al locale è stata evidenziata da altri testi (Pullino, Arrigo).

Dunque non venivano poste limitazioni di sorta all'accesso alla GDD e, conseguentemente, se all'interno del locale fosse stato dimostrato che veniva stabilmente esercitata la prostituzione (pur senza quelle tipiche comodità che offre una struttura destinata a favorire incontri carnali), il reato di cui all'art.3 n.1 della L.n.1975 del 1958 sarebbe stato ritenuto integrato.

«*****»

La responsabilità di Pellegrino Giovanni in relazione allo sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione

Per quel che concerne lo sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione è emerso che, almeno nei confronti di una delle ragazze che lavoravano per lui (Severina Yordanova), Pellegrino



Giovanni trasse vantaggi da prestazioni sessuali a pagamento che la stessa, fuori dal locale GDD, aveva elargito a terzi .

Va subito rilevato che la responsabilità del predetto imputato è stata desunta fundamentalmente dalle intercettazioni telefoniche svolte.

In tali telefonate, che fra poco si richiameranno, Pellegrino Giovanni, oltre a risultare come il soggetto cui faceva capo il locale GDD si evidenzia altresì come la persona che dava, almeno nei confronti della citata Yordanova, disposizioni sulle modalità con le quali la stessa poteva intrattenersi a pagamento con i clienti fuori dal locale in cui lavorava, nelle ore in cui era prevista la sua attività in veste di *entraineuse*.

Si anticipa sin d'ora che, come si è detto, lo sfruttamento dell'altrui prostituzione da parte di Pellegrino Giovanni è stato dimostrato essersi verificato in relazione ad episodi sporadici e con modalità, non particolarmente vessatorie nei confronti della donna.

E' emerso che Yordanova Severina aveva intrattenuto rapporti sessuali con clienti, pattuendo con costoro che il pagamento delle sue prestazioni sarebbe intervenuto o corrispondendo direttamente a lei o al Pellegrino una somma di denaro, oppure effettuando presso la GDD la consumazione di bevande ("le bottiglie") pagate profumatamente.

Tali ultime modalità con le quali avveniva lo sfruttamento di rapporti meretriciari intrattenuti dalla Yordanova hanno fatto sorgere un contrasto di posizioni tra accusa e difesa.

Le divergenze sono scaturite dal fatto che da quest'ultima parte processuale è stato prospettato che quanto pagato dal cliente a Pellegrino Giovanni in relazione ad un rapporto sessuale con una dipendente della GDD potesse essere considerato una forma di ristoro al datore di lavoro della medesima, intrattenutasi con il cliente durante il tempo in cui la ragazza avrebbe dovuto lavorare nel night-club. Tale somma avrebbe, in sostanza, risarcito il datore di lavoro per il ritardo o per l'assenza della entraineuse, impegnata, in orario di lavoro, a fornire prestazioni sessuali al cliente, all'esterno del locale.

La corresponsione del danaro, ad avviso della difesa, non avrebbe potuto essere considerata un "vantaggio patrimoniale" conseguito in relazione alle prestazioni sessuali offerte dalla dipendente, bensì un compenso per il mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel locale e per i mancati incassi conseguenti all'assenza della stessa.

Tale conclusione non può certamente essere accolta.

Appare di tutta evidenza che, se venisse recepita la tesi sopra riportata, per sfruttare impunemente una prostituta, sarebbe sufficiente che il prosseneta la assumesse alle proprie dipendenze, nell'ambito di un'attività di lavoro subordinato.

In tal modo lo sfruttatore verrebbe legittimato a ricevere il compenso delle prestazioni sessuali erogate dalla dipendente (all'esterno dell'esercizio ed in orario lavorativo) per imputarle al danno subito in conseguenza della sua assenza dal lavoro.




Dunque, nel caso in esame Giovanni Pellegrino indusse, la Yordanova ad avere rapporti sessuali a pagamento e conseguì a proprio vantaggio almeno parte del corrispettivo delle prestazioni. Che ciò avvenisse attraverso il pagamento di una somma corrispondente al prezzo di una bottiglia di Champagne o di altra consumazione oppure che dopo il compimento di atti sessuali il cliente della prostituta avesse l'obbligo di recarsi con quest'ultima nel locale per effettuare realmente la consumazione della "bottiglia" o di altro risulta irrilevante.

Se, come si vedrà, in relazione alla posizione degli altri imputati di cui al capo "G" il loro coinvolgimento nello sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione della Yordanova non è stato in alcun modo dimostrato (essendo risultato il contenuto delle intercettazioni inidoneo a provarlo), non così può dirsi per la posizione del titolare della GDD, Pellegrino Giovanni.

Alcune delle intercettazioni dimostrano, infatti, inequivocabilmente che Severina Yordanova intrattene rapporti sessuali a pagamento con clienti conosciuti nella GDD o, comunque, presentatigli dal Pellegrino e che quest'ultimo conseguì vantaggi patrimoniali da tali atti meretriciari.

Il contenuto delle conversazioni che si riportano è, in taluni casi, inequivocabile e fornisce prova certa di incontri sessuali a pagamento tra la Yordanova e almeno un paio di clienti, dai quali il



Pellegrino trasse vantaggi patrimoniali nel senso che si è sopra esposto.

Il fatto che alcuni clienti, sentiti come testi, abbiano smentito di aver intrattenuto rapporti sessuali con la predetta Yordanova, senza fornire convincenti spiegazioni circa le espressioni proferite al telefono, loro evidenziate in sede d'esame, non incrina la validità delle conclusioni sostenute dalla Pubblica Accusa e recepite, almeno sul punto in questione, da questo Tribunale.


Qui appresso si indicheranno le intercettazioni di maggior rilievo e se ne riassumerà il contenuto e la rilevanza probatoria.

Nella telefonata n°: 4113 del 30 maggio 2009 Pellegrino Giovanni parla con tale Francois e gli chiede se è stato contento dello *zou zouu* del giorno precedente (espressione gergale che significa "far l'amore"), quando l'uomo si era evidentemente recato alla GDD di Bordighera e si era poi, evidentemente, intrattenuto con la Yordanova.

Nella telefonata Gianni Pellegrino rimprovera Francois per aver pagato 250 euro (ed il danaro, verosimilmente, costituisce il corrispettivo di un rapporto sessuale intrattenuto con la prostituta).

Pellegrino, infatti, lo tratta come un amico al quale anche l'eventuale compimento di atti sessuali da parte di dipendenti della GDD andava offerto senza corrispettivo.

Nessuna prova è emersa che gli ipotizzati rapporti sessuali siano stati consumati all'interno della GDD. Anzi, il fatto che Pellegrino



Giovanni non sapesse a che ora Francois era rientrato in Francia, dopo lo zou zou, fa presumere che la consumazione dei rapporti fosse avvenuta altrove.

(Tel.n.4113 tel. Del 30/05/2009 alle ore 13:18:07

FRANCOIS Gianni?

GIOVANNI Pronto?

FRANCOIS si Gianni

GIOVANNI Uh Francois

FRANCOIS Francois

GIOVANNI Buongiorno

FRANCOIS Stai bene?

GIOVANNI Si tutto bene e tu?

FRANCOIS Bene, ieri ho visto che non avevi il morale troppo alto.

GIOVANNI Si va bene Francois, è stato un momento ma è passato e tu? A che ora sei rientrato questa mattina?

FRANCOIS Oh siamo rientrati subito dopo aver fatto "zou zou"


(termine francese per indicare l'atto sessuale. ndr.), sua moglie lo ha aspettato per andare a lavorare, ah ah.

GIOVANNI La donna? zou zou?

FRANCOIS si si si si, eh eh

GIOVANNI E' arrivato allora che la donna zou zou?

FRANCOIS si si



GIOVANNI *Che ti volevo dire... sei rimasto contento del zou zou ieri sera?*

FRANCOIS *si si si, molto contento*

GIOVANNI *si ma tu hai fatto qualche cosa che non mi è piaciuta ieri sera, dopo te lo avrei detto.*

FRANCOIS *ah... d'accordo*

GIOVANNI *Hai capito?*

FRANCOIS *No*

GIOVANNI *Hai pagato ieri sera.*

FRANCOIS *noo, non è grave questo*

GIOVANNI *tu hai pagato 250 euro.*

FRANCOIS *ah ah ah, come fai a saperlo?*

GIOVANNI *eh amico mio, amico mio, non va bene questo eh?*

FRANCOIS *eh no, non è niente Gianni*

GIOVANNI *ti ho già detto che sono io che pago, non devi pagare tu*

FRANCOIS *non è niente non è niente questo, ti ho detto che non è niente*

GIOVANNI *mi hai capito o no?*

FRANCOIS *si ho capito, ho capito*

GIOVANNI *Non bisogna pagare due volte*

FRANCOIS *ah ah ah*

GIOVANNI *si, no ma è l'ultima volta, dopo 33*

GIOVANNI *molto bene, molto bene, la prossima volta tu non paghi niente*



FRANCOIS ehm si, ma tu vieni sempre

*GIOVANNI in Italia, ascoltami, ascoltami amico mio, in Italia sono io
che pago e in Francia sei tu che mi paghi*

*FRANCOIS si va bene, ma se tu vieni sempre e non paghi, non
paghi, non paghi, la gente poi dice, guarda...*

*GIOVANNI io me ne frego della gente, dimmi non lo so o tu mi hai
detto che siamo fratelli? Siamo fratelli o no?*

FRANCOIS si certamente!

*GIOVANNI e allora! Tutti sanno che là da me ci sono i miei fratelli
che non pagano, mio cugino non Francesco, mio cugino Francesco
l'altro e Rocco e te! Nessun altro!*

FRANCOIS Per una volta non è niente Gianni

*GIOVANNI ok? Tutti sono al corrente, bisogna che tu non paghi là,
hai visto ieri Baffo come ti ha guardato quanto tu gli hai dato
(incomprensibile)?*

FRANCOIS si


GIOVANNI eh!

FRANCOIS non non ho visto

GIOVANNI incomprensibile

FRANCOIS si.

Nella tel. N.129 del 30 maggio 2009 alle ore 15.18 Francois chiama
la Yordanova e le dice di non dir nulla a Gianni (Pellegrino) dei soldi
che le ha dato (verosimilmente quale corrispettivo del rapporto



sessuale). Lei gli dice OK (comportamento, peraltro, che rivela uno scarso controllo da parte del Pellegrino sull'attività della prostituta, pur dal medesimo sfruttata).

SEVERINA si?

FRANCOIS pronto?

SEVERINA pronto?

FRANCOIS si Francesca?

SEVERINA ehi amore mio!

FRANCOIS si... amore mio eh eh, ieri Gianni mi

ha...(incomprensibile) ehm come si chiama.. "Baffi"

SEVERINA Baffi?

FRANCOIS Emilio Emilio

SEVERINA Eh perché'?

FRANCOIS Emilio ha detto io pagare tu?

SEVERINA adesso devo chiamare Emilio io?

FRANCOIS si Emilio ha detto che io ho pagare soldi a tu e a

Ambra, dice a Gianni, tu hai parlato a Gianni?


SEVERINA no

FRANCOIS no? ma allora come? come Emilio può dire a Gianni io donne 100 euro 150 euro?

SEVERINA ma non lo so.

FRANCOIS bon. Se Gianni ti chiede tu digli che a te non ti ho dato niente d'accordo?

SEVERINA non ho capito Francois



FRANCOIS Se Gianni ti domanda Francois ti ha detto dei soldi? tu digli niente ok?

SEVERINA ok ok, non c'è problemi, ma non lo so come mai è andato a dire così

FRANCOIS perché Emilio dice di dire che io pagare Ambra io

SEVERINA tu pagare Ambra?

FRANCOIS si 100 euro, Ambra, tu è.. (incomprensibile)

SEVERINA si si lo so

FRANCOIS bon ok, tutto va bene?

SEVERINA si amore mio, Il tutto a posto? Francois?


FRANCOIS allora a domenica

SEVERINA domenica! sicuro?

FRANCOIS può essere si può essere no

SEVERINA ah va bene

FRANCOIS ok a stasera ciao.



- **Nella telefonata n.152 del 31 maggio 2009** uno dei clienti della GDG (DI BENEDETTO ALESSANDRO) parlando con la Yordanova si mostra estasiato per la bellezza della ragazza. Le propone un rapporto a tre per 200 euro. La Yordanova risponde che è una somma insufficiente e che 100 euro le guadagna anche nel locale (secondo il PM intrattenendo rapporti sessuali alla GDD. Ipotesi che si è scartata, atteso che tale somma è

compatibile con i 50 euro di paga-base quale ballerina entraineuse oltre alle somme incassate quali percentuali sulle consumazioni effettuate dai clienti).

- La Yordanova, come vedremo accadere anche con un altro cliente (Roberto) fa presente che per accompagnarsi con lei (anche carnalmente) deve comunque prima passare dal locale (e consumare verosimilmente almeno un' "esosa" bottiglia) .

Tel.n.152 del 31 maggio 2009

SEVERINA YORDANOVA Severina (FRANCESCA)

ALE DI BENEDETTO Alessandro

SEVERINA pronto ?

ALE ciao Franci

SEVERINA eh tutto a posto adesso?

ALE si si ero al ristorante, sono uscito fuori e allora ti chiamo.

Ascolta cos'è che mi stavi dicendo? Che non ho capito?

SEVERINA Non lo so...non mi ricordo più!

ALE no, che mi dicevi non vieni a trovarmi li...

SEVERINA eh appunto! Dico non sei più venuto al locale dico.

ALE non son più venuto...prima di tutto perché ...cioè ...non è che


mi piaccia tanto ..oltre venir li' e vedere te ..non è che ...è la mia

passione capisci ? Però..ti voglio vedere capisci? Ou ci sei?

SEVERINA si ti sento.

ALE ti voglio vedere punto e basta....ma non li dentro non me ne

frega un cazzo vederti li dentro...domani sera ti vengo a prendere ?



SEVERINA domani sera lavoriamo...

ALE e amore ..ci vediamo prima e poi alle dieci e mezza ti porto dai.....e poi vediamo domani sera ne parliamo un po'bene vediamo sta settimana ci facciamo tutta una serata io e te.

SEVERINA si ho capito però dico se vuoi che ci vediamo domani però devi venire un pochettino un po'al locale almeno stai mezz'oretta e poi vai via.

ALE cioè ..ma a che ora ci vogliam vedere scusa?

SEVERINA aaaa....

ALE no, io voglio mangiare con te stare con te poi te ne vai a lavorare .

SEVERINA ho capito! però dico..

ALE e cosa cazzo vengo a fare al locale? cosa vengo a fare al locale?

SEVERINA ma perché sei così acido?

ALE no ma non sono acido, ma dai, sembra che non vuoi capire cazzo! Ho detto cosa vengo a fare al locale? Cioè prima esco con te poi ...ah tu dici entriamo insieme!


SEVERINA non ho capito!

ALE tu dici entriamo insieme

SEVERINA si entriamo insieme beviamo qualcosa insieme e poi vai via tranquillo per quello dico.

ALE però prima...dico prima stiamo un po' insieme...?

SEVERINA noi possiamo anche stasera stare insieme!



ALE ma se adesso vai a lavorare!

SEVERINA ma non vado a lavorare !

ALE non lavori stasera!?

SEVERINA no (ride)

SEVERINA ma non esco cosi! Se vuoi che esco con te, però un regalino mi devi fare ..un pensierino.

ALE ma ti faccio ..anche due te ne faccio

SEVERINA che pazzo.(ride)

ALE fammi sentire sti regalini cosa consistono sti regalini?

SEVERINA eh non ho capito!

ALE dico fammi sentire sti regalini in cosa consistono?

SEVERINA non so..... mi devidare qualcosa capito!

ALE ollalà e tu cosa mi dai ?

SEVERINA eh ti do qualcosa che insomma che ..rimani soddisfatto di sicuro!(ride)

ALE dici? Dici?

.....


SEVERINA basta che pagate io ci sto!

ALE e quanto ci viene a costare in tre? Dimmi cosa mi viene a costare?

SEVERINA non lo so! Dipende da quanto tempo stiamo!

ALE quanto tempo! Ce ne stiamo lì due tre ore tranquilli e...in tre dai, fammi sentire il prezzo. lo glielo devo proporre

SEVERINA duecento



ALE quanto?

SEVERINA duecento a testa!

ALE no, facciamo duecento in due!

SEVERINA eh si col cavolo!

ALE ma dai!

SEVERINA guarda che si merita per quello che...

ALE ma si anche tu meriti...anche... quando vedi me

meriti..fidati.(ride) ci divertiamo tutti. Facciamo duecento euro in tre.

SEVERINA ci divertiamo si però duecento euro sono pochissimi per tutti e due.

ALE amore fallo per me, che lo vedi che ti amo con tutto il cuore.

SEVERINA non posso

ALE se mi dici che ci fai duecento in tre..io glielo propongo. Glielo propongo perché...

SEVERINA non vengo con due persone per duecento euro per favore....io sti 100 euro me li guadagno anche al locale, scusami abbi pazienza!

ALE e lo so! Ascoltami Franci fammi organizzare un attimino con sto ragazzo e poi ti faccio sapere dai, io adesso

SEVERINA io adesso sono a casa aspetto che mi chiami e fammi sapere qualcosa...sennò ...



Anche la telefonata n.1135 del 14 luglio 2009 segue la falsariga della precedente.

Si comprende che per passare la notte con la Yordanova occorre pagare la "bottiglia". Vale a dire passare alla GDD e consumare una bottiglia di Champagne ovvero, come in precedenza si è chiarito, pagare l'equivalente di una tale consumazione.

Il PM ha ritenuto che l'espressione usata dalla Yordanova ("loro") implicherebbe un coinvolgimento di più persone nel favoreggiamento/sfruttamento della sua prostituzione. Tuttavia, in assenza di ulteriori specifici elementi, è soltanto Pellegrino Giovanni il soggetto che figura consapevole della condotta della Yordanova (perché, oltre a ricoprire un ruolo apicale nella direzione del locale, impone, come si è visto, anche direttive alla donna ed ai clienti con cui si accompagna).


Alla tel.1135 segue la 1315 sempre con interlocutore "Roberto", nella quale ancora una volta la Yordanova ribadisce la modalità di pagamento dei ritardi e delle assenze nel lavoro alla GDD allorchè lei si presta ad avere rapporti sessuali nelle ore in cui dovrebbe lavorare nel locale.

Intercett.n.1135 del 14 luglio 2009:

SEVERINA YORDANOVA Severina (FRANCESCA)

ROBERTO Cliente di Sanremo (Brogliaccio PG)

ROBERTO Eh senti un po' quanto costa la serata lì?



SEVERINA *Eh non lo so dipende a che ora mi prendi e fino a che ora.*

ROBERTO *Di cioè*

SEVERINA *Penso che sono 100 euro all'ora...per loro*

ROBERTO *Quante ore fai li?*

SEVERINA *Eh?*

ROBERTO *Quante ora fai li'*

SEVERINA *Dove?*

ROBERTO *Li al locale*

SEVERINA *Fino alle quattro - quattro e mezzo*

ROBERTO *Fai 4 o 5 ore*

SEVERINA *Mh... Si*

ROBERTO *Mh.... Però*

SEVERINA *Eh*

ROBERTO *Si potrebbe fare*

SEVERINA *Ebbè ti faranno sicuramente sconto perché più ore prendi più ti faranno sconto e di sicuro*

ROBERTO *No sai cosa stavo pensando? Cioè non ci vai proprio, gli dice quanto costa la serata? E non ci vai proprio.*


SEVERINA *Mhm mhm*

ROBERTO *Costa tanto?*

SEVERINA *Ehhh*

ROBERTO *Glieli dai e chiuso il discorso*

SEVERINA *Si*



ROBERTO *Dov'è il problema?*

SEVERINA *Si si ma dico per loro sicuramente sarà 100 io devo parlare con qualcuno devo chiamare devo parlare*

ROBERTO *E chiediglielo ci dici c'è un cliente che vuol fare tutta la sera con me*

SEVERINA *Si ma tesoro aspetta io preferisco che quando vado là alle dieci mi vengono a prendere e mi riportano al locale e preferisco parlare direttamente li al locale non al telefono capito?*

ROBERTO *No parla con loro direttamente*

SEVERINA *Si si parlo direttamente con loro e così se tu puoi venirmi a prendere già lì io no mi cambio non faccio niente*

ROBERTO *Ma tu non ci devi neanche andare al locale*

SEVERINA *Sii ho capito ma devo parlare con loro dove vado a parlare con loro?*


ROBERTO *No no*

SEVERINA *Parte che sarà anche facile per te se tu abiti a Sanremo così vieni direttamente a prendermi lì.*

.....
ROBERTO *E vabbè se tanto uno gli paga la serata dov'è il problema?*

SEVERINA *Ah bè quello di sicuro*


ROBERTO *Eh quindi non c'è problema gli dici mi vorrebbe il sabato dopo il 20, mi vorrebbe tutta la sera, quanto costa? Fa tanto, te li do*



e glieli dai e chiuso il discorso, noi il pomeriggio ce ne andiamo e stiamo tutto il giorno lì alle terme e ce ne torniamo il giorno dopo la domenica mattina, fine della storia e stiamo insieme e ci riposiamo pure e facciamo tante belle cose

SEVERINA Certo, (ride)

ROBERTO Hai capito?



Intercett. N° 1315 del 14 luglio 2009

SEVERINA YORDANOVA Severina (FRANCESCA)

ROBERTO Cliente (accento toscano) -I due si salutano e parlano di un messaggio (sms ndr) che Roberto avrebbe inviato alla Severina e dopo:

ROBERTO Ascolta però io ti volevo dire una cosa perché mi piace essere sincero, cioè uscire come hai detto te, si va a cena...poi devo per forza venir lì e fare la bottiglia o si può fare... Perché io è un periodo che non ho tanti soldi son sincero francesca è inutile che ti prendo in giro quindi, magari io potrei pagare il ritardo fare magari due bevute così tre bevute però ecco bottiglia è un po'una mazzata capito? No io te lo dico prima perché poi mi piace essere corretto capito?

SEVERINA Ho capito, ho capito però quando loro lo sanno che io esco con una persona fuori a cena sanno che questa persona deve fare sempre le bottiglie per quello

ROBERTO Ah e io vedi te le chiedo perché poi l'altra volta ho capito che tante cose non le sapevo ... Cioè quando uno esce con una a cena deve fare poi per forza bottiglia?

SEVERINA Eh certo!

ROBERTO Eh.. Speravo che magari ci fosse il modo che magari ci uscivi volentieri con me anche a cena ma non di non venire nemmeno al locale però magari pagare il ritardo quella mezz'ora di ritardo fare un paio di bevute e poi...così capito? Invece così non si può fare

SEVERINA Eh no


ROBERTO Eh vabbè

SEVERINA No perché rimangono così contenti e la prossima volta quando vieni...

ROBERTO Eh lo so lo so loro rimangono contenti te hai ragione cara io ti vedo molto volentieri però se io in questo momento non ce l'ho, purtroppo ho speso tanti soldi per questa cazzo di terapia alla gamba eh... Tanti tanti e quindi sono un po'a corto capito?

SEVERINA Mh mh

ROBERTO Vabbè quindi allora diciamo per uscire e avere... Per uscire un po'prima di cena e avere un po'di tranquillità e tutto bisogna poi obbligatoriamente fare bottiglia?



SEVERINA Eh.. Eh scusami tu vuoi tante cose e poi alla fine...

ROBERTO Hai ragione ma io hai visto ma se io stavo zitto e te lo dicevo dopo .. Hai ragione ma domandare è lecito e rispondere è cortesia poteva anche darsi che te mi dicevi no guarda va bene uguale cioè io non le so mica le regole ...esci io non è che pretendo niente te l'altra volta mi avevi detto ci si vede un po'prima si va a fermare l'albergo...

SEVERINA Io? Ecco ecco vedi vedi come sei cazzo! Cioè vuoi troppe cose e alla fine non vuoi neanche spendere una bottiglia al locale, cioè di sembra giusto?


ROBERTO Hai ragione ...no è giusto io ora guardo se ce la faccio a trovare i soldi per la bottiglia bene e se non ce la faccio non la bevo... Che ti devo dire ... Non si esce oh... lo non posso mica andare a rubare se ce l'ho bene se non ce l'ho eh ti dico che non ce l'ho.

SEVERINA Mh vabbè pazienza allora

ROBERTO Ti faccio sapere dai ok?

SEVERINA Va bene

ROBERTO Un bacione ciao ciao




- In conclusione, dunque, nell'affermarsi la penale responsabilità di Pellegrino Giovanni in ordine alla violazione dell'art.3 n.8 della legge n. 75 del 1958 (favoreggiamento/sfruttamento della altrui prostituzione), deve al contempo escludersi la sussistenza

dell'aggravante di cui all'art.4 n.7 della menzionata legge (favoreggiamento/sfruttamento commesso in danno di più persone).

Infatti dalle intercettazioni telefoniche sopra ampiamente esaminate e riportate si evince con certezza che soltanto la Yordanova intrattenne rapporti sessuali a pagamento con clienti che lei stessa invitò a sdebitarsi pagando "la bottiglia " alla GDD.

Se anche altre ballerine o *entraineuses* che lavoravano nel night si prostituivano fuori dal locale, non è risultata prova che lo facessero su incarico e con vantaggio del Pellegrino (e addirittura che il medesimo fosse di ciò consapevole).

.....




Al reato ravvisato in capo a Pellegrino Giovanni sono risultati estranei tutti i suoi collaboratori, non essendo emersi in alcun modo né una compartecipazione dei medesimi ai vantaggi ottenuti dal citato imputato in conseguenza della altrui prostituzione, né un contributo causale specificamente fornito all'esercizio di tale attività meretriciaria.

Le condotte del Pellegrino, che sono state ritenute integrare il reato di favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione, sono emerse principalmente, come si è detto, dalle intercettazioni telefoniche. Tali condotte sono risultate sporadiche ed esclusive di detto imputato.

Non è emerso in alcun modo che tra coloro che sono stati rinviati a giudizio in relazione al reato di cui al capo G, in concorso con il Pellegrino, vi sia stata la consapevolezza della commissione dei fatti ravvisati a carico di quest'ultimo.

Il PM ha con precisione evidenziato sin dal momento della richiesta di rinvio a giudizio gli elementi fondamentali sui quali si fondava, a suo avviso, la responsabilità degli imputati predetti (si riporta la parte della memoria del PM contenente tali elementi: (STALTARI Paolo: tel. n. 1916 dell'8.5.2010, n. 2908 del 18.5.2009, n. 5489 del 16.6.2009 e n. 539 del 20.6.2009 e n. 6623 del 25.6.2009, citate sub PELLEGRINI Giovanni; tel. n. 46 del 27.5.2009 in cui il BANDIERA gli rappresentò dei problemi relativi all'alloggio delle ragazze; tel. n. 437 del 13.6.2009 in cui il BANDIERA gli riferì che c'erano "due ragazze da prendere"; tel. n. 567 del 21.6.2009 in cui discusse con la OLTEAN di dove sistemare una nuova ragazza in arrivo.

VALENTI Francesco: è intestatario di un contratto di locazione dell'alloggio abitato da alcune ragazze del locale (v. tel. n. 5714 del 17.6.2009, tel. n. 6585 del 25.6.2009); tel. n. 189 e 190 del 29.5.2009, ove si adopera per la nuova sistemazione abitativa delle ragazze che lavorano



nel locale; tel. n. 2857 del 14.7.2009 in cui sollecitò Alessandro VERRANDO a pagare quanto dovuto a Giovanni PELLEGRINO (il VERRANDO era debitore di una prestazione ricevuta da una ragazza del locale, come si evince dalla tel. n. 6435 del 24.6.2009, citata sub PELLEGRINO); tel. n. 3214 del 19.7.2009 in cui conversò col DI TANO sull'andamento dell'attività del locale.

BELLICINI Renato: telefonata n. 718 del 28.4.2009, n. 1809 del 7.5.2009 e n. 2460 del 14.5.2009, citate sub PELLEGRINI Giovanni.

BANDIERA Attilio, detto Emilio: tel. nn. 2810 e 2811 del 17.5.2009, citate sub PELLEGRINI Giovanni; tel. n. 1321 del 22.07.2009 in cui tale Sandro chiese alla YORDANOVA il prezzo per l'uscita e la donna gli rispose di aver chiesto a "quello con i baffi" - identificato dalla P.G. nel BANDIERA, che ha i baffi ed è soprannominato "baffo" - il quale le aveva detto che l'uscita costava 300 euro; tel. n. 46 del 27.5.2009 e n. 437 del 13.6.2009, citate sub STALTARI.

OLTEAN Maria: telefonata n. 718 del 28.4.2009, citata sub PELLEGRINI Giovanni; tel. n. 650 del 25.06.2009 in cui la donna riferisce alla



YORDANOVA di avere la bocca talmente gonfia da non riuscire a praticare un rapporto sessuale orale; tel. n. 567 del 21.6.2009, citata sub STALTARI; le sono stati sequestrati due assegni, dell'importo di euro 5.000 ciascuno, di cui non ha fornito chiarimenti.

DI TANO Giovanni: dal mese di luglio 2009 entrò nella gestione del locale, venendo nominato direttore ed essendo, in quanto tale, a conoscenza della situazione; tel. n. 9339 del 28.7.2009 e n. 9788 del 20.7.2009, citate sub PELLEGRINI Giovanni; tel. n. 3214 del 19.7.2009, citata sub VALENTI).

Come già si è ampiamente in precedenza illustrato, tuttavia, pur essendo risultato un contributo dei vari imputati alla gestione del locale GDD, al reclutamento delle ballerine-entraineuses, alla loro sistemazione logistica, al pagamento delle retribuzioni loro spettanti, al loro trasporto dal locale alle residenze delle medesime, non è emersa alcuna prova che le *entraineuses* della GDD si prostituissero. Solo con riguardo a Severina Yordanova è stato dimostrato che dal meretricio della medesima, esercitato sporadicamente e fuori dalla GDD, Pellegrino Giovanni trasse vantaggio. Ma di tale condotta di favoreggiamento/sfruttamento



della prostituzione non è emerso che gli altri imputati fossero in alcun modo consapevoli.

Conseguentemente STALTARI PAOLO, VALENTI FRANCESCO, BELLICINI FRANCO, BANDIERA ATTILIO, OLTEAN MARIA e DI TANO GIOVANNI vanno assolti dal reato di cui al capo "G", ascritto loro in concorso ed altresì in compartecipazione con Pellegrino Giovanni, per non aver commesso il fatto.

LA VICENDA DELL'AGRITURISMO "IL POVERO"



Capo "L"

Imputati: PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Rocco, VALENTI Francesco

del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 56, 629 – c. 2 - c.p. perché in concorso tra loro, e quindi in più persone riunite, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, a fronte di un prestito di 2.000,00 euro effettuato da DE MARTE Rocco ad ANDREOTTI Giovanni nell'aprile 2009, usavano violenza e minaccia nei confronti dell'ANDREOTTI allo scopo di ottenere in restituzione il doppio della somma ricevuta nonché la gestione


dell'agriturismo "Il Povero" gestito dall'ANDREOTTI in Seborga, in particolare VALENTI prospettando ad ANDREOTTI Giovanni gravi conseguenze per la sua persona se non avesse consegnato a DE MARTE Rocco quanto da lui preteso, PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco aspettando ANDREOTTI presso il predetto agriturismo e colpendolo ripetutamente con una bottiglia, una paletta di ferro ed un manico di scopa, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con la recidiva specifica e reiterata per DE MARTE, recidiva reiterata per VALENTI, recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.

In Seborga ed altre località, sino al 31.10.2009.

Capo "M"

Imputati: PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco

del delitto p e p. dagli artt. 99, 110, 582, 585, 576 e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo G), colpendo ripetutamente ANDREOTTI Giovanni con una bottiglia, una paletta di ferro ed un manico di scopa, cagionavano volontariamente allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10. Con la recidiva



specifica e reiterata per DE MARTE, recidiva semplice per PELLEGRINO Maurizio.

In Seborga, 31.10.2009


La vicenda in questione viene alla luce il 4 novembre 2009 quando Andreotti Augusto e Andreotti Elisa, rispettivamente fratello e figlia di Andreotti Giovanni, denunciano ai carabinieri di Ventimiglia di non avere più notizie del congiunto e di temere per la sua incolumità.

I militari riescono in breve a individuare l'Andreotti e vengono a sapere che lo stesso, oltre a versare in una situazione economica difficile (l'uomo è pressato da più debitori), ha subito nei giorni precedenti pesanti minacce ed è stato vittima di atti di violenza da parte di persone a cui doveva del danaro.

Il quadro dei fatti è stato tracciato in sede dibattimentale dal Capitano dei CC. Sergio Pizziconi e dal M.llo Sergio Complesse, oltre che dallo stesso Andreotti Giovanni.

E' così emerso che quest'ultimo nel febbraio 2009 aveva iniziato a collaborare con Attilio Manietto, titolare di un agriturismo nel comune di Seborga, nell'entroterra di Bordighera.

Il Manietto si era poi ammalato (morirà il 9 settembre 2009) e l'Andreotti, di fatto (ma anche ottenendo una delega scritta dal proprietario), aveva assunto la gestione del locale.



Oberato dai debiti, vittima di una truffa ad opera di persona in cui favore aveva effettuato consistenti lavori edilizi a Perinaldo, l'Andreotti ha bisogno estremo di danaro.

Nell'aprile del 2009 uno dei fratelli Pellegrino (forse Giovanni), con il quale Andreotti è imparentato alla lontana, gli presenta Rocco De Marte (anch'egli parente dei Pellegrino).


Andreotti fa presente a quest'ultimo i propri problemi economici e De Marte si offre, non appena ne avrà la possibilità, di aiutarlo.

De Marte in quel momento ha una quota in una società che gestisce una tipografia e che è in fase di scioglimento. L'uomo assicura ad Andreotti che, non appena gli sarà liquidata la quota a lui spettante, gli erogherà un prestito.

Dopo pochi giorni Andreotti riceve 2000 euro in contanti dal De Marte.

In base a quanto riferito in sede dibattimentale dall'Andreotti non erano stati previsti né termini per la restituzione, né interessi, né era stato predisposto alcun atto scritto attestante l'avvenuta erogazione del prestito.

Accadde quindi che il 31 ottobre 2009 De Marte Rocco, insieme a Pellegrino Maurizio, si presentò presso l'agriturismo di Seborga dove i due posero in essere un'aggressione violenta in danno dell'Andreotti. A questi fu domandato di restituire la somma di danaro ricevuta il precedente mese di aprile. Andreotti non era in grado di ottemperare alla richiesta e addusse di avere già



parzialmente saldato il debito sia consegnando 250 euro a persona incaricata della ricezione dal De Marte (il teste non ha rammentato se si fosse trattato di Valenti Francesco o di Chindamo Rocchino), sia offrendo una serie di cene e pranzi a quest'ultimo, parente del De Marte, ed alle persone con le quali l'uomo si era presentato all'agriturismo (con conseguente necessità di scalare l'importo di tali banchetti dai 2000 euro originariamente dovuti).


A detta dell'Andreotti De Marte era stato informato dal Chindamo dell'accordo intervenuto e finalizzato ad estinguere, almeno in parte e nel modo descritto, il debito sopra citato.

De Marte non aveva però voluto sentire ragioni e, come si è detto, il 31 ottobre 2009, presentatosi all'agriturismo "Il POVERO" con Pellegrino Maurizio, aveva picchiato l'Andreotti ed aveva cercato di colpirlo con una grossa bottiglia (una Magnum di spumante, successivamente reperita e sequestrata dai carabinieri nel corso di un sopralluogo).

La bottiglia è stata riconosciuta dall'Andreotti come uno degli strumenti usati per ferirlo.

Il fatto che sul reperto non siano state individuate le impronte del De Marte è irrilevante, essendo ciò dovuto alla prolungata esposizione della bottiglia alle intemperie ed all'umidità.

Andreotti ha dichiarato poi di essere stato colpito anche con un manico di scopa e di essersi trovato con la camicia tagliata



(verosimilmente da una paletta o da un attizzatoio di metallo, che la persona offesa vide essere impugnato da Pellegrino Maurizio).

Riguardo a quest'ultimo imputato Andreotti ha riferito di essere stato, in un primo tempo, rassicurato dalla presenza del (pur lontano) parente. Presto si era avveduto, tuttavia, che Maurizio spalleggiava chiaramente De Marte nell'aggressione posta in essere in suo danno.

Andreotti ha quindi precisato come il De Marte, subito dopo avergli chiesto conto del danaro prestato, lo avesse minacciato intimandogli la restituzione non di 2000 euro, bensì di 4000.

Il teste ha aggiunto che nello stesso contesto De Marte gli prospettò la possibilità che, per estinguere il debito, gli fosse ceduta la gestione di alcune camere dell'agriturismo.

Prima dell'episodio del 31 ottobre appena descritto (nella primavera del 2009) Andreotti, in base al suo racconto, era stato avvicinato da Valenti Francesco, il quale gli aveva chiesto la restituzione della somma di danaro per conto del De Marte, avvertendolo che, di lì a qualche mese (nel luglio dello stesso anno) il De Marte avrebbe terminato il periodo di sorveglianza speciale al quale era sottoposto e, godendo a quel punto, di maggior libertà di movimento, sarebbe andato lui stesso a cercarlo.



- I fatti descritti da Andreotti Giovanni devono ritenersi provati ed integrano sicuramente i reati di tentata estorsione e di lesioni personali aggravate.

Le difese hanno cercato di mettere in dubbio la **credibilità** del teste-persona offesa sia insistendo su dati negativi inerenti la sua personalità (l'Andreotti ha precedenti penali per truffa ed è stato coinvolto in un procedimento per associazione mafiosa, accusa dalla quale è stato, tuttavia, assolto), sia ponendo l'attenzione sul suo *modus vivendi*, caratterizzato da una serie di vicende oscure, che lo hanno visto più volte non onorare debiti contratti, oppure risultare vittima di asserite truffe.

E' stata altresì posta in evidenza una presunta **inattendibilità oggettiva** del racconto effettuato dall'Andreotti.

Sotto il primo punto di vista va rilevato che, pur innegabili, le menzionate, negative considerazioni sulla personalità dell'Andreotti, a fronte delle complessive emergenze dibattimentali, non conducono a dubitare della veridicità dei fatti dal medesimo narrati.

Anche una persona gravata da precedenti penali e che ha condotto una vita, sul piano personale e professionale, costellata da ombre, non necessariamente nel corso di un processo deve rivelarsi un falso testimone.

Naturalmente le non cristalline caratteristiche personali dell'Andreotti hanno imposto di valutare con estrema attenzione e prudenza la credibilità di tale testimone, a verificare



scrupolosamente il contenuto della sua deposizione e a ricercare eventuali riscontri alle sue parole.


L'esito di una tale verifica è stato senz'altro positivo.

Innanzitutto la genesi della denuncia sporta dall'Andreotti rivela che questi non aveva alcuna intenzione vendicativa nei confronti degli imputati da lui accusati.

L'Andreotti, disperato e spaventato per le minacce subite (non solo in occasione di questa vicenda ma anche da parte di altri soggetti – e in maniera forse più pesante – in relazione ad altro episodio del quale si dirà), fu rintracciato dai carabinieri, interpellati dalla figlia e dal fratello, preoccupati per l'irreperibilità del congiunto, che sapevano essere stato pesantemente minacciato nei giorni precedenti.

Dunque la denuncia nei confronti degli odierni imputati non ebbe alcun carattere ritorsivo e non fu finalizzata ad evitare di onorare un debito (mai negato dalla stessa persona offesa). La denuncia rappresentò, invece, l'alternativa alla fuga e ai rischi che la stessa comportava. Alternativa che, saggiamente, fu proposta all'uomo dai carabinieri.

In secondo luogo l'Andreotti (che non ha voluto costituirsi come parte civile nel processo) nel corso della sua deposizione non ha mai enfatizzato i fatti dei quali è stato vittima, cercando, invece, di sminuirli e, in ogni caso, di scindere e distinguere i ruoli svolti dai singoli imputati nella vicenda che lo vide vittima.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line extending to the right.

L'Andreotti ha persino riferito che, se fosse dipeso da lui, non sarebbe neppure andato al PS dell'Ospedale di Bordighera per farsi refertare le ferite riportate durante l'aggressione all'agriturismo (che i sanitari giudicarono guaribili in dieci giorni).

Furono i Carabinieri che, dopo che fu loro raccontato l'accaduto, insistettero per accompagnarlo al nosocomio.

Certamente nel racconto dell'Andreotti sono riscontrabili alcune incertezze ed imprecisioni. Il teste ha, ad esempio, dichiarato di non ricordare se avesse consegnato a Chindamo o a Valenti i 200/250 euro da restituire a De Marte; ha dapprima asserito che il giorno dell'aggressione subita presso l'agriturismo era presente anche Valenti, per poi escludere tale circostanza; ha riferito che, per interrompere il pestaggio posto in essere in suo danno da De Marte e Pelegrino Maurizio, si offrì di accompagnarli da una persona che era al corrente di presunte orge alle quali avrebbe partecipato Pellegrino Giovanni (mentre la persona in questione, Lorenzo Musso, esaminata al processo, ha escluso recisamente di aver mai parlato con Andreotti di tale circostanza).

Quelle descritte sono tuttavia apparse o mere claudicanze mnemoniche o indicazioni confuse, di un personaggio parimenti disordinato e confuso.

Quel che tuttavia conta è il fatto che il racconto dell'Andreotti sia risultato sostanzialmente logico e coerente.



Quanto narrato dalla persona offesa ha inoltre trovato numerosi e precisi elementi di riscontro (che sono stati indicati con puntualità dal PM).

- Vi è innanzitutto il certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bordighera del 4 novembre 2009, attestante "*contusioni multiple con ematomi*" con prognosi di dieci giorni;

- vi sono le dichiarazioni di Elisa ANDREOTTI, alla quale il padre raccontò delle minacce e delle lesioni subite ad opera di Maurizio PELLEGRINO e di Rocco DE MARTE nonché della ragione per la quale fu vittima della selvaggia aggressione;

- vi sono le dichiarazioni di Franco VIOLETTO, cuoco presso l'agriturismo "IL POVERO", il quale, la sera del 31.10.2009, si trovava in auto con l'ANDREOTTI quando, giunti presso il locale trovarono ad attenderli due uomini a bordo di un fuoristrada di colore grigio.

Il Violetto ha riferito di aver appreso successivamente dall'Andreotti che le due persone erano Rocco de Marte e Maurizio PELLEGRINO (il quale è risultato effettivamente essere , proprietario di un fuoristrada Mitsubishi Pajero);

- vi sono le dichiarazioni di Maria Brunella MOCCI, convivente del VIOLETTO, che il 4.11.2009 vide fuori dall'agriturismo un fuoristrada di colore grigio e due uomini in attesa, apprendendo da loro che stavano aspettando "*Gianni del ristorante*", cioè l'ANDREOTTI (la Mocchi seppe poi dalla postina del paese Biamonti Patrizia, che l'uomo più basso "*era uno dei fratelli PELLEGRINO arrestato in*



passato per traffico di armi");

- vi è l'agenda dell'ANDREOTTI, rinvenuta nell'agriturismo, sulla quale risultano effettivamente annotati cinque, tra colazioni e cene, "offerte" a "Rocco" (da identificarsi nel Chindamo);
- vi sono la bottiglia di Magnum e lo spezzone di manico di scopa utilizzati dal PELLEGRINO e dal DE MARTE per percuoterlo (reperiti dai carabinieri sul luogo della denunciata aggressione).
- Infine un ultimo importante riscontro alle dichiarazioni dell'Andreotti è dato da alcune **intercettazioni telefoniche**. In una, in particolare (la n.699 del 21 aprile 2010), Andreotti, parlando con Valenti, il quale gli chiede conto di voci secondo le quali egli avrebbe denunciato Maurizio Pellegrino, risponde di non aver denunciato alcunché e chicchessia, ma lo informa del fatto che i carabinieri hanno appreso da sua figlia e da suo fratello della aggressione del 31 ottobre.

Nella stessa telefonata, espressamente, Andreotti afferma che De Marte, con la condotta violenta e minacciosa descritta, aveva come scopo di rilevare la gestione dell'agriturismo



La qualificazione giuridica dei fatti.


Le difese hanno a lungo e con impegno cercato di dimostrare l'erroneità della qualificazione giuridica (tentata estorsione aggravata) dei fatti contestati al capo "L".

E' stato sostenuto che l'esistenza di un pregresso rapporto di debito-credito tra l'Andreotti e il De Marte avrebbe avuto influenza determinante nella valutazione giuridica della condotta violenta e minacciosa posta in essere da tale ultimo soggetto in concorso con Pellegrino Maurizio e Valenti Francesco.

Gli imputati avrebbero agito, in sostanza, usando una violenza volta ad esercitare il preteso diritto alla restituzione della somma di danaro mutuata all'Andreotti.

Dunque si sarebbe dovuto ritenere integrata la fattispecie di cui all'art.393 cp (*"esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone"*) e non quella contestata di cui agli artt.56 e 629 cp. (con inevitabili conseguenze in ordine alla procedibilità del fatto, stante l'assenza di querela).

Per dimostrare che quella in ultimo indicata era la qualificazione giuridica corretta le difese, nelle arringhe conclusive, hanno particolarmente insistito su un punto: all'esito del dibattimento, a loro avviso, non sarebbe emersa prova che Chindamo Rocco o Valenti Francesco avessero informato De Marte della restituzione da parte dell'Andreotti di 200/250 euro in contanti e dell'accordo



intervenuto tra quest'ultimo e Chindamo Rocco (accordo in base al quale doveva essere scomputato dall'originario debito di 2000 euro il costo delle cene preparate in favore di Chindamo e dei suoi amici).

Conseguentemente, non essendo il De Marte consapevole della riduzione dell'importo della somma che Andreotti avrebbe dovuto restituirgli, la sua (pur violenta) condotta avrebbe dovuto essere qualificata in termini di **"esercizio arbitrario delle proprie ragioni"** (il diritto alla restituzione della somma mutuata, comunque spettante al De Marte e che sarebbe stato azionabile in via giudiziaria). E naturalmente a qualificare il fatto nei termini sopra indicati sarebbe stato sufficiente il convincimento (seppure erroneo) di avere diritto alla restituzione della somma di danaro.

- Tale ricostruzione non può essere accolta.

Va, innanzitutto, premesso che alcuni elementi di fatto e logici inducono a ritenere che, verosimilmente, il prestito fatto dal De Marte all'Andreotti, già nel momento in cui fu promesso, celasse un più ampio disegno (che non era certamente quello del samaritano che mirava ad aiutare una persona in difficoltà).


A tale convincimento si giunge tenendo presente che:

- 1) l'Andreotti era persona conosciuta nell'imperiese (quantomeno, dai Pellegrino, che lo presentarono al De Marte) sia per i suoi precedenti penali che per le sue disavventure economico-finanziarie;



- 2) il fatto stesso che l'uomo si fosse rivolto (in modo insistente e pressante) al De Marte e non ai canali di credito ordinari rivelava come che egli si trovasse in una situazione di difficoltà economica;
- 3) lo stesso De Marte, al momento della richiesta formulatagli dall'Andreotti, non versava in una situazione finanziaria florida. Questi, infatti, non disponeva della (pur non ingente) somma di danaro richiestagli (pari a 2000 euro); cercò invano di incassare in banca un assegno in suo possesso; dovette attendere che la società di cui faceva parte (che gestiva una tipografia e che era in via di scioglimento) gli liquidasse la quota spettantegli.
- 4) Nonostante conoscesse la situazione di evidente difficoltà e di probabile futura insolvibilità dell'Andreotti, il De Marte erogò al medesimo il credito senza pretendere alcun tasso di interesse, senza fissare un termine per la restituzione della somma prestata e senza redigere alcun atto scritto che desse prova della consegna della somma di danaro.

- Gli elementi che si sono sopra descritti evidenziano quale fosse il contesto nel quale maturò l'operazione di finanziamento posta in essere da parte del De Marte in favore di Giovanni Andreotti. E la considerazione di tale contesto consente di pervenire, valutati tutti gli elementi forniti dalle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento, alla conclusione che il prestito



fu erogato con il proposito (e la concreta speranza) di poter approfittare del (probabilissimo e prevedibilissimo) inadempimento dell'Andreotti. Inadempimento che avrebbe permesso di proporre a quest'ultimo di estinguere il proprio debito cedendo la gestione dell'agriturismo.

Da tutto ciò deriva che la condotta serbata dal De Marte il 31 ottobre del 2009 non fu la mera azione violenta di un creditore che mirava a recuperare il danaro prestato da chi non intendeva restituirglielo.

Ecco allora che le parole pronunziate dal De Marte al momento dell'aggressione posta in essere contro l'Andreotti ("*e allora mi dai 4000 euro o la gestione delle camere*") assumono un significato assai più preoccupante e serio di quanto la difesa dell'imputato abbia voluto prospettare.

Quel "*e allora*" non va interpretato come una reazione rabbiosa di un creditore verso chi ha la sfrontatezza di negargli quanto gli è dovuto, ma come la (già deliberata e pronta) attuazione di un proposito criminale volto ad utilizzare il prestito inadempito di una (tutto sommato) esigua somma di denaro per conseguire anche con la violenza, se necessario, un consistente ed ingiusto profitto.

L'erogazione del prestito ad un soggetto come l'Andreotti, assai prevedibilmente inadempiente, da parte di chi fino al giorno prima non disponeva di una somma di danaro (neppure particolarmente elevata) induce a ritenere che il De Marte avesse sin dall'inizio



programmato di utilizzare il proprio debitore per raggiungere obiettivi che non erano limitati all'ottenimento della restituzione della somma prestatagli né al conseguimento di interessi sulla stessa.


Si comprende quindi perché De Marte, in violazione di quanto era stato promesso all'Andreotti all'atto della dazione della somma di danaro (e cioè che la restituzione sarebbe stata fatta quando fosse stato possibile e senza necessità di pagare interessi), dopo pochi mesi dall'erogazione del prestito e dopo aver intimato all'Andreotti di provvedere alla restituzione, si decise alla spedizione punitiva del 31 ottobre 2009.

E si comprende perché, quando De Marte intimò a suon (o con la minaccia) di bastonate, bottigliate e palettate all'Andreotti di restituire 4000 euro (ben sapendo che il debitore non aveva il becco di un quattrino), a fronte del rifiuto opposto dall'uomo, pronunciò la già citata frase (*"bene, allora, se non mi restituisci il danaro mi dai in gestione alcune stanze dell'agriturismo"*) che assume un preciso significato estorsivo.

Tale frase spiega, dunque, il precedente comportamento del De Marte (allorchè tale imputato finanziò a fondo perduto un soggetto che nessuna banca - e forse nessun usuraio - avrebbe mai finanziato).

Questo comportamento si rivela solo apparentemente assurdo.

Infatti il metodo e le finalità perseguite appaiono quelle tipiche di realtà nelle quali le organizzazioni criminali (mafiose e non), per



investire capitali di provenienza illecita, per riciclare denaro "sporco" etc., erogano ad imprenditori (specie che non possono accedere al credito ordinario) prestiti apparentemente convenienti, con lo scopo di mettere le loro mani su attività economiche in precedenza gestite da soggetti in stato di decozione.

E che il fine di conseguire la gestione in tutto o in parte dell'agriturismo "Il Povero" fosse l'obiettivo principale dell'agire del De Marte è dato anche dal fatto che, ancora a distanza di vari mesi dall'aggressione posta in essere il 31 ottobre 2009, per mezzo di Valenti Franco (soggetto che è stato mandato assolto perchè non è stata dimostrata una sua consapevolezza in epoca precedente o contestuale alla spedizione punitiva citata, degli obiettivi delittuosi perseguiti dal De Marte e Pellegrino Maurizio), conversando con Andreotti, gli chiese (con il pretesto di essere interessato ad un auto che si trovava all'interno di un locale dell'esercizio) se sapesse quale fosse stato il destino dell'agriturismo e se vi fosse la possibilità di acquistarlo (V.tel. n.699 del 21 aprile del 2010:

FRANCO lì si può fare qualcosa non si può fare niente per comprare?

Niente...

GIANNI va all'asta a fine Maggio

FRANCO ah! Va all'asta allora?

GIANNI si

FRANCO e quello che c'è dentro non si può toccare niente allora via?

GIANNI no



FRANCO ah va tutto all'asta allora...

GIANNI e poi dentro cosa c'è? cosa vuoi che c'è dentro?...Cosa ti serviva?

FRANCO mi serviva quella panda 4x4 che c'era dentro .

Essendo legato da rapporti di dipendenza lavorativa con la famiglia Pellegrino, appare evidente che tale domanda (come pure le altre miranti ad apprendere cosa l'uomo avesse denunciato ai carabinieri riguardo all'aggressione subita) fu posta da Valenti ad Andreotti per poi riferire ai Pellegrino-De Marte il contenuto delle informazioni ricevute in risposta.

Ed infatti, la telefonata n.708 del 21 aprile 2010 alle ore 11,59, dimostra che Valenti riferì quanto appreso dall'Andreotti a Pellegrino Giovanni, fratello di Pellegrino Maurizio.

- Dunque la condotta serbata dal De Marte e dal suo complice Pellegrino Maurizio integra il reato di estorsione e non quello meno grave (e che, come si è detto, risulterebbe improcedibile per carenza della necessaria querela) di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone".

La richiesta all'Andreotti, effettuata con le modalità violente che si sono descritte, di restituire una somma pari al doppio di quella consegnatagli dal De Marte alcuni mesi prima o, in alternativa, di concedergli la gestione di tutto o parte dell'agriturismo, ha sicuramente carattere estorsivo.




Proprio per tale ragione le difese hanno cercato di sminuire, attribuendo alle stesse un significato non serio, l'importanza delle frasi sopra ricordate, pronunziate dall'imputato De Marte nel corso dell'aggressione posta in essere in danno dell'Andreotti.

E' stato sostenuto che l'Andreotti non avrebbe potuto aderire, neppure volendolo, alla richiesta di cedere al De Marte la parziale gestione dell'agriturismo in quanto non era lui il titolare dell'esercizio. A prescindere dall'esistenza e dal valore di una scrittura privata redatta dal Manietto che attribuiva la gestione del "POVERO" all'Andreotti, deve evidenziarsi come a nulla rileverebbe quale fosse stata l'effettiva intestazione dell'attività commerciale, ben potendo l'acquisizione della stessa da parte del De Marte, avvenire in via di mero fatto in danno del soggetto (l'Andreotti) che aveva l'effettiva disponibilità del locale.

In ogni caso, quanto alle citate espressioni in cui consistette la richiesta estorsiva formulata dal De Marte, che non si trattasse di parole prive di una seria e reale intenzione da parte di chi le proferì, è testimoniato dal fatto che nella mente dell'Andreotti (teste che pure ha dimostrato di non voler enfatizzare i fatti dei quali fu vittima) quelle frasi rimasero ben scolpite.

L'Andreotti non solo evidenziò innanzi ai carabinieri che lo avevano convocato il preciso contenuto delle richieste formulategli dal De Marte, ma lo fece anche (circa sei mesi dopo le violenze e minacce



subite il 31 ottobre 2009), conversando al telefono con Valenti Francesco.

Infatti, nella telefonata n.699 del 21 aprile 2010, Andreotti, parlando con Valenti ricostruisce in modo identico a quanto riferito ai militari il 5 novembre 2009 le modalità con cui gli furono formulate dal De Marte le richieste di danaro e di subentro nella (o di partecipazione alla) gestione dell'agriturismo "Il Povero".

Si riportano le parti più rilevanti della intercettazione n.699 del 21 aprile 2010.

FRANCO ascoltami Gianni, io voglio solo sapere una cosa da te da amico se me la vuoi dire, se me l'accetti ...perchè ci sono delle voci in giro che non mi piacciono...cioè non voci in giro che vanno a dire tutti in giro che tu hai denunciato Maurizio, è vero?

GIANNI no, io non ho denunciato nessuno!

FRANCO no Gianni, se me lo vuoi dire solo da amico così e basta..

GIANNI no, te lo dico da amico ..quel giorno che mi sono...che me ne sono andato via eh.....mia figlia e mio fratello sono andati dai Carabinieri a dire che io sono stato picchiato e che erano stati loro..io sono andato giù e gli ho detto c'è stata una discussione tra di noidenunce non ne ho fatto, loro hanno una segnalazione di questa cosa io non ho parlato di niente e di nessuno.

FRANCO ma perchè cosa hai avuto? Dimmi perchè a me non hanno raccontato niente...



GIANNI niente..è venuto Rocco con Maurizio una sera su e hanno cercato di picchiarmi...così...eh...vogliamo ponti d'oro vogliamo ...le camere ce le aggiustiamo noi, veniamo qua al ristorante e facciamo noi ...gli ho detto che cazzo fai che io non conto un cazzo?...capito ?

FRANCO a me l'unica cosa è Gianni solo quello se me lo volevi dire e basta...

GIANNI certo...n ma ...

FRANCO e ricordati che sono sempre un amico

GIANNI si ma ...

FRANCO tu sai dove abito quando hai bisogno vieni da me lo sai!Io gli ho detto..io mi sono incazzato con loro gi ho detto...lui Maurizio mi ha detto no, non è vero è stato Rocco che ha fatto i casini..

GIANNI no lui mi ha dato una palettata con un un coso della per prendere il carbone, sai l'affare per prendere il carbone

FRANCO eh


GIANNI poi si è rotto il manico e mi ha dato col dietro del manico e mi ha fatto una riga nel fianco...

FRANCO eh!! Perchè io gliel'ho detto!

GIANNI si

FRANCO perchè io mi sono incazzato perchè con Rocco ci siamo presi di brutto io e lui a parole eh..

GIANNI uhmm



FRANCO gli ho detto che è un chiacchierone, gli ho detto di non darceli e tu gliel'hai voluti dare lo stesso, tu glieli volevi dare sempre ad interessi tuoi..

- Sotto il profilo strettamente giuridico dunque la richiesta (attuata con violenza o minaccia) di interessi spropositati o di ottenere una prestazione diversa ed avente un valore di gran lunga superiore a quella alla quale si avrebbe diritto non può essere ritenuta integrare il reato di cui all'art. 393 cp.

Ciò per la semplicissima ragione che tale pretesa non sarebbe stata realizzabile neppure se attuata con le modalità legali: ossia rivolgendosi ad un giudice per conseguirla.

(V.Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 1626 del 16/10/1995**:

Nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa "contra ius"; egli non può avere, infatti, la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa

V. anche .Cass.Sez. 2, **Sentenza n. 25613 del 22/04/2009**

Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che

la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l'azione costringitiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione.

«*****»


La responsabilità di Pellegrino Maurizio.

A supportare Rocco De Marte nel porre in essere le violenze con finalità estorsive sopra descritte fu Maurizio Pellegrino.

Come De Marte anche tale imputato è stato riconosciuto in sede dibattimentale e senza incertezze sia dalla persona offesa Andreotti Giovanni che da Musso Lorenzo (la persona dalla quale si recarono Andreotti, De Marte e, appunto, Pellegrino Maurizio subito dopo il pestaggio che il primo subì dagli altri due).

Conferma ulteriore e definitiva dell'identità del complice del De Marte nei fatti del 31 ottobre 2009 è poi data dalla telefonata n.699 del 21 aprile 2010, allorchè Valenti Francesco (verosimilmente su incarico dei Pellegrino), chiese ad Andreotti se avesse denunciato Maurizio. Ecco il testo di tale telefonata:

FRANCO (Valenti) : ascoltami Gianni, io voglio solo sapere una cosa da te da amico se me la vuoi dire, se me l'accetti ...perchè ci sono delle voci



in giro che non mi piacciono...cioè non voci in giro che vanno a dire tutti in giro che tu hai denunciato Maurizio, è vero?

GIANNI: no, io non ho denunciato nessuno!

FRANCO no Gianni, se me lo vuoi dire solo da amico così e basta..

GIANNI no, te lo dico da amico ..quel giorno che mi sono...che me ne sono andato via eh.....mia figlia e mio fratello sono andati dai Carabinieri a dire che io sono stato picchiato e che erano stati loro..io sono andato giù e gli ho detto c'è stata una discussione tra di noidenunce non ne ho fatto, loro hanno una segnalazione di questa cosa io non ho parlato di niente e di nessuno.

FRANCO ma perchè cosa hai avuto? Dimmi perchè a me non hanno raccontato niente...

GIANNI: niente..è venuto Rocco con Maurizio una sera su e hanno cercato di picchiarmi...così...eh...vogliamo ponti d'oro vogliamo ...le camere ce le aggiustiamo noi, veniamo qua al ristorante e facciamo noi ...gli ho detto che cazzo fai che io non conto un cazzo?...capito ?)

Andreotti ha raccontato di essere stato in un primo tempo rassicurato dalla presenza del Pellegrino insieme al De Marte. Maurizio era, infatti, un suo (pur acquisito) parente e, sino a quel momento, aveva avuto rapporti cordiali con lui e con i suoi fratelli. Ecco cosa ha testualmente riferito in proposito Andreotti nel corso della sua deposizione dibattimentale:




“..... Nel contesto di questa discussione io mi sentivo tranquillo della presenza di Maurizio Pellegrino. Non capivo il perché fossero venuti a cercarmi all'agriturismo perché se mi avessero chiamato sarei andato anche da loro in quanto io con loro ritenevo di avere un rapporto da persona corretta perché mi sono sempre comportato in maniera corretta. Io cercavo sempre di trovare conforto nella presenza di Maurizio Pellegrino perché era la persona a cui io ritenevo di potere giustificare meglio le cose.

Anche perché Rocco mi era stato presentato da Valente come una persona piuttosto irascibile che nel momento che perdeva la testa non sarebbe riuscito ad accettare la discussione. Quindi, cercavo con Maurizio di giustificare la cosa...”.

- La difesa di Pellegrino Maurizio ha cercato di ridimensionare il ruolo svolto da quest'ultimo in relazione ai fatti contestati ai capi “L” ed “M”, evidenziando che l'uomo si sarebbe limitato ad accompagnare De Marte all'agriturismo di Seborga alla ricerca di Andreotti Giovanni, senza compiere atti di violenza o minaccia.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Innanzitutto va rilevato che all'esito dell'istruzione dibattimentale è emersa prova certa che Pellegrino Maurizio partecipò attivamente, insieme al De Marte, alle violenze poste in essere in danno di Andreotti. La persona offesa, pur cercando di ridimensionare i fatti rispetto a quanto da lei stessa descritti in sede di indagine preliminare, ha posto in evidenza che Pellegrino Maurizio la colpì o



cercò di colpirla con un attizzatoio o con una paletta in ferro (del tipo utilizzato per togliere la cenere dai camini) che si trovava all'esterno dell'agriturismo.

Il teste ha dichiarato di non ricordare con precisione quale dei due strumenti metallici venne usato per colpirlo ma ha rammentato che nel corso dell'aggressione il manico in legno dell'attrezzo impugnato da Pellegrino Maurizio si staccò, impedendone un più efficace e lesivo utilizzo.

Andreotti ha poi attribuito ad un fendente infertogli con il menzionato attrezzo metallico la lacerazione alla camicia da lui indossata.

La provata partecipazione di Pellegrino Maurizio alla spedizione punitiva del 31 ottobre 2009 consente non solo di considerare lo stesso come coautore (insieme al De Marte) della condotta estorsiva ma assume altresì un importante significato ai fini della ricostruzione del dolo (e, in particolare, del dolo di concorso) nel reato di tentata estorsione.

Infatti, a differenza di quel che può dirsi con riguardo al Valenti, a carico del Pellegrino esiste un elemento fondamentale dal quale si evince come egli fosse al corrente del fatto che la pretesa del De Marte, attuata con le sopra descritte modalità violente, non mirava alla mera restituzione di una somma mutuata, ma era, invece, finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, costituito o dalla percezione di interessi spropositati e certamente usurari (il doppio



della somma mutuata, dopo meno di sei mesi dalla sua erogazione) o dal subentro in tutto o in parte nella gestione dell'agriturismo il POVERO.


Tale elemento è dato dal fatto che la richiesta di pagare 4000 euro o di concedergli la gestione totale o parziale dell'agriturismo fu rivolta dal De Marte al suo debitore in presenza del Pellegrino e, precisamente, mentre i due imputati attuavano il violento pestaggio in danno dell'Andreotti.

Dunque Maurizio Pellegrino, quando partecipò alla spedizione punitiva era consapevole di non essere solo un semplice, violento co-esattore di un altrui debito e sapeva di partecipare ad un azione estorsiva.

Ed anche la condotta serbata da Pellegrino Maurizio nei giorni successivi al pestaggio di Andreotti testimonia di un suo ruolo pervicacemente violento rivestito nella vicenda in esame.

Infatti alcuni giorni dopo la spedizione punitiva del 31 ottobre 2009, quando ormai Andreotti si era reso irreperibile, Pellegrino Maurizio fu visto dalla postina di Seborga, Biamonti Patrizia, e da Brunella Mocchi presso l'agriturismo IL POVERO, insieme ad una persona non identificata (che non era il De Marte).

Il Pellegrino aveva l'aria di chi cerca qualcuno (ed infatti il Pellegrino chiese espressamente alla Mocchi dove fosse l'Andreotti, come riferito in sede d'esame dalla donna). Sull'auto con cui Pellegrino Maurizio si era portato sul posto la Mocchi notò l'inquietante




presenza di due mazze (da baseball o da golf: sul punto la donna ha avuto qualche incertezza nel ricordare).

Tali elementi fanno ragionevolmente presumere che l'imputato mirasse a trovare l'Andreotti nell'agriturismo e, nel caso di una sua prevedibile intenzione di rimanere insensibile alle richieste in precedenza formulategli dal De Marte, a dargli una nuova e pesante lezione.

Tale ricostruzione dei fatti si fonda sulle testimonianze sopra indicate e spiega in modo logico la condotta del Pellegrino.

Infatti la presenza di tale imputato (armato di due mazze da e in compagnia di un'altra persona rimasta sconosciuta) nello stesso posto in cui, giorni prima, insieme a De Marte, aveva aggredito selvaggiamente il gestore dell'agriturismo si spiega unicamente con l'intenzione di punire quest'ultimo per la propria pervicace ed ostinata volontà di non soddisfare le pregresse richieste estorsive formulategli.

A fronte di tutti i descritti elementi probatori il Pellegrino non ha fornito una spiegazione alternativa.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'K' or 'R', located at the bottom right of the page.

Secondo la Pubblica Accusa gli elementi di prova a carico del Valenti sarebbero costituiti essenzialmente da due intercettazioni telefoniche:

la n.2023 del 1 luglio 2009 e la n.699 del 21 aprile 2010.

Si tratta di conversazioni che, rispettivamente, precedono e seguono di alcuni mesi i fatti del 31 ottobre del 2010, allorchè fu perpetrato da Pellegrino Maurizio e da De Marte Rocco il violento pestaggio a carico di Andreotti Giovanni

Nella telefonata n.2023 Valenti, presumibilmente su richiesta di De Marte, chiama Andreotti (Gianni) per fargli presente che deve far fronte agli impegni derivanti dall'ottenimento della somma di denaro ricevuta qualche mese prima:

GIANNI Pronto?

VALENTI Gianni


GIANNI si

VALENTI sono Franco

GIANNI: ho sentito il nome c'è confusione... c'è la musica, ascolta io alle tre 3.30 su un giù quando ci possiamo vedere?

VALENTI niente Gianni io c'ho da fare... io ti ho solo telefonato per lunedì lui ha già finito hai capito che cosa? io ti ho solo avvisato per quello, perché io l'ho mollato... non ci devo più niente... io l'ho mollato, guarda che da lunedì è libero lo sai io ti ho solo avvisato da amico, poi fai cosa credi...

GIANNI va bene



VALENTI che lui vuole il suo grano te lo dico


GIANNI Uh uhm

VALENTI: te come va il resto?

- Nella telefonata si parla unicamente della necessità che Andreotti restituisca a De Marte una somma di denaro. Non si fa menzione di altre forme di "adempimento" che sarebbero state richieste all'Andreotti.

- Ora, se anche De Marte (come peraltro si ritiene), sin dal momento dell'erogazione del prestito in favore dell'Andreotti, avesse avuto l'intenzione, a fronte del prevedibile inadempimento di quest'ultimo, di cercare di conseguire la gestione dell'agriturismo di Seborga, tuttavia nessun riferimento ad una tale ipotesi fu fatto dal Valenti nella telefonata sopra riportata. Nella stessa non si parlò neppure dell'entità della somma che doveva essere restituita.


- Valenti si limitò a far presente ad Andreotti due cose: 1) che il suo creditore (De Marte) era arrabbiato a causa della mancata restituzione del danaro ricevuto; 2) che, di lì a poco, sarebbe stata dal medesimo interamente espiata la misura di prevenzione alla quale era sottoposto (dunque De Marte - fece presente Valenti ad Andreotti - avrebbe avuto maggiore libertà di movimento e più possibilità di rintracciarlo).



Pertanto il 1 luglio 2009 (quando ancora mancavano tre mesi al momento in cui De Marte e Pellegrino Maurizio avrebbero picchiato a sangue Andreotti e gli avrebbero intimato di consegnare una somma di danaro assai superiore a quella mutuata oppure di cedere la gestione dell'agriturismo di Seborga), Valenti telefonò ad Andreotti e gli consigliò, in modo affatto minaccioso, di restituire il danaro prestatogli dal De Marte.

Va infine ricordato che Valenti (anche se il teste Andreotti ha manifestato incertezza sull'identità del soggetto in questione, ipotizzando che potesse anche essersi trattato di Chindamo Rochino e non di Valenti) fu anche la persona che, per conto di Andreotti, restituì 200/250 euro a De Marte (somma che doveva essere scomputata dai 2000 euro dell'originario prestito erogato ad Andreotti). Poteva dunque essere normale che De Marte incaricasse il Valenti di tenere ulteriori contatti con l'Andreotti, pur senza informarlo delle sue intenzioni criminali.

In ogni caso all'esito dell'istruzione dibattimentale è risultato indimostrato che Valenti fosse al corrente del progetto criminoso del De Marte, sfociato nella richiesta estorsiva formulata il 31 ottobre 2009, durante la spedizione punitiva in danno di Andreotti, compiuta esclusivamente da De Marte e Pellegrino Maurizio.



Nella vicenda, come si è anticipato, il Valenti ricomparirà soltanto nell'aprile 2010 quando telefonerà (tel. n. 699 del 21 aprile 2010) ad Andreotti (anche in questo caso, evidentemente, per conto del De Marte) per ottenere informazioni sulla presentazione di eventuali denunce contro quest'ultimo.

Ora, come ha rilevato acutamente la difesa del Valenti, se questi avesse avuto la coscienza sporca (fosse stato cioè consapevole di aver partecipato – con la telefonata del 1 luglio 2009 - ad un'attività estorsiva) e non avesse invece ritenuto che il proprio agire fosse consistito nella mera sollecitazione, rivolta ad un mutuatario, di restituire al proprio creditore la somma di denaro che gli era stata prestata, avrebbe formulato all'Andreotti domande di diverso tenore. Valenti, infatti, secondo logica, avrebbe cercato di sapere dalla persona offesa, non solo se fossero stati da quest'ultima denunciati gli autori materiali della condotta violenta in cui si concretizzò la tentata estorsione (De Marte e Pellegrino Maurizio), ma (e *in primis*) se lui stesso fosse stato denunciato.

Nulla di ciò avvenne. Conseguentemente deve ritenersi che l'agire del Valenti per conto del De Marte (concretizzatosi unicamente nei due contatti telefonici sopra evidenziati e, forse, nella ricezione da parte Andreotti di una prima *tranche* della somma da restituire al creditore) non sia stato accompagnato in alcun modo dalla consapevolezza di partecipare con tali condotte ad una attività estorsiva.




LA COMMISURAZIONE DELLA PENA ex art. 133 cp.

Per PELLEGRINO GIOVANNI la pena ritenuta equa, in relazione al capo "G", è di complessivi anni tre e mesi sei di reclusione ed €3.000,00 di multa.

La pena-base (anni 2, mesi 4 ed €2.000,00) va determinata in misura superiore al minimo edittale, tenuto conto della discreta capacità a delinquere dimostrata dall'imputato (il quale ha abilmente utilizzato i contatti con persone frequentanti il suo night club per sfruttare l'attività di prostituzione di almeno una delle *entraineuse* che nel predetto locale si esibivano).

Il fatto non pare di elevata gravità. La ragazza la cui prostituzione è stata favorita e sfruttata, al di là della lesione insita nel subire lo sfruttamento del proprio meretricio, non è risultata vittima di particolari vessazioni. Dalle conversazioni telefoniche intercettate (e dalle stesse dichiarazioni della Yordanova) si evince che la scelta di prostituirsi da parte di quest'ultima fu volontaria. Il Pellegrino aveva con la Yordanova un rapporto confidenziale non connotato da atteggiamenti violenti o che comportassero una condizione di particolare sottomissione della donna.



Con esse l'imputato manifestava la propria intenzione di cagionare la morte del poliziotto e di volerlo fare in modo particolarmente cruento ed efferato ("*gli stacco la testa*").


Il Pellegrino mirava così ad esprimere un (immotivato) timore di ritorsioni che la polizia avrebbe potuto attuare nei confronti del fratello Roberto (il quale era stato arrestato poco prima e, al momento della cattura, aveva dato uno schiaffo al Magliano, suo lontano parente).

A ciò si aggiunge il malcelato spregio verso il poliziotto al quale si rimproverava un sorta di tradimento della famiglia per il fatto di indossare una divisa e, addirittura, per aver "osato" partecipare all'arresto di un parente.

- Parimenti grave è il secondo episodio di minacce ravvisato a carico del Pellegrino Giovanni (le espressioni rivolte al giornalista Fabrizio Tenerelli).

Anche in questo caso deve tenersi conto sia del soggetto nei cui confronti l'azione intimidatrice fu rivolta, sia del contenuto oggettivo e delle modalità di formulazione della minaccia.

Sotto il primo punto di vista non può che indurre una forte preoccupazione il fatto che la vittima del reato *de quo* sia un operatore dell'informazione (il giornalista Tenerelli). E' chiaro che l'attività giornalistica riveste una particolare rilevanza sociale e politica ed è fondamentale per la crescita civile e culturale di una comunità.




Sotto il secondo profilo appare ancora una volta straordinariamente inquietante il contenuto della minaccia rivolta (la prospettazione del taglio delle dita di una mano qualora il giornalista non fosse stato più parco nel dedicare attenzione ai processi che riguardavano la famiglia dell'imputato).

Per queste due violazioni si stima equa la pena complessiva di **anni uno di reclusione**, desunta dalla pena-base di mesi 6 per il delitto di cui al capo "B", aumentata a mesi 9 per la recidiva; ulteriormente elevata per il capo "C" in continuazione.

La non elevata distanza temporale tra i due reati, motivati entrambi da un inaccettabile intento di "proteggere" il proprio fratello - implicato in vicende criminali - da (fantasiosi) rischi di abusi da parte delle forze di polizia e dalla (legittima) divulgazione da parte della stampa di notizie circa tali vicende, rende evidente la commissione delle due violazioni contestate ai capi "B" e "C" in esecuzione di un disegno criminoso unitario.

- **PELLEGRINO ROBERTO** va condannato alla pena di **anni uno di reclusione** per il capo "A" dell'imputazione.

Possono in parte richiamarsi le considerazioni svolte nell'indicare le ragioni che hanno giustificato l'entità della pena inflitta a Pellegrino Giovanni.



Il destinatario della condotta minacciosa è sempre lo stesso poliziotto, Magliano Rocco, verso il quale la minaccia mira ad esprimere ancora una volta un evidente disprezzo, vuoi per la divisa indossata, vuoi per la comune origine calabrese e per il lontano rapporto di parentela che, nell'assurda ottica dell'imputato, avrebbe dovuto imporre al Magliano di astenersi dal compiere atti del proprio ufficio nei confronti di corregionali e per di più parenti.

Anche in questo caso, oltre al contenuto dell'intimidazione, a connotare di particolare gravità la minaccia sono state anche le modalità della condotta ed il contesto nel quale la stessa è stata serbata. Il Pellegrino Roberto ha, infatti, proferito nei confronti del Magliano l'espressione "*ti scanno, vengo a prenderti quando voglio*", colpendolo contestualmente con un violento schiaffo al volto, mentre quest'ultimo stava eseguendo nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare per violazione della normativa sulle armi.

Per la gravità del fatto la pena-base va determinata ai sensi del comma secondo dell'art.612 cp. nella misura di **mesi 9**. La stessa, per la contestata recidiva (semplice) va aumentata di **mesi tre**.

Si perviene alla pena finale complessiva di **anni uno di reclusione**.

Anche per Pellegrino Roberto non può ignorarsi il peso dei precedenti penali, indice di una maggiore sua pericolosità



-BARILARO ANTONINO va condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il capo "D" dell'imputazione;

Anche in questo caso destinatario della condotta minacciosa è un appartenente alle forze dell'ordine (il m.llo dei CC. Cotterchio Aldo).


Il contenuto della frase minacciosa appare di notevole gravità (l'imputato disse che avrebbe sparato alla testa del sottufficiale con una pistola).

Anche in questo caso, come già nella vicenda delle minacce rivolte all'Ispettore Magliano, le espressioni intimidatorie vengono proferite trovandosi pretesto in presunti abusi (in realtà mai assolutamente commessi dal carabiniere) subiti da familiari del Barilaro.

A connotare di minore gravità il fatto è l'errata indicazione del nome del destinatario della minaccia, pur individuato successivamente con certezza.

Tale errore testimonia un dolo d'impeto e una lievemente minore serietà della minaccia proferita (se l'intenzione di uccidere fosse stata seria, ben difficilmente il Barilaro avrebbe sbagliato nell'indicare il nome del destinatario delle sue parole).

Non è assolutamente prospettabile né l'inquadramento del fatto nell'ambito del comma secondo dell'art.612 cp. né la concessione all'imputato delle **circostanze attenuanti generiche** (risultando a carico del medesimo precedenti penali e non constando specifici elementi a lui favorevoli).




La pena base di mesi sei va aumentata a **mesi dieci di reclusione** per la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

- In base al disposto degli artt.538 e ss. cpp Barilaro Antonino va condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Cotterchio Aldo, liquidandosi tale danno nella misura complessiva di €. 5000,00.

Il medesimo imputato dovrà rifondere altresì le spese di costituzione e rappresentanza in favore della menzionata parte civile costituita, liquidandosi le stesse nella misura di €.4000,00 oltre CPA ed IVA.

- **DE MARTE ROCCO** va condannato alla pena di **anni quattro di reclusione ed €.1200,00 di multa**, in relazione alla violazioni di cui ai capi "L " ed "M" ritenute in concorso formale (considerata più grave la violazione di cui al capo "L") .

In considerazione della non trascurabile gravità del fatto, commesso in concorso e utilizzando armi improprie (una bottiglia, una paletta di ferro e il manico di una scopa) la pena per il delitto tentato circostanziato di cui al capo "L" va determinata in misura di poco superiore ai limiti edittali.



Nella fissazione di tale sanzione-base si è tenuto conto del fatto che la capacità a delinquere dell'imputato, connotata principalmente dai suoi precedenti penali specifici e reiterati, trova già adeguata e severa punizione mediante l'applicazione della grave forma di recidiva contestata.

Si stima, pertanto, equa, per il capi "L" ed "M", ritenuti in concorso formale, la pena di **anni quattro di reclusione ed €.1200,00 di multa** (p.b.: anni 2 e mesi 3 ed €.600,00; aumentata, ex art.99 commi III e IV cp. , ad anni 3 e mesi 9 ed €. 1000,00; ulteriormente elevata ex art.81 comma 1 cp.).

Nella determinazione dell'aumento per la violazione in concorso formale si è osservato il disposto dell'art. 81 u.c. cp., atteso che la misura minima dell'aumento imposto (un terzo della pena prevista per il reato più grave) deve rispettare altresì il disposto del comma terzo della stessa norma (che vieta aumenti di pena superiori a quelle che sarebbero state le sanzioni inflitte in assenza di concorso formale o continuazione tra i reati).

Dunque, l'aumento di pena di mesi 3 ed €. 200, risulta inferiore al terzo della sanzione-base prevista per il più grave reato di tentata estorsione, ma corrisponde all'entità della pena che si sarebbe stimato equo irrogare per le lesioni di cui al capo "M" in assenza di commissione del reato in concorso formale con il capo "L".




I precedenti penali, in assenza di specifici elementi favorevoli al De Marte, sono di ostacolo al riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

- Quanto a **PELLEGRINO MAURIZIO** si stima equa la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed €.1000,00 di multa, in relazione alla violazioni di cui ai capi "L" ed "M", ritenute in concorso formale.

La sanzione base va, anche nei riguardi di tale imputato, determinata nella misura di anni 2 e mesi 3 ed €.600; la stessa va aumentata di un terzo ex art.99 comma 1 cp (ad anni tre ed €.800); ulteriormente elevata per le lesioni in concorso formale.

- Tutti i predetti imputati, giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, vanno condannati altresì al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.



PQM

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.

DICHIARA

-PELLEGRINO ROBERTO colpevole del reato ascrittogli al capo "A" dell'imputazione;

-PELLEGRINO GIOVANNI colpevole dei reati di cui ai capi "B" e "C", ritenuti in continuazione e del reato di cui al capo "G", limitatamente alla violazione dell'art.3 n.8 della legge n. 75 del 1958, escluse la commissione in concorso e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.4 n.7 della menzionata legge;

-BARILARO ANTONINO colpevole del reato ascrittogli al capo "D" dell'imputazione;

-PELLEGRINO MAURIZIO e DE MARTE ROCCO colpevole dei reati loro ascritti in concorso ai capi "L" ed "M", ritenuti in concorso formale, esclusa la commissione in concorso con Valenti Francesco.

Condanna conseguentemente:

- PELLEGRINO ROBERTO alla pena di anni uno di reclusione per il capo "A" dell'imputazione;

-PELLEGRINO GIOVANNI alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed €3000,00 di multa in relazione al reato di cui al capo"G", ed alla pena di anni uno di reclusione con riguardo alle violazioni di cui ai capi "B" e "C", tra loro in continuazione;



-BARILARO ANTONINO alla pena di mesi dieci di reclusione per il capo "D" dell'imputazione;

- DE MARTE ROCCO alla pena di anni quattro di reclusione ed €.1200,00 di multa, in relazione alla violazioni di cui ai capi "L " ed "M" ritenute in concorso formale;


-PELLEGRINO MAURIZIO alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed €.1000,00 di multa, in relazione alla violazioni di cui ai capi "L " ed "M", ritenute in concorso formale;

condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

V.gli artt.28 e ss cp.

Dichiara Pellegrino Giovanni **interdetto dai pubblici uffici** per la durata di anni cinque.

V. gli artt.538 e ss. Cpp condanna Barilaro Antonino al **risarcimento del danno** in favore della costituita parte civile Cotterchio Aldo, liquidandolo nella misura complessiva di €.5.000,00.



Condanna il medesimo imputato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della menzionata parte civile costituita, liquidando le stesse nella misura di €.4000,00 oltre CPA ed IVA.

V.l'art.530 cpp

ASSOLVE

PELLEGRINO GIOVANNI e BARILARO FRANCESCO dal reato loro ascritto in concorso al capo "E" perché il fatto non sussiste; BARILARO FRANCESCO dal reato ascrittogli al capo "F" perché il fatto non sussiste.

V. l'art.530 comma II° cpp

ASSOLVE

STALTARI PAOLO, VALENTI FRANCESCO, BELLICINI FRANCO, BANDIERA ATTILIO, OLTEAN MARIA e DI TANO GIOVANNI dal reato di cui al capo "G", ascritto loro in concorso ed altresì in compartecipazione con Pellegrino Giovanni, per non aver commesso il fatto.

Dichiara la sopravvenuta inefficacia della misura della custodia cautelare, unicamente con riguardo al capo "E" dell'imputazione inerente la posizione di Pellegrino Giovanni.



Dispone l'immediata liberazione di Valenti Francesco, se non detenuto per altra causa.

Ordina confisca e distruzione della bottiglia e del manico di scopa in sequestro.

Dispone la conservazione agli atti, previa confisca, dell'agenda sequestrata ad Andreotti Gianni.

Ordina restituzione ad Oltean Maria degli assegni alla medesima sequestrati.

Ordina restituzione a Barilaro Francesco dei libretti di risparmio al medesimo sequestrati.

Assegna giorni novanta per la motivazione.

Sanremo, 24 novembre 2011

Il Presidente estensore

Dr. Paolo Luppi

TRIBUNALE DI SANREMO

Depositato in Cancelleria Penale

il 22 - 2 - 12

IL CANCELLIERE

Giuseppina MEZZASALMA